

148.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 1991

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ANDREIS: Per la revoca del finanziamento FIO al progetto elaborato dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Abruzzo per i lavori di sistemazione del canale collettore del Fucino (L'Aquila) (4-18812) (risponde Fiorino, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	11296	CAPPIELLO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il buon funzionamento dell'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti del palazzo di giustizia di Milano (4-23138) (risponde Martelli, <i>Ministro ad interim di grazia e giustizia</i>)	11300
BERSELLI: Sulle iniziative da assumere a seguito della aggressione subita dal segretario nazionale del SALL UNSA CONFISAL, Franco Cataldo, nella sezione circoscrizionale del collocamento di Lecce (4-18300) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11297	CERUTI: Sulle misure adottate a tutela dell'ambiente in relazione alla localizzazione di un'area di sviluppo industriale nel territorio del comune di Patti (Messina) (4-14348) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	11301
BERSELLI: Sull'esistenza di un procedimento penale in merito alla mancata elezione alla commissione elettorale del comune di Comacchio (Ferrara) del consigliere missino Alberto Gianni (4-21567) (risponde Martelli, <i>Ministro ad interim di grazia e giustizia</i>)	11298	CIMA: Sull'incidente verificatosi il 17 luglio 1990 in una galleria utilizzata per i lavori di costruzione dell'autostrada Torino-Bardonecchia (4-20854) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	11303
BERSELLI: Per il potenziamento delle strutture di assistenza agli alcolisti (4-21999) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	11299	CIMA: Per la sollecita liquidazione all'ex dipendente dell'ISTAT, signor Giuseppe Fucci, di taluni emolumenti corrisposti al personale in servizio (4-21038) (risponde Macchiano, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>)	11304

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1991

PAG.	PAG.
<p>CIMA: Sui motivi per i quali l'ISTAT non ha provveduto a restituire ai propri dipendenti le somme derivanti dalle ritenute per il soppresso fondo per le opere di assistenza a favore del personale (FOAP) (4-21450) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11305</p> <p>CIMA: Sulla sospensione della rubrica radiofonica <i>Codice verde</i> e sulla eventuale esistenza di discriminazioni nei confronti della giornalista Lucilla Quaglia (4-22628) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11308</p> <p>CIMA: Sull'esclusione dai concorsi per psicologo nelle USL di candidati non in possesso di iscrizione all'ordine professionale (4-23566) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 11309</p> <p>COLOMBINI: Per l'apertura di una seconda ricevitoria per il gioco del Totocalcio a Pantelleria (Trapani) (4-21579) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 11310</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sulle iniziative da assumere al fine di eliminare i disservizi esistenti sulle tratte ferroviarie Alessandria-Genova, Alessandria-Milano e Alessandria-Torino (4-20599) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 11310</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sui provvedimenti che il Governo intende adottare in sede ONU per annullare la risoluzione che equipara il sionismo al razzismo (4-23056) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 11311</p>	<p>DE CARLI: Per la sollecita emanazione delle disposizioni attuative della legge 2 maggio 1990, n. 104, sulle servitù militari (4-21002) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11312</p> <p>FERRARINI: Sul presunto trasferimento presso l'Agricenter, da parte dell'ICE, della propria sezione agroalimentare (4-21607) (risponde Ruggiero, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>) 11312</p> <p>GELPI: Per un intervento volto a ricercare gruppi finanziariamente capaci di rilevare tutto il dissesto della società Italfin di Milano (4-19029) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 11313</p> <p>GHEZZI: Per un intervento volto a porre fine agli illegittimi accertamenti medico-legali posti in essere dalle FFSS nei confronti dei propri dipendenti tossicodipendenti (4-08069) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 11317</p> <p>MACERATINI: Per l'adozione di provvedimenti a favore dei nostri emigrati in Argentina, con particolare riferimento ad iniziative volte a garantire la possibilità per i figli di italiani di frequentare la scuola italiana Cristoforo Colombo di Buenos Aires (4-22532) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 11318</p> <p>MANNA: Per la predisposizione di accertamenti in merito allo stanziamento di fondi in base alla legge 14 maggio 1981, n. 219 a favore dei fratelli Calviello per un immobile sito nel comune di Forenza (Potenza), in contrada Lago Cardillo, mai</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1991

PAG.	PAG.
<p>danneggiato da terremoto (4-16869) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 11319</p> <p>MATTEOLI: Sui motivi del ritardo nel pagamento degli straordinari e dell'incentivo giornaliero agli impiegati degli uffici IVA (4-10702) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 11320</p> <p>MATTEOLI: Sui motivi del ritardo nel pagamento degli straordinari e dell'incentivo giornaliero agli impiegati degli uffici IVA (4-11257) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 11320</p> <p>MATTEOLI: Sull'uso indiscriminato degli apparecchi telefonici presso la USL n. 14 di Cecina (Livorno) (4-16789) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11321</p> <p>MATTEOLI: Sui contratti di assicurazione stipulati dalla società Aeroporti di Roma a favore dei propri dipendenti (4-20046) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11321</p> <p>MATTEOLI: Sulla concessione di contributi pubblici alla compagnia teatrale <i>Sipario stregato</i> di Pisa (4-21123) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 11322</p> <p>MATTIOLI: Sull'illegittimità delle procedure adottate dallo IACP di Roma per l'attivazione del procedimento di decadenza dell'assegnazione di case ex INCIS-militari (4-20382) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 11323</p>	<p>MITOLO: Sui contrasti esistenti tra la legge approvata dal consiglio della provincia autonoma di Trento e la legislazione nazionale in materia di emigrazione straniera extracomunitaria (4-23755) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11324</p> <p>MUNDO: Per l'istituzione di una sede zonale dell'INPS nel comune di Trebisacce (Cosenza) (4-20879) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11325</p> <p>ORCIARI: Sull'ente competente a liquidare i trattamenti di fine rapporto di lavoro agli operai della società SIMA di Jesi e RCD di Monsano (Ancona), assorbite dalla SIRMAC di Calcara (Bologna) (4-20139) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11326</p> <p>PARLATO: Sulle regioni, enti ed aziende di trasporto che hanno richiesto i fondi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico utilizzabili da cittadini non deambulanti (4-14282) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 11327</p> <p>PARLATO: Sulle iniziative assunte dal CIPE in attuazione del programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2052/88 (4-15683) (risponde Galasso, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 11328</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto ad accertare la veridicità di quanto affermato nell'esposto presentato</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1991

PAG.	PAG.
<p>dal signor Ermenegildo Pagano in merito all'attività di Angelo Criscuolo, presidente del consorzio degli acquedotti del Cilento (Salerno) (4-16495) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11329</p> <p>PARLATO: Sui motivi della mancata assunzione del personale da destinare agli uffici di collocamento della Campania stante l'espletamento del concorso per duemila unità con contratto a tempo determinato (4-17093) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11331</p> <p>PARLATO: Per l'utilizzo, da parte dell'ALITALIA, di prodotti dell'agricoltura nazionale (4-21506) (risponde Ruggiero, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>) 11331</p> <p>PORTATADINO: Sugli illeciti commessi dalla cooperativa ospedalieri di Sant'Agapito (Isernia) destinataria di ingenti finanziamenti per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare (4-15171) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11332</p> <p>PORTATADINO: Sugli illeciti commessi dalla cooperativa ospedalieri di Sant'Agapito (Isernia) destinataria di ingenti finanziamenti per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare (4-17595) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11332</p> <p>RALLO: Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi della camiceria Castello di Brolo (Messina) (4-18700) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11335</p>	<p>RAUTI: Per un intervento volto ad impedire la ventilata soppressione del distretto militare di Campobasso (4-22136) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11336</p> <p>RENZULLI: Per il sollecito rinnovo del contratto di lavoro del settore cartario, scaduto da circa un anno (4-19537) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11336</p> <p>RENZULLI: Per l'emanazione delle norme di attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 104, concernente il riconoscimento alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ubicate nelle regioni maggiormente colpite da servitù militari, di una quota pari al 30 per cento della fornitura e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti militari ivi insediati (4-20856) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11337</p> <p>RENZULLI: Sull'opportunità di sanare l'obbligo di conservazione del posto di lavoro ai dipendenti affetti da malattie croniche intestinali (4-22998) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11338</p> <p>RONCHI: Sulla richiesta di versamento della tassa di circolazione pervenuta al signor Giuseppe Rossi di Cosenza per un autoveicolo del quale aveva denunciato il furto fin dal 1979 (4-14383) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 11338</p> <p>RONCHI: Per un intervento volto ad accogliere la domanda di obiezione di coscienza presentata da Maurizio Galante, residente a Grado (Gorizia) (4-20411) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11339</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1991

PAG.	PAG.
<p>RUSSO FRANCO: Per la sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale militare Celio di Roma al fine di garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei reperti archeologici venuti alla luce nel corso di tali lavori (4-20408) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11340</p> <p>RUSSO FRANCO: Per un'indagine sull'applicazione nella regione Lazio della legge 13 maggio 1978, n. 180 sui malati psichici (4-23122) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 11341</p> <p>RUSSO SPENA: Sul giudizio del Governo in relazione alle modalità con le quali il 20 maggio 1990 si è svolta un'esercitazione interforze della NATO nel territorio del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) (4-19821) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11342</p> <p>RUSSO SPENA: Sulla graduatoria e sull'assunzione dei vincitori del concorso per titoli a 507 posti di dattilografo bandito nel 1989 dal Ministero di grazia e giustizia e sulle reali esigenze di personale dattilografico da parte di tale Ministero (4-20238) (risponde Martelli, <i>Ministro ad interim di grazia e giustizia</i>) 11343</p> <p>RUSSO SPENA: Sull'amministrazione del fondo di indennità di buonuscita del personale dell'ISTAT, depositato presso la Banca nazionale del lavoro (4-20769) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11344</p> <p>RUSSO SPENA: Per un intervento presso il comune di Torralba (Sassari) affinché rispetti gli impegni as-</p>	<p>sunti all'atto della concessione della custodia e gestione della Reggia Nurgica Santu Antine (4-21951) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11345</p> <p>RUSSO SPENA: Per il rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale da parte del governo del Marocco (4-23235) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) . 11347</p> <p>SAVIO: Per un intervento volto a derogare al vecchio trattato che impone agli aeroporti sotto il controllo NATO il divieto di concedere agli aeromobili dei paesi dell'est il permesso di atterrare, in relazione a quanto verificatosi all'aeroporto Caltullo di Verona (4-20539) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11349</p> <p>SCARLATO: Sull'opportunità di abbassare l'aliquota IVA sui motocicli di cilindrata superiore ai 350 centimetri cubici (4-11113) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 11349</p> <p>SCARLATO: Per un intervento volto a garantire la ripresa dell'attività presso il tribunale e la pretura di Salerno (4-19468) (risponde Martelli, <i>Ministro ad interim di grazia e giustizia</i>) 11350</p> <p>SERVELLO: Sulla richiesta avanzata dall'IACP di Milano ai propri inquilini di dimostrare l'effettiva residenza ed il proprio reddito (4-19835) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11353</p> <p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sui progetti affidati allo IASM dall'onorevole Gorla, ministro per gli inter-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1991

PAG.	PAG.
<p>venti straordinari nel Mezzogiorno e sull'opportunità di riconsiderare la natura giuridica delle società collegate all'Agenzia per il Mezzogiorno (4-14977) (risponde Galasso, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 11355</p> <p>STRADA: Per l'adeguamento del fondo presso il Ministero dei lavori pubblici di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 sull'abbattimento delle barriere architettoniche (4-18293) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 11356</p> <p>TASSI: Sulla gestione dello IACP di Parma, con particolare riferimento alla regolarità degli atti relativi alla costruzione, alla manutenzione ed al collaudo degli immobili (4-11836) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11358</p> <p>TASSI: Sulla gestione della USL n. 3 di Piacenza, con particolare riferimento all'esecuzione dei controlli previsti in materia di inquinamento industriale (4-14624) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11360</p> <p>TASSI: Sulle iniziative intraprese in relazione agli abusi commessi dalle società sportive in danno di tesserati che subiscano infortuni sul campo, con riferimento al caso di Adriano Natale (4-21982) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 11361</p> <p>TATARELLA: Per un intervento presso l'INPS volto a porre fine alla discriminazione operata nell'ambito del</p>	<p>riconoscimento dell'incremento annuale sul trattamento speciale di disoccupazione, con particolare riferimento alla sede di Foggia (4-17184) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11361</p> <p>TEALDI: Per l'emanazione di disposizioni in merito al declassamento delle patenti di guida (4-21831) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 11363</p> <p>TEALDI: Per un intervento presso l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna al fine di eliminare i ritardi riscontrati nell'approvazione dei piani di abbattimento di esemplari di specie faunistiche non cacciabili (4-23193) (risponde Bruno, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 11363</p> <p>TESSARI: Per un intervento volto a ripristinare il diritto di godere, da parte dei cittadini, delle opere della Pinacoteca di Brera (4-22889) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11365</p> <p>TRANTINO: Sulla tragica morte di Illuminato Arcifa di Bronte (Catania), avvenuta durante il servizio di leva prestato presso il 92° battaglione Basilicata di Foligno (Perugia) (4-20035) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11365</p> <p>TREMAGLIA: Per un intervento volto alla sospensione delle procedure di licenziamento avviate dalla ditta Dicese operante nella Valle Camonica (Brescia) (4-20466) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11366</p>

	PAG.		PAG.
TREMAGLIA: Sulle iniziative che si intendono assumere per ovviare alla precaria situazione per mancanza di personale e posti letto della divisione malattie infettive dell'ospedale civile di Brescia e sulla ripartizione dei fondi per la lotta contro l'AIDS (4-22354) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	11367	sello, attualmente residente in Argentina (4-22525) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11368
TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione in convenzione internazionale della signora Catalina Ma-		VELTRONI: Sulle iniziative che si intendono assumere per tutelare la produzione nazionale di film e per garantire che le opere italiane siano prodotte soltanto in lingua italiana (4-19278) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	11368

ANDREIS e SCALIA. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con la deliberazione CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1988, è stato deliberato il finanziamento alla Regione Abruzzo del progetto « adeguamento funzionale della bonifica fucense (consolidamento strutturale tratto terminale collettore centrale) » per un ammontare di 24 miliardi e 600 milioni, indicato nella delibera CIPE sopra citata con il n. 269;

la regione Abruzzo ha affidato all'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo) l'incarico relativo ai lavori di sistemazione del canale collettore del Fucino in località Incile, un'opera pubblica che poteva comportare una spesa di poche centinaia di milioni e che porterà invece allo sperpero di circa 25 miliardi;

il progetto in questione finanziato dal FIO prevedeva inizialmente la ripulitura del fossato con allargamento della sezione ed il suo consolidamento mediante palancole metalliche da infiggere verticalmente al piede della scarpata, le quali costituendo un argine metallico causerebbero la distruzione della fauna del canale oltre che un danno gravissimo dal punto di vista paesistico, come hanno contestato vivamente gli ambientalisti;

successivamente ad un sopralluogo degli ambientalisti con i tecnici dell'ERSA il progetto veniva modificato con la riduzione dell'intervento a circa 1 chilometro e con l'intento di utilizzare, al piede della scarpata ed al posto delle palancole, dei materassi metallici, più idonei a favorire la nuova crescita della vegetazione e meno

pregiudizievoli sotto il profilo dell'impatto ambientale; senonché l'ERSA considerava nel nuovo progetto di utilizzare ugualmente palancole metalliche, questa volta per impiegarle al di sopra di una stradella di servizio da realizzare a metà scarpata e lungo un tratto di circa 1 chilometro, cosicché le palancole scelte inizialmente per frenare il piede della scarpata dall'azione erosiva delle acque del canale, verrebbero utilizzate per sostenere la modesta scarpata risultante dai lavori di costruzione della stradella alta 4 metri, dove, invece, sarebbe sufficiente un semplice sbancamento obliquo;

nonostante le nuove proteste degli ambientalisti per il secondo progetto è chiaro che le finalità perseguite dall'ERSA sono solo quelle di impiegare ad ogni costo le palancole metalliche, pur nella consapevolezza della loro inutilità e del guasto ambientale che ne potrebbe derivare, per utilizzare l'intero finanziamento poiché è chiaro che tale opera non rivestirebbe il carattere di urgenza, come è contemplato dai casi che prevedono l'uso costosissimo delle palancole, ma costituirebbe ordinaria manutenzione da effettuarsi con metodi tradizionali e poco costosi, visto che le scarpate trattenute dalla normale vegetazione (salici, pioppi, ecc.) hanno resistito per ben 100 anni senza che vi siano stati mai smottamenti o straripamenti;

la delibera CIPE del 12 maggio 1988, al punto 5, stabilisce che le amministrazioni beneficiarie del finanziamento « dovranno provvedere perché siano attivate le procedure per l'aggiudicazione delle opere e/o delle forniture previste dal progetto in tempo utile perché l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni abbiano luogo

entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione » della delibera stessa in *Gazzetta Ufficiale*;

la normativa generale sui lavori pubblici non ammette modifiche progettuali una volta approvato il finanziamento —:

se non ritenga di dover decretare la revoca del finanziamento al progetto sopra indicato, essendo venuti meno tutti i requisiti per il finanziamento FIO a norma di legge, in particolare per essere stato superato il termine dei centoventi giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e soprattutto per le modifiche sostanziali apportate successivamente all'approvazione;

se non ritenga di dover assumere le opportune iniziative ai fine del giudizio di conto di competenza della Corte dei conti nei confronti dei responsabili delle violazioni di cui sopra. (4-18812)

RISPOSTA. — *La delibera CIPE 12 maggio 1988 ha approvato tra gli altri, il finanziamento, a valere sui fondi della legge n. 64 del 1986, del progetto fondo investimenti e occupazione (FIO) n. 269 Lavori di adeguamento e restauro della bonifica Fucense (consolidamento strutturale del tratto terminale collettore centrale), proposto dalla regione Abruzzo, per un ammontare di 24 miliardi e 600 milioni di lire.*

In particolare, per tale progetto è stata stipulata tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'ente attuatore apposita convenzione in data 22 giugno 1989.

Come è noto, per le opere finanziate con i fondi che vanno a valere sulla legge n. 64 del 1986 l'apertura dei cantieri deve aver inizio entro 120 giorni dalla data di stipula della apposita convenzione tra ente concessionario e la suddetta Agenzia; orbene, nel caso specifico l'inizio dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro il 20 ottobre 1989, salvo eventuali motivati rinvii, come previsto dall'articolo 13 della convenzione stessa.

A tale riguardo risulta che la regione Abruzzo in data 28 settembre 1989, 14 dicembre 1989 e 5 luglio 1990 ha provveduto

a comunicare all'Agenzia per il Mezzogiorno richieste di proroghe rispettivamente per giorni 60, 90 e 240 per un totale di 390 giorni, motivate dall'esigenza di rielaborare il progetto originario per tener conto delle osservazioni degli ambientalisti marsicani.

Poiché le successive variazioni tecniche apportate al progetto originario non hanno determinato incoerenza con le prescrizioni previste dal secondo piano annuale l'Agenzia, ottenuta l'autorizzazione ministeriale, ha provveduto ad invitare la regione a porre in essere tutte le operazioni necessarie per l'apporto dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Fiorino.

BERSELLI e POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto, riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 24 gennaio 1990, che il segretario nazionale del sindacato autonomo del SALL UNSA CONFISAL, Franco Cataldo, recatosi nella sezione circoscrizionale del collocamento di Lecce per affiggere all'albo sindacale un bollettino, è stato aggredito dal responsabile dell'ufficio e da altri tre impiegati e che a seguito di tale aggressione il signor Cataldo ha fatto intervenire il 113;

se non ritenga di dover immediatamente assumere provvedimenti, verificando, altresì, la legittimità dell'incarico ricoperto dal dirigente-reggente del collocamento di Lecce, peraltro noto esponente sindacale della CISL. (4-18300)

RISPOSTA. — *Il direttore del locale ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione — UPLMO — ha invitato i protagonisti a fornire le proprie giustificazioni sull'episodio accaduto il 22 gennaio 1990.*

Le versioni dei fatti rispettivamente presentate sono del tutto contrastanti. Infatti il signor Cataldo, segretario nazionale del S.A.L.L. — UNSA — conf. s.a.l., lamenta che il reggente della sezione circoscrizionale gli

avrebbe impedito, tentando di espellerlo fisicamente dall'ufficio, l'esercizio del diritto di affiggere un comunicato sindacale. Invece il signor Mazzotta, responsabile dell'ufficio circoscrizionale, asserisce di essere intervenuto per far cessare una manifestazione sindacale non preannunciata, né tantomeno autorizzata, che aveva causato l'interruzione dell'attività dell'ufficio, distogliendo gli addetti dal loro servizio, nonostante la presenza di numerosi utenti in attesa. L'esponente sindacale, non avendo ottemperato all'invito in tal senso ripetutamente rivoltogli, avrebbe quindi aggredito il responsabile dell'ufficio mentre questi si accingeva a sollecitare telefonicamente l'intervento della forza pubblica.

Il direttore dell'ufficio provinciale di Lecce non ha, per adesso, adottato alcun provvedimento disciplinare, ma, con lettera del 3 febbraio 1990, ha fatto rapporto all'autorità giudiziaria alla quale, in precedenza, si era già rivolto anche il signor Cataldo, mediante la proposizione di un esposto-querela.

Allo stato, né l'esposto né la segnalazione dell'ufficio hanno avuto alcun seguito.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

BERSELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in occasione della seduta del 6 agosto 1990 del consiglio comunale di Comacchio durante lo spoglio delle schede di votazione per i componenti della commissione elettorale, è stata ritenuta non valida una scheda che riportava l'indicazione « Alberto Gianni » e cosò impedendo al consigliere comunale missino Berto Gianni (che aveva conseguito due voti validi) di essere eletto sul presupposto pretestuoso che nessun consigliere rispondesse a tale nome e cognome;

il capogruppo missino Iginio Ferroni giustamente protestava sostenendo invece che il suddetto voto dovesse venire attribuito al collega Berto Gianni, trattandosi manifestamente di mero errore materiale;

il sindaco non voleva sentire però ragione ed anzi faceva allontanare il consigliere Ferroni dall'aula da parte dei vigili urbani;

nella specie si configura un vero e proprio « imbroglio » in danno del consigliere comunale missino Berto Gianni regolarmente eletto;

è stato successivamente accertato un fatto estremamente grave: nelle registrazioni magnetiche della seduta del suddetto consiglio comunale del 6 agosto 1990 risulta cancellata la parte in cui è inciso l'intervento del capogruppo del MSI-destra nazionale Iginio Ferroni —:

se e presso quale ufficio giudiziario, in che fase e per quale reato sia pendente un procedimento penale, non solo in riferimento alla vicenda legata alla espulsione dall'aula consiliare del capogruppo Iginio Ferroni e di cui alla precedente interrogazione n. 4-21250 del 23 agosto 1990 (presumibilmente per il reato previsto e punito dall'articolo 323 del codice penale « abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge »), ma anche per quanto riguarda la manomissione dei nastri (presumibilmente per il reato previsto e punito dall'articolo 476 del codice penale « falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici »). (4-21567)

RISPOSTA. — Con nota in data 12 settembre 1990, il comandante la stazione carabinieri di Comacchio inviava alla citata procura della Repubblica un atto di denuncia-querela del consigliere comunale Iginio Ferroni nei confronti del sindaco di Comacchio. In tale atto veniva esposto quanto riportato nell'interrogazione e si lamentava in particolare la distruzione della registrazione magnetica della seduta del consiglio comunale del 6 agosto 1990, seduta nella quale non sarebbe stato riconosciuto il voto dato al candidato Berto Gianni.

Sulla base di quanto denunciato, il 19 settembre 1990 è stato iscritto nel registro generale procedimento penale (n. 1361) a carico del sindaco di Comacchio, per i reati di cui agli articoli 323 e 490 del codice penale.

La procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Ferrara, a sua volta, ha comunicato che presso detto ufficio è iscritto al modello 22 n.n. 4733 del 1990 procedimento penale a seguito di denuncia del sindaco di Comacchio nei confronti del consigliere comunale Iginio Ferroni per i reati di cui agli articoli 340, 341, 342 del codice penale.

Il Ministro *ad interim* di grazia e giustizia: Martelli.

BERSELLI, SERVELLO, POLI BORTONE, PARIGI e RUBINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

da anni si parla e giustamente della droga, degli spacciatori, della necessità di aiutare i tossicodipendenti ad uscire dal « giro » anche attraverso i servizi pubblici e privati e le esperienze in comunità;

è stato però sempre sottovalutato l'angoscioso stato in cui versa l'alcolista, che subisce gravi conseguenze a livello personale (indebolimento psicofisico), a livello sociale (difficoltà di rapporti), a livello economico (incapacità di impegno lavorativo, ricoveri ospedalieri sempre più frequenti);

raramente l'alcolista trova la forza di recarsi presso gli appositi servizi della USL di competenza;

è peraltro assai difficile trovare comunità disposte ad aiutare un alcolista attraverso l'ospitalità notturna e diurna accompagnata da una terapia medico-sociale;

sono purtroppo assai frequenti i casi di alcolisti che commettono reati in funzione del loro stato e che poi finiscono in un carcere che a livello terapeutico non offre davvero nulla —:

quante siano in Italia le comunità che ospitano gli alcolisti e quali iniziative intenda adottare per favorirne il sorgere e lo sviluppo. (4-21999)

RISPOSTA. — *Questo ministero non può non condividere le preoccupazioni esternate nell'interrogazione, sugli effetti negativi della sottovalutazione, spesso avvenuta in passato anche da parte del legislatore, dei gravi problemi sociali, sanitari ed umani legati all'alcoolismo.*

Di tali negativi atteggiamenti sembra ora aver fatto, fortunatamente, giustizia la recente legge 26 giugno 1990, n. 162, che — nel recare aggiornamenti, modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e sulla prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza — a dodici anni dall'istituzione del servizio sanitario nazionale — ha attuato almeno un'inversione di tendenza, attribuendo a questo ministero il compito di determinare, sentito il consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze anche da alcool e per la cura ed il reinserimento sociale anche dei soggetti dipendenti da alcool nonché quello di promuovere — in collaborazione con i Ministeri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — studi e ricerche sugli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici anche in tema di alcool e di tabacco.

Coerentemente, inoltre, la stessa legge ha istituito presso questo ministero il servizio centrale per le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope, attribuendogli importanti funzioni di indirizzo e coordinamento per le politiche ed i programmi inerenti al trattamento di tali dipendenze ed altri compiti di grande rilievo allo stesso fine.

In prospettiva, quindi, tutto ciò dovrebbe favorire, indubbiamente, l'intensificazione e la migliore qualificazione delle iniziative socio-sanitarie per il recupero ed il reinserimento, ove possibile, degli alcoolisti.

Sotto il profilo tecnico-sanitario i tipi di comunità terapeutica più diffusi allo stato attuale nel nostro Paese per la cura e la riabilitazione dell'alcool-dipendenza sono le comunità cosiddette aperte, chiamate anche gruppo di auto aiuto o di mutuo aiuto.

Ne sono concreta espressione sia i gruppi di alcoolisti anonimi A.A. sia i gruppi di alcoolisti in trattamento C.A.T., come pure altri meno noti.

L'affermazione di tale tipo di comunità, che vincola gli assistiti ad incontri plurisettimanali, senza peraltro sottrarli alle loro normali abitudini di vita, appare non casualmente collegata alle peculiari caratteristiche dell'utenza alcooldipendente, di per sé piuttosto diversificate, sotto i profili psicologico, sociologico, culturale e sanitario da quelle dei tossicodipendenti.

Secondo dati recenti, desumibili da varie fonti, i gruppi di auto aiuto operanti in Itali nel 1989 ammontavano a circa 1250.

Molto meno numerose sono, invece, le comunità terapeutiche chiuse per alcoolisti, che, di solito, ospitano anche i tossicodipendenti.

Nell'ambito delle specifiche funzioni ora demandate al servizio centrale per le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti e psicotrope istituito, come già detto, presso questo ministero — al quale compete, fra l'altro, anche dalle regioni sia sull'andamento delle dipendenze da alcool e sugli interventi di prevenzione, cura e recupero sociale sia sul numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore dell'alcool e sul numero degli utenti assistiti con i relativi risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione — sono in fase di avvio le procedure che consentiranno una migliore conoscenza della aggiornata situazione riscontrabile nel settore.

Ciò permetterà, auspicabilmente, di promuovere le iniziative terapeutiche e riabilitative, ivi comprese le comunità, che, dal continuo confronto fra realtà degli utenti e risultati ottenuti, risulteranno più rispondenti alle esigenze degli assistiti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

CAPPIELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sono giorni che sulla stampa milanese appaiono notizie circa una situazione di

difficoltà in cui versa l'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti del palazzo di giustizia di Milano;

tale ufficio, infatti, è in stato di agitazione ed ha effettuato nel corrente mese di dicembre già tre giorni di sciopero, rispettivamente il 3, il 10 e l'11 dicembre per motivi di gestione;

da parte del Ministero sono state disposte già alcune ispezioni;

a seguito di tali ispezioni, il responsabile dell'ufficio si era impegnato a normalizzare i rapporti con il personale;

allo stato, tale normalizzazione non pare essere avvenuta, tanto che il personale è nuovamente intenzionato a scioperare, con grave nocimento degli operatori della giustizia e dei cittadini tutti —:

quali provvedimenti il Ministro intende adottare perché l'ufficio notificazioni esecuzione e protesti di Milano torni alla normalità. (4-23138)

RISPOSTA. — *Facendo seguito ad analoghe informazioni, da ultimo perveniva a questo ministero la nota in data 24 novembre 1990 dei presidenti della Corte d'appello di Milano corredata dalla relazione in data 22 novembre 1990 del magistrato di sorveglianza, da cui si rilevava che la situazione dell'UNEP di Milano negli ultimi tempi era andata ulteriormente aggravandosi per interni contrasti, sino a divenire, ormai, assolutamente insostenibile.*

In particolare, lo stesso presidente della Corte riconosceva che, nonostante l'avvicendamento di ben quattro magistrati di sorveglianza ed il suo costante, personale interessamento, la situazione non era pervenuta a positiva soluzione, sicché egli si dichiarava costretto a rimettere tutto alle determinazioni che il ministero avesse voluto adottare al fine di restituire piena efficienza all'attività dell'ufficio.

La relazione del magistrato di sorveglianza denunciava in particolare l'esistenza di un clima di conflittualità tra il dirigente dell'UNEP ed il personale, del tutto incontrollabile, che aveva raggiunto il suo culmine

senza possibilità di appianamento. Concludeva, pertanto, rilevando come le speranze di un accordo tra le parti risultavano ormai vane, sicché si sarebbe reso necessario un totale rinnovamento sia della dirigenza sia del personale. Inoltre, per i giorni 3, 10 e 11 dicembre 1990 i sindacati del settore proclamavano degli scioperi volti a denunciare, oltre alla mancata attuazione della contrattazione decentrata, la gestione autocratica del dirigente.

Per tali motivi, con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1990, veniva disposto il trasferimento d'ufficio di Generoso Zefelippo, dirigente dell'UNEP presso la Corte di appello di Milano, per incompatibilità ambientale, all'UNEP del tribunale di Voghera.

Avverso tale provvedimento, lo Zefelippo proponeva ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia, chiedendone l'annullamento previa sospensiva.

Con ordinanza in data 9 gennaio 1991 il TAR adito disponeva la sospensione temporanea del provvedimento di trasferimento, invitando l'amministrazione a produrre la sua documentazione e rinviando all'udienza del 5 marzo 1991 per adottare una decisione definitiva sull'istanza di sospensione.

Va precisato che il ricorso in parola, notificato all'avvocatura distrettuale di Milano in data 28 dicembre 1990, perveniva a questo ministero soltanto in data 15 gennaio 1991, e cioè allorquando era già stata celebrata l'udienza per la trattazione dell'istanza preliminare di sospensione.

In data 18 gennaio 1991 questa amministrazione ha inviato al TAR, mediante telefax, copia del provvedimento di trasferimento e copia della nota in data 24 novembre 1990 del presidente della Corte d'appello di Milano e della nota in data 22 novembre 1990 del magistrato di sorveglianza, nelle quali veniva sottolineato che la conflittualità esistente tra il dirigente dell'UNEP ed il personale era ormai insanabile.

Inoltre, è stata inviata una relazione all'avvocatura generale dello Stato con la quale si chiede di proporre immediato appello avverso l'ordinanza di sospensione; altra relazione è stata inviata all'avvocatura distrettuale di Milano, alla quale è stato richiesto di resistere in giudizio, instando per

la riezione della domanda di sospensione e per il rigetto del ricorso. Dette relazioni sono state corredate di tutta la relativa documentazione, ivi compresa la relazione ispettiva.

Per completezza, si fa presente che, intervenuta l'ordinanza di sospensiva, lo Zefelippo, il quale a seguito del disposto trasferimento aveva goduto di un periodo di congedo per malattia, ha ripreso regolare servizio alla dirigenza dell'UNEP di Milano.

Questa amministrazione, allo stato, è in attesa delle determinazioni degli organi giurisdizionali chiamati a conoscere della vicenda.

Il Ministro ad interim di grazia e giustizia: Martelli.

CERUTI. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e per gli affari regionali e i problemi istituzionali. — Per sapere — premesso che:

è stato approvato il piano ASI per l'area di sviluppo industriale che individua nel comune di Patti, provincia di Messina, in contrada Ponte, ad est e ad ovest del torrente Timeto, un'area di sviluppo industriale;

l'area individuata si trova a ridosso degli argini del torrente Timeto e insiste pure, nel suo insieme, sulle falde freatiche che alimentano i pozzi utilizzati dall'acquedotto comunale per erogare la quasi totalità dell'acqua potabile ai cittadini di Patti;

la maggior parte degli impianti di depurazione esistenti per vari motivi non funzionano —:

quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, affinché siano rispettati i vincoli imposti dalla vigente normativa e in particolare dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985;

se il progetto in questione sia stato preventivamente sottoposto all'autorizzazione, vincolante ed obbligatoria, della competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali cosò come previsto dalla

legge n. 431 del 1985, interessando aree vincolate ai sensi dell'articolo 1 lettera c);

se risulti che, al fine di evitare rischi di inquinamento delle falde freatiche, le acque depurate vengano incanalate a valle dei pozzi usati a scopo potabile;

se risulti che sia intenzione dell'amministrazione comunale o del consorzio Area di sviluppo industriale procedere alla realizzazione di una strada di collegamento fra la strada statale n. 113 e la zona industriale che risulterebbe parallela ad un'altra strada, già finanziata dalla provincia di Messina, che collegherebbe la strada statale n. 113 con la zona interna fino a Taormina e per la quale sono già stati stanziati cinque miliardi per il primo lotto. (4-14348)

RISPOSTA. — *Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della regione siciliana sono esercitate dalla regione stessa.*

Pertanto questo ministero non può che riferire quanto comunicato dalla predetta regione — assessorato industria.

Il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale dell'ASI di Messina venne approvato, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale dell'urbanistica. Nessun ricorso a suo tempo venne presentato a seguito delle pubblicazioni del piano.

Il progetto, cui si riferisce l'interrogazione, riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione ed attrezzamento dell'agglomerato industriale di Patti dell'importo di lire 89.540.000.000 e corrisponde esattamente alle previsioni del piano regolatore vigente sia nella localizzazione sia nella previsione impiantistica.

Il succitato progetto prevede un notevole miglioramento delle condizioni ambientali del comune in quanto, rispettando il principio di polifunzionalità delle realizzazioni infrastrutturali del consorzio ASI di Messina prevede:

a) un impianto di depurazione abilitato al trattamento dei reflui civili del comune, reflui che, essendo il comune sprovvisto dell'impianto di depurazione, vengono in atto scaricati a mare aperto;

b) la salvaguardia ed il potenziamento delle disponibilità idriche del comune con la realizzazione di nuovi pozzi più a monte che, oltre a migliorare le disponibilità per la popolazione civile, saranno maggiormente al riparo da fenomeni di infiltrazione più volte segnalate sulla stampa locale.

Il progetto (in attesa di finanziamento sulla legge 64 del 1986) è munito di una relazione di impatto ambientale a cura, anche, di un professore ordinario della materia, che approfondisce la problematica ecologica e conclude positivamente per la realizzazione.

Il progetto in atto ha riportato con voto n. 16870 del 24 ottobre 1989 il parere favorevole del comitato tecnico regionale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, il quale, tra l'altro, ha precisato che la scelta dei piani d'insediamento è avvenuta in sede di piano particolareggiato dell'agglomerato di Patti, sicché il presente progetto è formulato nel pieno rispetto dei profili viari, dei tracciati e delle quote di terrazzamenti preordinati con tale strumento urbanistico approvato.

Occorre precisare, infine, che il progetto sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente richiedente tutti i pareri previsti soprattutto ai fini del rilascio della concessione edilizia.

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'interrogazione occorre precisare che nessuna sovrapposizione d'interventi finanziari viene a verificarsi in quanto, come già precisato dal comitato tecnico amministrativo regionale, l'accesso all'agglomerato industriale verrà assicurato esclusivamente attraverso la strada provinciale a scorrimento veloce Patti-S. Piero Patti, già appaltata, e la strada di collegamento tra la provinciale suddetta e l'agglomerato, già approvata in linea tecnica e finanziata da parte dell'assessorato regionale all'industria.

Pertanto la strada di collegamento con l'agglomerato industriale non ha alcuna at-

tinenza con la strada progettata dalla provincia di collegamento tra Patti e S. Piero Patti e ciò, ovviamente, a prescindere dall'opportunità d'isolare il traffico industriale dai traffici civili.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

CIMA e DONATI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

il 17 luglio nei pressi di Exilles (TO) si è verificato un gravissimo incidente sul lavoro a causa del crollo di una galleria di servizio utilizzata per i lavori di costruzione dell'autostrada Torino-Bardonecchia;

nel crollo sono stati travolti alcuni operai, alcuni dei quali sono stati feriti e risultano in gravi condizioni —:

la dinamica dell'incidente e le sue cause;

le eventuali responsabilità in ordine al mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione;

il numero di incidenti finora accertati nei cantieri aperti per la realizzazione dell'autostrada Torino-Bardonecchia, con la precisazione del numero dei lavoratori feriti e di quelli deceduti in seguito a tali incidenti;

se abbiano disposto, ciascuno per quanto di sua competenza, accertamenti per verificare l'eventuale esistenza di condizioni di subappalto dei lavori tali da consentire di aggirare le norme sulla sicurezza dei lavoratori e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

se, in seguito al gravissimo incidente, sia stato disposto il sequestro del cantiere e il blocco dei lavori al fine di evitare ulteriori vittime e di impedire eventuali occultamenti di prove rilevanti ai fini dell'accertamento delle responsabilità;

se, infine, il Ministro dei lavori pubblici intenda disporre accurate verifiche

per accertare la tenuta dei tratti in galleria attualmente in costruzione o già aperti al traffico, al fine di garantire la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti, anche tenendo conto dei crolli avvenuti nel passato e del problema delle rilevanti infiltrazioni di acqua che avevano reso inutilizzabile per parecchio tempo una galleria appena ultimata. (4-20854)

RISPOSTA. — *La costruzione del collegamento autostradale Bardonecchia-Rivoli è stata affidata, con convenzione del 16 febbraio 1984 n. 17748, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 10 maggio 1984 n. 1341, dall'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) alla SITAF Spa, società italiana traforo-autostradale del Frejus.*

In data 18 Maggio 1985 le ditte INC Spa, impresa Italo Bartoletti costruzioni Spa, impresa Armando Torri Spa, impresa Longarini Alfredo e figli e impresa Molinari Antonio, assegnatarie dei lotti 1 - 2 e 3 del 3° tronco, hanno costituito la società per azioni denominata CAF costruzioni autostradali del Frejus, avente per oggetto l'esecuzione dei lavori suddetti.

Alla CAF che dall'8 febbraio 1988 ha provveduto a modificare la denominazione sociale in CAF - costruzioni autostradali e ferrovie Spa - sono stati subappaltati anche i lavori dei lotti 4-5-10-11-12-13-14 e 15 del 3° tronco del tratto autostradale in terreno montuoso da Susa a Deveys.

Alla suddetta società che attualmente occupa 300 dipendenti) è stata affidata l'esecuzione diretta dei lavori di scavo delle gallerie, la realizzazione del rivestimento delle stesse e la costruzione delle pile di sostegno dei viadotti.

A ditte specializzate del settore, aventi propria autonomia di gestione ed esercizio, sono stati invece, subappaltati i lavori di rimozione del materiale di scarico, di impermeabilizzazione delle gallerie, di consolidamento di pareti e di costruzione e posa in opera degli elementi (conci) costituenti il piano viabile dei viadotti.

Ogni subappalto è stato autorizzato regolarmente dalla committente SITAF, in conformità alle disposizioni della legge 23 dicembre 1982 n. 936.

L'infortunio occorso ad alcuni operai nei pressi di Exilles (TO) si è verificato il giorno 17 luglio 1990, alle ore 7,30 circa, all'interno della galleria di servizio (finestra) della galleria del CELS.

Detta galleria è costituita da due canne, una per ogni senso di marcia, scavate parallelamente tra di loro a distanza di circa 40 metri l'una dall'altra.

Mentre erano in corso i lavori di realizzazione sul paramento destro della traversa di servizio a progressivi metri 260 dalla finestra e si stava procedendo alle operazioni di pacchinaggio delle ultime due centine posate, tra le progressive metri 8-10, improvvisamente, senza alcun segno premonitore, si staccavano dalla volta dei blocchi che dapprima investivano le centine indi il carro di servizio sul quale stavano operando gli addetti provocandone la rotazione sul fianco. Il personale impiegato, in numero di quattro operai, a seguito dello sbalzamento e della quantità di materiale detritico staccatosi dalla volta che li ha parzialmente investiti ha riportato danni fisici tali da essere ricoverato in numero di tre unità presso gli ospedali della zona mentre, per il quarto addetto, dopo le opportune medicazioni si è proceduto, da parte del personale sanitario preposto, alle dimissioni dal luogo di cura.

Successivamente all'accaduto e per un periodo di ore due intercorrenti tra le 8 e le 10 sempre dello stesso giorno, si sono susseguiti ulteriori franamenti che hanno via via demolito l'intera armatura di sostegno di prima fase (chiodi, centine, rete e calcestruzzo proiettato) sino ad ostruire completamente il cavo.

Dei quattro feriti, uno è già rientrato in servizio e gli altri rientreranno entro il corrente mese di febbraio, tutti senza postumi fisici.

I funzionari dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eseguite le ispezioni e gli accertamenti del caso, non hanno contestato omissioni o irregolarità.

Le attività lavorative in questione erano svolte direttamente dalla ditta appaltatrice e non in regime di subappalto.

Per quanto concernono gli incidenti verificatesi nel corso dei lavori di costruzione della autostrada Torino - Bardonecchia, i più significativi sono stati;

Lotto n. 6

Fuoriuscita di strada e ribaltamento di un autocarro per trasporto di terra, con conseguente decesso dell'autista. L'attività lavorativa non si svolgeva in regime, di subappalto. Non c'è stato sequestro di cantiere, né blocco dei lavori.

Lotto Nodo di Borgone

Cedimento parziale della attrezzatura di varo dei conci prefabbricati di un viadotto con conseguente ferimento di quattro operatori, di cui due ricoverati e dimessi nella stessa giornata, uno dimesso dopo due giorni, e il quarto dopo dieci giorni.

L'attività lavorativa in questione era svolta direttamente dalla ditta appaltatrice e non in regime di subappalto. L'attrezzatura è rimasta a disposizione dell'autorità giudiziaria per sei giorni.

Lotto n. 14

Decesso di un operaio a seguito di caduta durante le operazioni di disaggio del fronte di scavo in galleria.

L'attività lavorativa era svolta direttamente dalla ditta appaltatrice, e non in regime di subappalto. Non ci sono stati provvedimenti di sequestro o di blocco del cantiere.

Lotto n. 31

Decesso di un operaio durante le operazioni di messa a punto di una macchina perforatrice per pali, per fatti meccanici (rottura di un cavo). L'attività in questione era svolta da ditta subappaltatrice; il regime di subappalto era regolarmente autorizzato. La macchina è tuttora sotto sequestro. I lavori del cantiere non sono stati sospesi.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

CIMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli affari sociali.
— Per sapere — premesso che:

al signor Giuseppe Fucci, collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età dal 1° ottobre 1989 dall'Istituto nazionale di statistica, a tutt'oggi non risultano liquidati taluni emolumenti corrisposti al personale in servizio;

in particolare, il signor Fucci risulta creditore degli aumenti stipendiali derivanti dall'inquadramento nei nuovi livelli (corrisposti al personale in servizio nel mese di marzo scorso) nonché del saldo del compenso incentivante 001400zrelativo all'anno 1989 (corrisposto al personale in servizio nel mese di aprile 1990);

con nota del 26 aprile 1990, la sezione dell'Unione sindacale italiana (USI) operante presso l'Istat, cui il Fucci aderisce, ha richiesto allo stesso Istat spiegazioni in merito alla mancata corresponsione di quanto spettante all'ex dipendente;

con nota 3050 del 22 maggio 1990, l'Ente presieduto dal professor Guido Mario Rey ha fatto presente che la liquidazione era in corso, con procedura manuale;

a tutt'oggi, nonostante siano passati più di due mesi dalle formali assicurazioni dell'Istat, le operazioni manuali di liquidazione non risulterebbero ancora ultimate —:

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per indurre l'Istat, dotato di sofisticate apparecchiature elettroniche e di specifici programmi informatici (acquistati tutti col rigoroso sistema della trattativa privata) ad avere maggior rispetto per il personale collocato in quiescenza che ha dedicato gran parte della propria esistenza al servizio dello Stato con alto senso di onestà e con grande attaccamento al dovere. (4-21038)

RISPOSTA. — *Al signor Fucci, in riposo dal 1° ottobre 1989, sono state già corrisposte sia le anticipazioni del trattamento pensionistico, sia la liquidazione dell'indennità di buonuscita.*

Per quanto riguarda le ulteriori corresponsioni delle somme a credito derivanti dal saldo del compenso incentivante, degli arre-

trati derivanti dall'inquadramento del personale nei nuovi livelli e degli emolumenti derivanti dal conteggio dell'anzianità pregressa, si fa presente che per il primo credito l'istituto ha già provveduto al pagamento.

Per quanto riguarda l'erogazione degli altri emolumenti è stato precisato che solo di recente l'ISTAT e il dipartimento della funzione pubblica hanno concordato i criteri per la definizione del relativo calcolo.

La complessità delle procedure da seguire per l'adozione degli atti di spesa non consente l'applicazione generalizzata di sistemi automatizzati per il calcolo di emolumenti spettanti a singole unità con posizioni di carriera e con conguagli fiscali differenziati, e, pertanto, si rendono necessari tempi tecnici più dilatati.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

CIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

con comunicato n. 53 del 14 settembre 1989, l'Istituto nazionale di statistica, presieduto dal professor Guido Mario Rey, ha soppresso il fondo per le opere di assistenza 001500da favore del personale (FOAP), finanziato, dal 1968, esclusivamente dai dipendenti dello stesso Istat, ma amministrato da un consiglio, non elettivo, composto da funzionari e sindacalisti;

tale decisione è stata adottata a seguito di una energica azione condotta dalla sezione sindacale dell'U.S.I. — unione sindacale italiana — operante presso l'Istat nonché da diverse centinaia di dipendenti, stanchi di vedersi decurtata la busta paga di una quota pari allo 0,50 per cento dell'80 per cento dello stipendio, senza che a ciò l'Istat fosse autorizzato da un'apposita disposizione di legge (l'articolo 112 del regolamento interno dell'Istat che istituiva il FOAP era stato abrogato dall'articolo 100 del nuovo regolamento per il perso-

nale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 1967);

dal 1968 al 1989, l'Istat non aveva mai provveduto ad affiggere all'Albo i rendiconti del FOAP nonché l'elenco dei beneficiari delle erogazioni (oltre un miliardo di lire!);

gli amministratori del suddetto FOAP non erano mai stati eletti dal personale bensì scelti dall'Istat tra propri funzionari di fiducia e tra sindacalisti aderenti alle organizzazioni CGIL, CISL, UIL e CISNAL;

per l'Istat, la ritenuta sulla busta paga sotto la voce « FOAP » veniva effettuata a norma di legge (vedasi la pubblicazione « L'attività dell'Istat nel 1987 » — pagina 131 — paragrafo Gestioni Speciali);

una petizione, sottoscritta nel marzo 1987, con la quale oltre duecento dipendenti chiedevano la soppressione del FOAP o, quantomeno, che fossero resi pubblici gli elenchi dei beneficiari delle erogazioni, era stata completamente ignorata dall'ente di stato;

l'Istat, prima di decretare la soppressione del fondo assistenziale, ha sottoposto la questione all'Avvocatura generale dello Stato che, con nota n. 56728 del 27 luglio 1989, pur riconoscendo che la ritenuta sulla busta paga non potesse essere legittimata dall'articolo 112 del regolamento interno del 15 gennaio 1930 (in quanto abrogato dall'articolo 100 del regolamento per il personale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 1967), stabiliva, con una interpretazione alquanto singolare, che la ritenuta in questione poteva ritenersi legittima in quanto fondata sul « ...consenso da parte dell'amministrazione e dei suoi dipendenti... »;

l'Avvocatura mostrava, però, di non essere al corrente che l'Istat non solo, fino ad allora, aveva considerato valido il disposto dell'articolo 112 del vecchio regolamento interno, ma aveva altresì ignorato la petizione sottoscritta nel marzo 1987 da oltre duecento dipendenti con la quale si

chiedeva la soppressione del fondo, nonché una nota sottoscritta dal responsabile CGIL-Istat il 21 febbraio 1986, con la quale si dimostrava la illegittimità della ritenuta e si chiedeva, al contempo, la cessazione della stessa;

all'atto della soppressione del fondo, risultavano giacenti sul c/c BNL n. 207762 oltre 80 milioni di lire, la cui restituzione sarebbe stata richiesta da diverse centinaia di dipendenti, unitamente alle ritenute operate sulle loro buste-paga dal 1968 al 1989 (oltre un miliardo di lire);

con nota n. 10418 del 12 giugno 1990, inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio del Ministro per gli affari regionali e le questioni istituzionali (consegnata, per conoscenza, alle organizzazioni sindacali operanti all'Istat), il presidente dello stesso Istat ha richiesto al Presidente del Consiglio l'emanazione di un decreto con il quale sopprimere definitivamente il FOAP (come se l'articolo 100 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 1967 lo avesse soppresso solo temporaneamente!) ed autorizzare il travaso delle somme giacenti sul c/c BNL n. 207762 sul conto n. 5/13013 — tesoreria provinciale dello Stato — da destinarsi, successivamente, a sussidi a favore del personale;

dopo la soppressione del FOAP, i sussidi a favore del personale vengono erogati direttamente dall'amministrazione, con fondi attinti dal bilancio dell'Istat, come previsto (e mai applicato!) da anni dall'articolo 91/bis del regolamento per il personale;

in data 19 luglio 1990, il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, accoglieva in pieno la richiesta avanzata dall'Istat ed emanava un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il suddetto decreto, sottoscritto dal Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali e non dal Presidente del Consiglio, non veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, non veniva sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti (come avvenuto per il

decreto istitutivo del FOAP, nel lontano 20 agosto 1943 !) e non veniva neppure affisso all'albo dell'Istat. In pratica, ai dipendenti dell'Istat, non essendo stato notificato in alcun modo il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, veniva ingiustamente preclusa ogni possibilità di poter eventualmente impugnare l'atto amministrativo dinanzi al TAR del Lazio, nei termini stabiliti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 —

se non debba essere considerato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 1990 dal momento che non risulta che il Presidente del Consiglio abbia delegato il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali a sottoscrivere tale atto in sua vece; né tale facoltà sarebbe concessa dal punto 10) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1989 con il quale il Ministro in questione è stato delegato dallo stesso Presidente del Consiglio a vigilare sull'Istat e sul sistema statistico nazionale, curando i conseguenti adempimenti. A parere dell'interrogante, il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali avrebbe dovuto proporre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri « abrogativo » del FOAP ed, eventualmente, controfirmarlo;

se si ritenga opportuno istituire una commissione d'inchiesta amministrativa che accerti:

a) come sia stato possibile operare, per oltre vent'anni, una ritenuta sulla busta-paga dei dipendenti dell'Istat senza che vi fosse una disposizione di legge al riguardo e senza che sia stato mai richiesto un consenso, anche verbale, agli stessi dipendenti, molti dei quali, a tutt'oggi, continuano ad ignorare il significato e l'esistenza del FOAP;

b) i criteri di gestione e di amministrazione di oltre un miliardo di lire ritenuto ai dipendenti Istat sotto la voce « FOAP »;

c) le ragioni che hanno indotto l'Istat ad ignorare la petizione sottoscritta

da oltre 200 dipendenti nonché la nota del responsabile CGIL-Istat, miranti entrambe ad ottenere la soppressione del FOAP;

d) la legittimità di un'operazione che ha comportato l'incameramento d'autorità da parte dell'Istat di una somma di oltre 80 milioni di lire di proprietà esclusiva di tutti i dipendenti, senza alcun consenso da parte dei dipendenti stessi;

e) le ragioni che hanno indotto l'Istat non solo a non restituire ai propri dipendenti il « mal tolto » (oltre un miliardo di lire) ma neppure ad indire un referendum tra tutto il personale per individuare la destinazione da dare agli oltre 80 milioni giacenti sul c/c BNL n. 207762, ritenuti sulla base di un « comune consenso » che la stragrande maggioranza dello stesso personale dell'Istat è sicura di non aver mai concesso. (4-21450)

RISPOSTA. — Si osserva, preliminarmente, che, come risulta con chiarezza nella motivazione del decreto, lo scioglimento del fondo per le opere di assistenza a favore del personale (FOAP) è stato adottato per assecondare proprio quell'aspirazione nutrita dal personale, cui fa riferimento l'interrogante.

Riguardo alle signole questioni sollevate con l'interrogazione cui si risponde, si fa presente quanto segue.

Allo scioglimento si è provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è noto che, a differenza del decreto del Presidente della Repubblica, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tranne nel caso in cui comporti oneri per l'Erario, non è soggetto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti. Né si è ritenuto che lo stesso andasse sottoposto a specifiche forme di pubblicità, la mancanza delle quali comunque, non può in alcun modo avere precluso la proposizione del ricorso del giudice amministrativo, poiché i relativi termini decorrono, in casi del genere, dalla data di conoscenza del provvedimento.

A differenza di quanto afferma l'interrogante, si ritiene che l'adozione del decreto in questione ben rientri tra le facoltà connesse con la delega rilasciata al ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed

è, comunque, appena da sottolineare al riguardo che il delegante — unico organo realmente interessato a prevenire ed a contrastare gli assunti eccessi nell'esercizio della delega da parte del delegato — non ha mai sollevato alcun dubbio al riguardo.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione la gestione delle residue disponibilità dell'ex — FOAP è stata fatta rientrare in quella del bilancio dell'ISTAT e ciò, oltre che in aderenza al mutato regime normativo, anche per soddisfare esigenze di trasparenza ed oggettività nell'impiego di tali fondi che, comunque, non verranno incamerati dall'ISTAT, ma saranno destinati, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ad interventi a favore del personale dell'istituto.

Non risultano sussistere i presupposti che legittimino o rendano opportuna la nomina di una commissione d'inchiesta amministrativa sulla gestione del FOAP.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

CIMA e SCALIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la rubrica radiofonica del GR1 « Codice verde » è stata recentemente sospesa;

in conseguenza di tale sospensione lo spazio che viene dedicato, all'interno del mondo RAI, all'informazione di carattere ambientale si è ulteriormente ridotto, scendendo a livelli estremamente bassi nonostante la gravità delle emergenze ambientali che quotidianamente compaiono;

la sospensione della rubrica « Codice verde » sta anche determinando il verificarsi di condizioni di lavoro diverse da quelle contrattualmente pattuite tra la RAI e la giornalista Lucilla Quaglia, la quale, pur essendo in possesso di un contratto di collaborazione con il GR1 che prevede la messa in onda di 16 articoli mensili all'interno della suddetta rubrica, non può evidentemente prestare la sua collaborazione alle condizioni previste;

il contratto di collaborazione della suddetta giornalista scadrà il 31 dicembre 1990 e ad un mese e mezzo dalla fine della collaborazione gli unici articoli che riesce a mandare in onda fanno parte della rubrica agricola trasmessa la domenica mattina, per un totale di quattro articoli al mese, corrispondenti ad appena un terzo di quanto previsto dal contratto —:

se intenda accertare l'eventuale esistenza di discriminazioni da parte della RAI nei confronti della giornalista citata in premessa, anche in considerazione del fatto che la decisione sull'eventuale riconferma del contratto di collaborazione spetta al direttore della testata e che su tale decisione non potrà non pesare la scelta dello stesso direttore relativa alla sospensione della rubrica. (4-22628)

RISPOSTA. — Il contratto di lavoro giornalistico a tempo determinato sottoscritto dalla signora Lucilla Quaglia con la RAI (con decorrenza 2 marzo 1990 e scadenza 31 dicembre 1990), prevedeva la effettuazione di 16 prestazioni mensili consistenti in testi, servizi ed interviste da destinare alla rubrica Ecologica ed Inquinamento: scienze del domani del GR1, con un compenso di lire 2.000.000 mensili lorde.

Le prestazioni della signora Quaglia sono state in un primo tempo regolarmente utilizzate nel notiziario delle ore 19,00.

Dal 14 ottobre 1990, con la ripresa autunnale, ha preso il via lo speciale GR1 Agricoltura Ambiente in onda la domenica mattina e, nell'ambito di tale trasmissione, sono state utilizzate le prestazioni dell'interessata. Si era determinata, infatti la necessità di togliere dal GR serale alcune rubriche secondarie (fra le quali quella curata dalla signora Quaglia) per limitare la durata del notiziario nei rigidi limiti di orario, al fine di non danneggiare altre trasmissioni e tutto il palinsesto serale.

Lo spostamento di rubriche dal GR1 ad altre trasmissioni è stato tassativamente dettato da un intervento del Direttore Generale che ha provocato lo sfondamento di rubriche marginali, come quella ecologica, rispetto alle notizie e argomenti di massimo interesse politico e di attualità.

Considerata, peraltro, la discrezionalità dell'Ente nel predisporre durata e contenuto dei programmi, non si ravvisano elementi sui quali basare il preteso comportamento discriminatorio dell'azienda nei confronti della giornalista.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

CIMA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 56 del 1989 istituisce l'Ordine professionale degli psicologi e prevede, agli articoli 32 e 33, le norme di carattere transitorio atte a regolamentare la sua prima applicazione;

la circolare 13 novembre 1990 della direzione generale ospedali, divisione III, n. 900.3/Contr.1/E2, affronta la questione dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero sull'ammissibilità o meno ai concorsi per psicologo nelle UUSSLL di candidati non in possesso di iscrizione all'ordine professionale degli psicologi di cui alla legge n. 56 del 1989, attualmente in via di formazione;

secondo la citata circolare la richiesta, come requisito di ammissibilità, di iscrizione ad un albo in via di formazione opera una discriminazione illegittima fra coloro che attualmente sono iscritti e coloro che non lo sono, non perché non ne hanno diritto, ma perché in attesa che sia completata la prassi richiesta dalla legge, che prevede tappe differenziate per l'attuazione dell'albo;

la maggior parte delle USL, considerando invece completamente applicata la legge citata, escludono dalla partecipazione ai concorsi coloro che, pur essendo in possesso dei titoli richiesti, non sono attualmente iscritti negli elenchi nominativi regionali provvisori in quanto non rientranti negli articoli 32 e 33;

la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che una lettura restrittiva dell'articolo 32 della legge citata e dell'ar-

ticolo 158 del decreto ministeriale 31 gennaio 1982 crea situazioni di contraddittorietà in quanto alcuni psicologi, riconosciuti tali dalla prima applicazione della legge n. 56 del 1989 in base agli articoli in questione non potrebbero accedere ai concorsi pubblici a causa dei limiti temporali imposti dall'articolo 158 di cui sopra —:

se non ritenga opportuno ed urgente provvedere ad integrare una circolare integrativa di quella del 13 novembre 1990 per precisare e chiarire i termini della questione sollevati in premessa, al fine di definire in materia un quadro normativo di riferimento certo e valido su tutto il territorio nazionale;

se, in sede di integrazione della circolare interpretativa, intenda cogliere l'opportunità di chiarire, fermo restando il fatto che il possesso della laurea in psicologia costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi:

a) che le norme previste dall'articolo 158 del decreto ministeriale 11 gennaio 1982 e dall'articolo 32 della legge n. 56 del 1989 debbono considerarsi tra loro complementari, nel senso che l'iscrizione nell'elenco nominativo regionale costituisce titolo di ammissione in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 158;

b) che per coloro che sono in attesa che sia espletata la sessione speciale per titoli (prevista dall'articolo 33) è consentito l'accesso ai concorsi con riserva da sciogliersi al momento dell'accesso negli elenchi nominativi regionali. (4-23566)

RISPOSTA. — *Il problema prospettato con l'atto parlamentare cui si risponde è da tempo all'attenzione dei competenti Servizi degli Ospedali di questo Ministero, che è ben consapevole delle difficoltà di integrazione fra le norme che regolano l'accesso degli psicologi nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1982, e quelle della recente legge n. 56 del 1989, che — come correttamente ricordato nell'interrogazione — ha istituito l'Ordine professionale degli psicologi, stabilendo negli articoli 32 e 33 le*

disposizioni di carattere transitorio per la sua prima applicazione.

Ciò ha indotto i competenti uffici ad avviare tutto un complesso lavoro di individuazione e di verifica delle varie problematiche in concreto connesse a tale ordinamento applicativo — di cui la lettera circolare n. 900.3/Contr.1/E2 richiamata dall'interrogante costituisce già una prima espressione — proprio nell'intento di fornire al più presto chiari ed espliciti criteri interpretativi ed applicativi ai quali informare in prospettiva il rapporto di lavoro di tale figura professionale nel servizio sanitario nazionale, per quanto riguarda l'accesso come pure per la successiva progressione in carriera.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

COLOMBINI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nell'isola di Pantelleria esiste una e una sola ricevitoria per il gioco del Totocalcio, Enalotto e Totip. Ciò comporta notevoli disagi, dovuti al fatto che essa è situata in un locale angusto (un metro quadro circa pieno di tabacchi) per cui, per giocare, si creano lunghe file sulla strada;

non riesce a fare fronte alle necessità date dalla presenza, oltreché degli abitanti dell'isola, di circa 50 mila turisti nei 3-4 mesi estivi e dalle numerose forze militari e dell'ordine che insistono stabilmente a Pantelleria;

fu quindi avanzata alle competenti autorità, fin dal marzo del 1986, la richiesta di apertura di una seconda ricevitoria;

l'ufficio competente dette, allora, risposta negativa sulla base di criteri generali e non tenendo conto delle particolari condizioni dell'isola e delle reali necessità che vanno invece attentamente valutate e considerate;

a sostegno della richiesta di apertura di una seconda ricevitoria oltre 500 citta-

dini dell'isola hanno firmato un argomentato esposto inviato al CONI nazionale e regionale —:

se non intendano intervenire affinché siano rimossi gli ostacoli che si frappongono all'accoglimento della richiesta, andando cosò incontro alle necessità dell'isola, con vantaggio e soddisfazione per i cittadini e probabilmente anche per le casse del CONI. (4-21579)

RISPOSTA. — *Recentemente è stato effettuato dalla divisione concorso pronostici di Palermo, uno specifico sopralluogo nell'isola, per accertare l'idoneità dei locali degli esercenti aspiranti alla concessione della ricevitoria per il gioco del Totocalcio ed Enalotto.*

Pertanto la concessione sarà decisa entro breve tempo, dopo le valutazioni delle idoneità, secondo un esame comparativo, da parte della competente commissione della direzione centrale concorsi pronostici del CONI.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

l'associazione pendolari novesi ha più volte avanzato lagnanze per gli inconvenienti registrati nel servizio relativo ai treni sulle direttrici Alessandria-Genova, Alessandria-Milano e Alessandria-Torino;

tali inconvenienti vanno dal mancato rispetto degli orari, alla soppressione di alcuni treni locali (in occasione dei campionati mondiali di calcio), all'insufficienza dei collegamenti, alle condizioni igieniche deprecabili esistenti specialmente sui treni della direttrice Torino;

risultano particolarmente gravi detti inconvenienti, anche in considerazione del considerevole numero degli utenti interessati ai suddetti treni —:

quali provvedimenti intenda adottare nell'immediato affinché si pervenga a porre rimedio a tale disservizio. (4-20599)

RISPOSTA. — *L'ente ferrovie dello Stato nel premettere che sono in atto proficui reciproci rapporti di informazione e collaborazione tra la locale associazione pendolari e le sedi compartimentali delle ferrovie preposte ai collegamenti ferroviari interessanti Novi Ligure fa presente che nei primi sei mesi del corrente anno, sul tratto di linea Torino-Alessandria-Novì Ligure e viceversa, l'85 per cento dei treni pendolari ha viaggiato in orario o con ritardo compreso nei 5 minuti; sul tratto Novi Ligure-Genova e viceversa, i treni pendolari che hanno viaggiato in orario o con ritardo fino a 5 minuti sono stati circa il 95 per cento.*

Per quanto concerne i treni a lungo percorso interessanti dette linee, l'andamento è stato meno soddisfacente soprattutto a causa di ritardi già precedentemente accumulati; comunque, nel tratto Torino-Alessandria-Novì Ligure, il 98 per cento dei treni ha viaggiato con ritardo compreso fra zero e 15 minuti di cui il 58 per cento in orario o con ritardo massimo di 5 minuti.

Riferisce inoltre l'ente di non aver proceduto a soppressioni di treni locali durante il periodo dei campionati mondiali di calcio ad eccezione dei treni 6107 (Alessandria p. 6,33 - Genova a. 7,52) e 11312 (Genova p. 17,50 - Alessandria a. 19,15) la cui sospensione, peraltro, era già stata prevista dall'orario generale ufficiale: il primo dall'11 al 26 giugno ed il secondo dal 9 al 25 giugno.

Il provvedimento è stato determinato dalla necessità di reperire materiale atto a fronteggiare le prevedibili temporanee maggiori esigenze nelle aree più direttamente interessate dall'avvenimento.

Sulla direttrice Torino-Alessandria-Novì Ligure circolano nell'arco della giornata 16 treni di cui 8 con relazione diretta Torino-Novì Ligure ed 8 con coincidenza ad Alessandria; in senso inverso circolano 19 treni, di cui 10 con relazione diretta e 9 con coincidenza ad Alessandria.

Con l'orario invernale in vigore dal 30 settembre 1990) sono stati istituiti due nuovi treni (33821 e 33822) fra Novi Ligure e Genova ed è stato modificato l'orario del treno locale 6099 (Alessandria-Novì Ligure), sulla base delle richieste dell'associazione pendolari novesi.

Inoltre, sempre in accoglimento di specifica richiesta di tale associazione, al fine di agevolare il rientro dei pendolari nel tardo pomeriggio nei propri luoghi di residenza, il treno 2265, Milano-Voghera, sarà attestato a Tortona dove arriverà alle ore 19,48.

In tale stazione i viaggiatori potranno trovare adeguata coincidenza col treno 6085 (Tortona-Novì Ligure).

L'ente poi ritiene opportuno evidenziare che le condizioni igieniche delle carrozze adibite al traffico pendolare possono essere considerate soddisfacenti.

Non altrettanto invece per i treni che servono dette linee dopo aver effettuato un lungo percorso. Infatti - precisa l'ente - su tali convogli la clientela, in viaggio per molte ore, consuma anche i pasti con conseguente produzione di rifiuti che si accumulano durante il percorso. Purtroppo, in tali casi, pur avendo le ferrovie sperimentato l'impiego di squadre volanti di pulizia, non si è avuto un esito positivo per le difficoltà incontrate nell'effettuare la pulizia delle carrozze in presenza dei viaggiatori.

Assicura comunque l'ente di tenere in costante considerazione il problema al fine di trovare idonee soluzioni.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere in sede ONU per annullare la risoluzione 3379-30 del novembre 1975 che equipara il sionismo al razzismo. In questo senso infatti il Governo italiano è stato impegnato da una risoluzione della Commissione Esteri della Camera, approvata nel maggio 1989.*

(4-23056)

RISPOSTA. — *È ben nota nella comunità internazionale la posizione del Governo italiano relativamente al merito della risoluzione n. 3379 del 1975 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, che equiparò nella sostanza il sionismo al razzismo.*

Giova ricordare a questo proposito che nel corso della 44ª sessione dell'assemblea generale tenutasi nell'autunno del 1989, il

Ministro degli esteri stesso si espresse a nome del paese in favore del superamento di tale risoluzione.

Da ultimo, in qualità di presidente di turno della comunità europea, il Governo ha inteso avviare — nel quadro delle procedure di cooperazione politica — una verifica della posizione dei partners in ordine all'eventualità di abrogare la risoluzione 3379 nel corso della 45^a sessione dell'assemblea generale dell'ONU. Dalla ricognizione è emersa l'auspicabilità di principio della revoca, ma, al contempo, la difficoltà politica ad intraprendere un'immediata iniziativa in tale direzione.

La stessa amministrazione americana notoriamente sensibile alla tematica in argomento —, ha ritenuto che una eventuale iniziativa tesa ad ottenere la revoca della risoluzione n. 3379 del 1975, sarebbe stata di incerta riuscita, atteso che, quand'anche il testo finale da sottoporsi all'assemblea generale avesse ottenuto il numero di voti necessari ai fini abrogativi, avrebbe altresì verosimilmente contenuto elementi estranei alla questione, il cui inserimento nel testo era già stato prospettato da taluni paesi avversari di Israele.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

DE CARLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale punto si trovi la stesura delle disposizioni attuative della legge 2 maggio 1990, n. 104 sulle servitù militari, in particolare quelle attinenti l'articolo 5. Le applicazioni delle suddette norme sono particolarmente attese dalle imprese artigiane e commerciali delle regioni maggiormente oberate da servitù militari, in particolar modo la regione Friuli-Venezia Giulia, dove le suddette aziende hanno investito notevolmente, per ammodernarsi e far fronte alle nuove opportunità aperte dell'articolo 5 della suddetta legge e dove, purtroppo, il ritardo maturato nella emissione delle suaccennate norme attuative provoca l'indizione, anche recente, di appalti senza l'applica-

zione della riserva prevista dalla legge n. 104 del 1990, più volte reclamata.

(4-21002)

RISPOSTA. — *La questione cui l'interrogante fa riferimento si inserisce nel più ampio problema sollevato, con riferimento alla riserva del 30 per cento in favore del Mezzogiorno, dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 1990 con la quale si afferma che l'articolo 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale che riserva a imprese di determinate regioni percentuali nei pubblici appalti.*

Questa decisione comunitaria, interpretativa del Trattato, fa sorgere una serie di problemi e innanzitutto quello del coordinamento tra l'ordinamento dello Stato e quello della Comunità, secondo le previsioni del Trattato di Roma, la cui osservanza forma oggetto, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, di una speciale, piena e continua garanzia, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione. Da ciò consegue l'immediata applicabilità non solo delle norme del Trattato e dei regolamenti ma anche delle sentenze interpretative degli stessi.

Sono allo studio soluzioni appropriate del complesso delicato problema. Nelle more, non si è ritenuto di poter continuare e procedere con il sistema attuale di preferenze.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

FERRARINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se è venuto a conoscenza che l'Istituto del commercio estero (ICE), senza esperire alcuna indagine diretta, senza chiedere elementi e dati di rilievo ai possibili interessati, avrebbe deciso di trasferire la sua sezione agro-alimentare presso l'Agricenter (Fiera di Verona);

se non ritiene che le scelte sui punti di convergenza economica, come quella alimentare, dovrebbero essere fatte alla luce del sole e attraverso un esame più ampio dei possibili candidati. (4-21607)

RISPOSTA. — Sulla base di quanto emerge dalla relazione presidenziale al bilancio di previsione dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per il 1991, non risulta che l'ICE abbia intenzione di trasferire la propria sezione agricola speciale presso l'Agricenter di Verona. Risulta invece che l'istituto ha in programma di istituire in detta città un centro di formazione, promozione ed assistenza per le imprese, da ubicarsi nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dall'ente fiera e destinato a fungere da struttura operativa distaccata della sezione suddetta.

Nella medesima relazione al bilancio di previsione viene precisato che tale struttura deve essere intesa come adeguato supporto specializzato per la proiezione verso l'estero delle attività del settore alimentare nazionale.

L'iniziativa, unita ad altre similari, consentirebbe — a detta dell'istituto — di cominciare a dare attuazione alla nuova strategia della Rete Italia in base alla quale gli uffici dell'ICE dovrebbero essere dislocati in vari centri regionali in funzione della loro specializzazione merceologica.

Questo ministero, con nota protocollo n. 211014 del 12 gennaio 1991, si è limitato ad approvare il bilancio preventivo dell'istituto per l'anno 1991, riservandosi ogni valutazione al momento in cui venga formalmente deliberata la ristrutturazione della Rete Italia in relazione alle caratteristiche specifiche delle strutture produttive e commerciali locali.

Il Ministro del commercio con l'estero: Ruggiero.

GELPI, TORCHIO e ANTONUCCI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

1) il 23 ottobre 1969 veniva costituita con atto del notaio Pignatti di Milano Italfin — Italiana Fiduciaria Investimenti S.p.A. — iscritta al tribunale di Milano reg. soc. n. 792223, autorizzata a svolgere l'attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto n. 531 del 1940, con

decreto ministeriale 9 novembre 1970, pubblicato sulla *Gazzette Ufficiale* n. 305 del 2 dicembre 1970, sede legale e 002600uffici in Milano — via Leopardi, 2, oggetto sociale a norma dell'articolo 2 dello statuto erano funzioni fiduciarie e di revisione, assunzione dell'amministrazione di beni per conto di terzi, operazioni mobiliari e immobiliari oltre ad assumere direttamente o indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società con interesse affine o analogo al proprio;

2) con delibera n. 2038 del 12 marzo 1986 la Consob deliberava l'autorizzazione alla sollecitazione di pubblico risparmio alla Ifid S.p.A., operante in esclusiva per la distribuzione dei servizi fiduciari offerti dall'Italfin;

3) il bilancio consolidato dal gruppo Italfin del 1986 non fu certificato dalla società di revisione Price Waterhouse;

4) nel gennaio 1987 il Ministero dell'industria nominava ispettore alla società, a causa della mancata certificazione, il professor G. Battista Curami, docente di diritto amministrativo. Tale ispezione, nell'agosto dello stesso anno, a tutela dei risparmiatori è resa permanente dal Ministero dell'industria e viene concordato un piano di estinzione della massa fiduciaria che ammontava all'epoca a circa 90 miliardi, con termine gennaio 1992;

5) nel luglio 1987, in presenza dell'ispettore ministeriale, la Italfin e la controllata Inifin sono cedute alla Coinvest S.p.A. di Brescia;

6) nel maggio 1988 il termine del piano di estinzione (1992) viene ridotto al dicembre 1989 con possibile sconfinamento ai primi mesi del 1990;

7) nell'ottobre 1988, sempre in presenza di commissario permanente, la Coinvest S.p.A. nella persona di Maurizio Dusi, presidente e amministratore delegato, cedette nelle mani del Gruppo Ravelli (Luciano Ravelli, Gruppo Costruttori BS, e altri) il 75 per cento della Italfin mentre il 25 per cento era intestato alla Finanziaria S. Biagio (fratelli Cova e Cordani);

8) il 20 giugno 1989 l'Italfin tornava alla Omega 4, società del gruppo Dusi di Brescia, fallita poi il 30 dello stesso mese, mentre la Coinvest l'aveva preceduta nel fallimento all'inizio del 1989;

9) in data 26 giugno 1989 con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1989 minindustria poneva in liquidazione coatta amministrativa la Italfin S.p.A., mentre successivamente, seguivano la stessa sorte la Fiprim S.p.A., Inifim S.p.A. e Isvitur S.p.A.. Liquidatori erano nominati il professor G. Battista Curami (già ispettore), il professor Edoardo Ricci e l'avvocato Pasquale Del Vecchio. Per tutte le società è stato nominato un comitato di sorveglianza di tre membri: dottor Antonio Ortolani, dottor Santo Levantino e dottor Matteo Piemontese;

10) in data 25 settembre 1989 a rogito del notaio Arcuri di Milano veniva costituito il CRIFI, Comitato Risparmiatori Italfin Fiduciaria Investimenti a tutela degli interessi degli oltre 3000 interessati alla vicenda;

11) a seguito di azioni legali del comitato CRIFI, in data 26 ottobre 1989 e in data 23 novembre 1989 rispettivamente la Ifid S.p.A. e la General Business S.r.l. venivano coinvolte dal tribunale di Milano nella liquidazione coatta amministrativa della Italfin, mentre resta pendente la richiesta relativa alla Figma S.p.A. operante in Sardegna;

12) il comitato CRIFI ha chiesto nel gennaio 1990 l'allargamento da 3 a 5 membri del Comitato di sorveglianza, indicando a Minindustria una rosa di nominativi di fiducia, ai sensi del regio decreto n. 267 del 1942 e della legge n. 430 del 1986;

13) nessuna notizia dai titolari della procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata data da otto mesi ad oggi ai risparmiatori circa una approssimativa situazione patrimoniale del gruppo Liquidazione Coatta Amministrativa: tutto ciò ha creato viva apprensione nelle migliaia di risparmiatori che non si sentono com-

piutamente tutelati per il recupero delle somme impegnate. La stampa locale e nazionale ha dato risalto alla vicenda —:

per quali motivi si è ritenuto di:

ridurre i tempi del piano di rientro originariamente di 5 anni portandolo a 3;

non denunciare tutto quanto è accaduto;

non chiedere come mai da quando è stato nominato il commissario permanente, nell'agosto 1987, non sia mai stata convocata la rete commerciale Italfin per informarla del provvedimento ministeriale e il commissario sia passato da permanente a commissario liquidatore;

non nominare i due membri aggiuntivi richiesti dal comitato CRIFI per il comitato di sorveglianza;

se non sia il caso che il Ministero dell'industria, a completamento della sostituzione patrimoniale del gruppo, attivi soluzioni alternative ricercando gruppi finanziariamente capaci di rilevare l'intero dissesto Italfin, proponendo la soluzione di un concordato o addirittura la soluzione di una amministrazione controllata; adottando questa soluzione sarebbe in perfetta sintonia con il suo magistero che contempla in assoluto la reale tutela degli interessi dei risparmiatori;

quali provvedimenti cautelativi siano stati messi in atto nei confronti di coloro che a vario titolo hanno occupato posizioni societarie rilevanti nei confronti dei terzi sotto l'aspetto sia civile che penale. (4-19029)

RISPOSTA. — *La società IFID era autorizzata alla distribuzione del servizio fiduciario offerto da ITALFIN tramite il prospetto archiviato dalla CONSOB il 3 settembre 1986 e sospeso il 4 dicembre 1986 e che pertanto tale autorizzazione ha avuto efficacia solo per tale periodo. Successivamente, la CONSOB, con delibera 25 luglio 1989, provvedeva a revocare alla IFID SpA l'autorizzazione per la distribuzione di servizi finanziari.*

È necessario poi precisare che la Price Waterhouse non ha certificato il bilancio (consolidato di gruppo) ITALFIN relativo all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 1985 e che tale fatto ha dato l'avvio, dapprima ad accertamenti della CONSOB, e, successivamente del Ministero dell'industria.

Per quanto concerne l'incarico ispettivo al professore Gianni Curami è opportuno chiarire che tale incarico, conferito dal Ministero dell'industria in data 23 dicembre 1986, veniva poi trasformato in incarico ispettivo o permanente in data 11 agosto 1987 al fine di rendere più continuativa ed efficace la vigilanza, nella considerazione che la società ITALFIN aveva ipotizzato un programma di regolarizzazione della propria attività, che poteva essere verificato ma giammai concordato.

Si rileva a tal proposito che la presenza dell'ispettore ovvero del commissario permanente non è preclusiva dello svolgimento delle attività societarie le quali, ove legalmente eseguite, debbono avere il loro corso. L'ispettore, ancorché permanente, non possiede alcun potere di ingerenza nello svolgimento delle attività societarie e riferisce, con motivato parere, sulla conduzione dell'attività fiduciaria.

L'analisi della relazione ispettiva ha permesso di constatare che i fiducianti:

sottoscrivevano mandati conferendo ampia discrezionalità all'ITALFIN, sia per quanto riguarda la tipologia delle operazioni finanziarie richieste che per i valori mobiliari oggetto delle stesse;

richiedevano investimenti fissando il limite di rendimento;

venivano contattati da una rete di consulenti finanziari.

Le caratteristiche concrete dello svolgimento dell'attività fiduciaria consentivano di censurare l'attività della ITALFIN:

sotto il profilo del conflitto d'interessi con i fiducianti, in quanto i mezzi raccolti erano convogliati quali investimenti in attività di gruppo;

sotto il profilo della raccolta del risparmio, in quanto si accoglieva la richiesta di un rendimento agli impieghi proposti;

sotto il profilo della raccolta effettuata per mezzo di una rete di agenti, dapprima non ancora autorizzata e successivamente sospesa dalla CONSOB.

La denuncia delle predette irregolarità, contestate alla società in data 17 dicembre 1987, veniva effettuata, per quanto di competenza delle rispettive istituzioni, tanto alla Banca d'Italia quanto all'ISVAP e alla CONSOB.

Al riguardo, la Banca d'Italia, ha riscontrato l'esercizio abusivo del credito ed ha richiesto l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione allora vigente (ora, con l'entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica la pena della reclusione e una multa prevista dall'articolo 29 di tale legge).

La CONSOB ha inviato un rapporto al pretore di Roma per la violazione delle norme a presidio della corretta sollecitazione del pubblico risparmio, mentre l'ISVAP, non ravvisando l'esercizio di attività di ente di gestione fiduciaria, ha escluso l'applicazione dell'articolo 45 del testo unico sulle assicurazioni private (provvedimenti per la violazione delle norme che regolano la costituzione e la copertura delle riserve tecniche).

Al Ministero dell'industria spettava pertanto valutare se le ipotesi prospettate di programmi di estinzione dei mandati fiduciari fossero assistite da quelle garanzie a più riprese annunciate.

La società, nell'intento di soddisfare l'esigenza di regolarizzazione della propria attività sotto il profilo del conflitto di interessi, ha ipotizzato e successivamente modificato un proprio programma di estinzione dei mandati in essere, essendosi preclusa, con deliberazione 20 ottobre 1987, l'assunzione di nuovi mandati fiduciari.

La concentrazione del rischio, ritenuta dal ministero di grado assai elevato per l'indirizzo dato alle operazioni finanziarie compiute per conto dei fiducianti in iniziative finanziarie di gruppo, imponeva che i programmi stessi fossero assistiti da garan-

zie reali, fidejussorie, assicurative, prestate da soggetti esterni al gruppo stesso.

La formalizzazione delle stesse, ancorché attribuite dagli amministratori alla volontà risanatrice, dapprima del gruppo Inifim poi del gruppo Coinvest ed infine del gruppo costruttori Bresciani, non risulta siano state in alcun tempo adottate, e pertanto i programmi proposti risultavano mere dichiarazioni di intenti.

Alle prime notizie di ritardo nella liquidazione dei mandati, contenute nelle relazioni del 5 aprile e del 19 aprile 1989 del commissario permanente professore Curami il Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, avviava la procedura per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, perfezionata poi con decreto del 19 giugno 1989.

Il Ministero dell'industria ha provveduto a segnalare i fatti rilevanti, per quanto di rispettiva competenza, alla Banca d'Italia, all'Isvap ed alla Consob, riservandosi provvedimenti di propria competenza esperito ogni tentativo di formalizzazione di garanzie esterne al Gruppo Italfin.

Per quanto riguarda la mancanza di informazione alla rete di vendita, diffusa in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Lazio, Campania, eccetera, si rileva che a tale compito erano tenuti gli amministratori della Ifis SpA, sia per quanto concerne i provvedimenti Consob di revoca dell'autorizzazione alla distribuzione di servizi finanziari, sia per quanto concerne il servizio finanziario distribuibile, atteso comunque che la Consob aveva ritirato l'autorizzazione alla distribuzione porta a porta dei servizi finanziari Italfin sin dal dicembre 1986 e che in ogni caso quest'ultima aveva sospeso l'assunzione di nuovi mandati a decorrere dal 20 ottobre 1987.

Con riferimento alla integrazione del comitato di sorveglianza, si osserva che è costante orientamento del Ministero dell'industria favorire l'inserimento di rappresentanti dei fiduciari nei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa non appena le procedure si siano avviate ovvero non appena intervenuto il deposito dello Stato passivo. Sarà pertanto cura del ministero accertare che eventuali

associazioni e comitati del tipo del Crifi siano effettivamente portatori di interessi dei fiduciari e non anche degli agenti della rete di vendita dei prodotti finanziari i cui interessi il più delle volte confliggono con quelli dei fiduciari stessi, anche sotto il profilo delle responsabilità in via di accertamento da parte dei commissari liquidatori.

In merito alle possibilità di concordarsi, è noto come il ministero abbia profuso ogni sforzo ed abbia esercitato ogni cautela per pervenire a soluzioni garantistiche della massa fiduciaria amministrata.

L'intervenuto accertamento giudiziale dello stato di insolvenza preclude peraltro ogni ulteriore iniziativa tale da consentire l'applicabilità di istituti tipici di stati prefallimentari, quali il concordato preventivo o l'amministrazione controllata.

Si fa presente che, per l'accertamento di ogni responsabilità, i commissari liquidatori, ottenuta la piena disponibilità delle scritture e dei libri contabili ed avviati i riscontri obiettivi sulle stesse, hanno redatto sin dal 3 agosto 1989 un primo rapporto alla procura della Repubblica di Milano per fatti rilevanti sotto il profilo penale.

Per quanto concerne le azioni cautelari nei confronti di amministratori, sindaci e di quanti abbiano agito in dispregio dei corretti principi di amministrazione fiduciaria di beni di terzi, i commissari liquidatori, contestualmente alla denuncia, hanno richiesto al tribunale di Milano il sequestro di tutti i beni mobili ed immobili, conti correnti, titoli ed altre attività delle persone coinvolte nel dissesto societario.

Giova poi precisare che la società Figima SpA è stata dichiarata insolvente in data 13 marzo 1990 dal tribunale di Milano e, accertati i criteri di collegamento con l'Italfin SpA in lca, assoggettata anch'essa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1990).

Per quanto riguarda infine l'invio di notizie ai risparmiatori, si fa presente che nonostante la procedura disponga di scarsissimi mezzi e somme di denaro, i commissari liquidatori hanno personalmente proceduto alla ricognizione delle situazioni credi-

torie ed hanno sin dal settembre 1989 inviato per raccomandata postale ai fiduciari Italfin le comunicazioni relative ai crediti, di cui all'articolo 207 della legge fallimentare.

Solo quando sarà ultimata l'opera di aggiornamento della situazione contabile, potranno essere trasmesse le comunicazioni ai creditori delle altre società sottoposte a l.c.a.

I commissari liquidatori, inoltre, nell'intento di dare una informativa il più esauriente e puntuale possibile non hanno trascurato di riservare una parte del loro tempo ai contatti personali con i fiduciari.

A tal riguardo hanno già da tempo avviato incontri con fiduciari e creditori ed hanno altresì confermato questa loro disponibilità anche con lettera diretta individualmente ad ogni interessato e finalizzata alla conoscenza dello stato delle loro procedure, fissando stabilmente incontri con cadenza mensile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Battaglia.

GHEZZI, BENEVELLI, BERNASCONI, PALLANTI, PELLEGATTI e MONTANARI FORNARI. — Ai Ministri dei trasporti, della sanità e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

da un carteggio intercorso tra il Servizio sanitario dell'ente Ferrovie e l'Avvocatura generale dello Stato, in parte pubblicato dalla stampa quotidiana, risultano compiuti, « con frequenza sempre crescente accertamenti clinici e strumentali con finalità medico/legali nei confronti dei tossicodipendenti, sia agenti FF.SS., che soggetti estranei », affermandosi però da parte dell'ente ferroviario che l'unico modo per assicurare alla ricerca una elevata affidabilità consiste nell'effettuare le necessarie operazioni (comprese le analisi cliniche) « senza informare il paziente delle finalità dell'indagine »; e ciò perché, secondo il medesimo ente, « l'efficacia di tali mezzi può venire ridotta o addirittura annullata se il candidato viene a cono-

scenza tempestivamente delle finalità dell'accertamento e adotta alcuni accorgimenti »;

che l'Avvocatura dello Stato (con lettera 26 luglio 1984) ha confortato la prassi instaurata dall'ente Ferrovie sostenendo, tra l'altro, che gli accertamenti in parola « per essere attendibili, devono essere effettuati senza che da parte di chi abbia contrastante interesse possano essere prese idonee precauzioni, e questo risultato si può conseguire solo nel caso che il soggetto sia sottoposto senza preavviso alle necessarie indagini » —:

se non si giudichi, al contrario, radicalmente illegittima una prassi che, con ogni evidenza, si pone in contrasto con i princìpi costituzionali limitativi dei trattamenti sanitari obbligatori, con quelli delle leggi ordinarie che ne sono attuazione sia sul piano del diritto privato e del lavoro, che su quello del diritto amministrativo, nonché con i princìpi fondamentali dell'ordinamento in tema di garanzia del contraddittorio;

se non ritenga pertanto di trovarsi di fronte a comportamento gravemente lesivo della dignità e della libertà personale;

quali iniziative si intendano porre in essere per eliminare o indurre ad eliminare cosò gravi scorrettezze poste in essere da parte di un ente pubblico economico quale l'ente Ferrovie, segnalando nel contempo quei diversi strumenti che, eventualmente, dovessero rendersi legittimamente disponibili, anche nella fattispecie presa in considerazione, nel pubblico interesse e in quello degli utenti dei servizi di trasporto, che va, come è ovvio, assicurato. (4-08069)

RISPOSTA. — *Il problema della tossicodipendenza e quello strettamente connesso e ben più diffuso dell'abuso dell'alcool e farmaci psicotropi sono di estrema rilevanza per il servizio ferroviario, proprio per le caratteristiche di sicurezza che il trasporto deve avere.*

Al riguardo l'ente ferrovie dello Stato fa presente che gli accertamenti sanitari nei confronti del proprio personale costituiscono

una componente di questa sicurezza senza alcun tentativo di schedatura o discriminazione del personale stesso e senza controlli arbitrari o illegittimi.

A tale fine l'ente ferrovie dello Stato ha chiesto nel 1984 all'Avvocatura dello Stato un parere sulla liceità di accertamenti tossicologici effettuati, senza preavviso e senza informare il paziente delle finalità dell'indagine, con il solo fine di tutelare la sicurezza dell'esercizio ferroviario e della circolazione dei treni.

In tale occasione l'ente espresse chiaramente la propria perplessità, sia di natura giuridica che deontologica, sulla effettuazione di tali esami senza una preventiva informazione degli interessati.

L'Avvocatura dello Stato, sottolineando l'esigenza prioritaria della pubblica incolumità, si espresse per la legittimità di tali accertamenti.

L'ente ferrovie dello Stato fa sapere che, nonostante tale autorevole parere, effettua gli accertamenti tossicologici, limitatamente al personale coinvolto nella sicurezza dell'esercizio ferroviario e della circolazione dei treni, attraverso proprie strutture e strutture sanitarie pubbliche esterne, informandone preventivamente il personale interessato.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

MACERATINI. — Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in Argentina la situazione dei nostri connazionali colà emigrati si fa ogni giorno più difficile per le drammatiche condizioni economiche di quel Paese;

fra i mille problemi che assillano la nostra comunità particolarmente grave quello della frequenza dei figli di italiani presso la scuola italiana Cristoforo Colombo di Buenos Aires;

in particolare è stato sospeso il sussidio con il quale lo Stato italiano provvedeva al pagamento del 50 per cento della retta di frequenza scolastica, sussidio che i genitori indigenti degli alunni percepivano fin dal 1984;

da chiarimenti rilasciati dal Console generale di Buenos Aires sembra che la interruzione del sussidio sia dipesa dalla riduzione del contributo che il Ministero degli esteri erogava al comitato di assistenza scolastica (COASCIT), consistita nella decurtazione di lire 100.000.000 fra il 1988 e il 1989 —:

quali urgenti ed indifferibili iniziative il Governo intenda adottare per ristabilire un decente flusso finanziario che consenta la prosecuzione di questa importantissima forma di sostegno alla cultura italiana ed al legittimo desiderio degli italiani emigrati in Argentina ed indigenti di vedere i propri figli educati nella lingua e nella cultura italiana, con ciò rispettandosi il dettato costituzionale in materia di istruzione in tutti i cittadini. (4-22532)

RISPOSTA. — Le provvidenze scolastiche quali il trasporto di alunni, le borse di studio, le refezioni scolastiche, sono previste dalla legge 3 marzo 1971 n. 153 in funzione ed a supporto dell'attività primaria costituita, ormai pressoché unicamente, dai corsi di lingua e cultura italiana.

Per quanto concerne il caso specifico si rileva innanzitutto che la scuola italiana Cristoforo Colombo di Buenos Aires non è una istituzione contemplata dalla legge sopra richiamata, per cui l'erogazione di borse di studio a favore degli alunni di detta scuola non sarebbe, a rigore, imputabile al capitolo di bilancio 3577.

Tuttavia, per l'esercizio finanziario 1988 (ed anche per i precedenti esercizi, sia pure per diverso ammontare), in considerazione della disponibilità esistente nel predetto capitolo, è stata assegnata al Coascit locale la somma di lire 135 milioni, comprendente i costi programmati dall'ente anche per gli interventi scolastici integrativi di tipo prevalentemente assistenziale. Il consiglio di amministrazione del Coascit, pertanto, ha erogato alla scuola Cristoforo Colombo i sussidi necessari a coprire il 50 per cento dell'ammontare delle rette di frequenza degli alunni italiani.

Per l'anno 1989 si è, invece, ridotto il contributo in questione, concedendo al sud-

detto ente la somma di lire 35 milioni da utilizzare per gli interventi assistenziali, e di lire 90 milioni da erogare per l'aggiornamento dei docenti. Tale decisione è stata presa per tre ordini di motivi.

Innanzitutto in considerazione della necessità di finanziare in Argentina un piano nazionale che prevede la formazione e l'aggiornamento dei docenti locali in servizio nei corsi di lingua e cultura italiana e che mira alla creazione di un sistema di strutture e di strumenti atti ad aumentare l'offerta, tramite le scuole argentine, di insegnamento della nostra lingua e cultura, insegnamento richiesto da decine di migliaia di giovani, non soltanto italiani.

In secondo luogo a causa dell'insufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 3577 in rapporto alla crescente domanda complessiva di attività primarie, soprattutto di corsi di lingua e cultura italiana.

Infine in considerazione dei possibili rischi da parte degli organi di controllo che, per casi analoghi, si sono espressi in senso negativo.

Del resto, in merito al già menzionato piano nazionale di formazione e aggiornamento dei docenti locali, occorre tener presente che, per l'anno 1990, il suddetto Coascit ha chiesto un contributo straordinario da utilizzare esclusivamente per l'aggiornamento di tali docenti — più di 900 — e che tale contributo è stato concesso per l'ammontare di lire 100 milioni. E' prevedibile, per il futuro, un fabbisogno crescente di fondi da investire nell'attuazione del piano in questione.

Per quanto concerne, infine, l'assistenza ai connazionali indigenti e quindi volta a far loro ottenere un sussidio da utilizzare anche per il pagamento delle rette scolastiche, si ricorda che è possibile avanzare richieste agli enti locali preposti alla tutela delle comunità italiane all'estero che ricevono i fondi sul capitolo 3571.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

MANNA e PARLATO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che

nel comune di Forenza (PZ), contrada Lago Cardillo, strada provinciale del Vulture n. 8, esiste una costruzione «comune indivisa» di proprietà dei signori Bartolino Marco e Calviello Antonio;

i fratelli Calviello hanno presentato domanda per accedere ai fondi della legge 219 per la parte indivisa di loro proprietà e che sono risultati assegnatari di una quota di lire 300.000.000;

il signor Bartolino Marco denunciò alla procura della Repubblica di Melfi che tale fabbricato non ha mai subì danni nel corso degli eventi sismici del 1980 e che la procura archivìò la denuncia;

risulta dalla denuncia del signor Bartolino Marco che i 300 milioni riscossi non solo non furono impiegati per riattare il fabbricato, o meglio la quota parte per la quale era stato erogato il contributo ex legge 219, ma servirono ad edificare un nuovo fabbricato su un'altra area (part. 235 fg. 33 del comune di Forenza) di proprietà dello stesso Calviello: area adiacente a quella sulla quale esiste il fabbricato oggetto dell'intervento della legge 219;

se non ritenga di doversi attivare competentemente per accertare la veridicità dei fatti sopra esposti attraverso un supplemento di indagine (perizia giudiziaria) prima che il fabbricato in questione venga abbattuto in guisa che si perdano le tracce del dolo, ove dolo vi sia stato. (4-16869)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Melfi, a seguito della denuncia presentata dai signori Bartolini Marco e Monteleone Francesco svolse indagini sia tramite l'arma dei carabinieri sia presso la regione Basilicata — ufficio assetto del territorio — che evidenziarono l'assenza di responsabilità o abusi da parte del signor Calviello, beneficiario a seguito degli eventi sismici del 1980 del contributo di lire 300 milioni.

La stessa procura ha successivamente comunicato di aver disposto il sequestro

della struttura danneggiata dal sisma del 1980 e di aver provveduto a chiedere una perizia giudiziaria.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

MATTEOLI. — *Ai Ministri delle finanze del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che

gli impiegati degli uffici del Registro dell'IVA della provincia di Pisa, sedi di Pisa, Pontedera, San Miniato, Volterra, non hanno ricevuto, nella busta paga, gli importi relativi agli straordinari ed all'incentivo giornaliero dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1988;

gli importi di cui sopra sono adesso, a causa della chiusura di fine anno, congelati « a residuo » e pertanto gli impiegati riceveranno le somme degli straordinari e dell'incentivo giornaliero a metà dell'anno 1989 —:

i motivi del ritardo nei pagamenti; e per sapere se intendano intervenire onde evitare ai dipendenti del Ministero delle finanze della provincia di Pisa lunghe attese per riscuotere un lavoro che gli stessi hanno prodotto negli ultimi mesi dell'anno 1988 e non nella metà dell'anno in corso. (4-10702)

MATTEOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

i dipendenti degli uffici IVA di Livorno non hanno riscosso il compenso incentivante per il secondo semestre 1988;

la maggiorazione prevista dall'articolo 4 commi 4, 5 e 6 della legge n. 17 del 1985, è stata pagata, nel 1988, quella relativa all'anno 1987 e a tutt'oggi tutto l'anno 1988 è scoperta;

la prevista maggiorazione cassa, sportelli, verificatori, meccanografi, è stata pagata soltanto ai meccanografi fino all'anno 1987 e tutti gli altri non riscuotono la maggiorazione stessa dal lontano 1984;

le cifre non pagate al termine dell'anno 1988 sono andate, a residui » e pertanto i dipendenti dovranno aspettare che l'amministrazione centrale si muova;

tutto quanto sopra va ad incidere nelle casse di dipendenti dello Stato che percepiscono stipendi certamente non alti —;

se ritenga giusto ed opportuno intervenire per accelerare i pagamenti arretrati e dare disposizioni affinché tali incomprensibili ritardi non abbiano verificarsi.

(4-11257)

RISPOSTA. — *I fondi annualmente stanziati in bilancio sui relativi capitoli di spesa per il pagamento delle suddette competenze sono insufficienti.*

Da ciò le reiterate richieste di integrazione di fondi rivolte ogni anno da questa amministrazione alla ragioneria generale dello Stato per sopperire, almeno in parte, alle carenze più sopra rappresentate: richieste che non sempre vengono puntualmente assecondate dal predetto generale ufficio e nei tempi e nell'ammontare.

In tale contesto, anche con tutta la buona volontà, riesce difficile provvedere tempestivamente ad accreditare presso gli uffici periferici le somme necessarie per il pagamento dei compensi e delle spese di cui trattasi.

Per quanto riguarda in particolare la situazione degli uffici aventi sede nella provincia di Pisa nel corrente anno sono state erogate, in favore della competente intendenza di finanza le seguenti somme:

compenso incentivante e relative maggiorazioni lire 40.000.000;

prestazioni lavoro straordinario lire 38.000.000.

Purtroppo l'accennata carenza di fondi non ha consentito di soddisfare per intero le richieste della predetta intendenza, per cui, alla data odierna, la situazione creditoria dei due capitoli di spesa può cosò ancora sintetizzarsi:

compenso incentivante e relative maggiorazioni lire 11.250.000;

prestazioni lavoro straordinario lire 55.330.375.

Il Ministro delle finanze: Formica.

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premessi che il Ministro della sanità continua a predicare dai banchi del Governo, in Parlamento e sulla stampa, quotidianamente, la necessità di abolire gli sprechi nel settore della sanità;

per sapere se è vero che l'USL 14 di Cecina (LI) solo per le spese telefoniche inerenti gli apparecchi dell'ospedale (circa 220 posti) e degli uffici di Cecina, ha raggiunto, in dieci mesi, la cifra di trecento milioni, pari ad un milione al mese;

per sapere se è vero che tutti i telefoni degli uffici e dei reparti ospedalieri sono «abilitati» quindi, senza l'obbligo di passare dal centralino per avere la linea esterna;

per sapere se ritengono giusto ed opportuno l'uso indiscriminato del telefono anche per uso personale. (4-16789)

RISPOSTA. — *Il totale delle spese telefoniche risulta per l'anno 1989 di lire 270.660.406.*

Come riferito dall'ingegner Di Colo Bruno, responsabile della U.O. patrimonio ed ufficio tecnico della USL n. 14, non tutti i telefoni in dotazione alla suddetta USL sono abilitati per la linea esterna. Sono abilitati soltanto quelli di alcuni reparti, come centro trasfusionale, reparto di terapia intensiva, eccetera, che per la propria attività devono avere rapporti tempestivi con le strutture esterne, e quelli posti negli uffici dei responsabili di servizio e delle unità operative.

Quanto sopra veniva confermato dal presidente dell'USL n. 14, Volpato Mario, con lettera n. 3063 del 6 febbraio 1990.

Successivi accertamenti condotti dalla procura della Repubblica di Livorno hanno permesso di verificare l'esistenza nell'ambito dell'USL in questione di un consistente nu-

mero di apparecchi telefonici abilitati all'esterno, 87 su un totale di 102, i rimanenti sono semi abilitati.

Sui fatti in discorso non si ritiene di esprimere alcuna valutazione in quanto essi attengono a questioni che sono riservate alla competenza degli enti locali e sono stati oggetto di indagine da parte della procura della Repubblica.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

MATTEOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — considerato che:

i lavoratori dipendenti dalla società Aeroporti di Roma sono «coperti» da polizze assicurative contro gli infortuni stipulate dalla azienda con compagnie private;

tale copertura si aggiunge e completa quella stabilita dalle vigenti leggi ed assicurata dall'INPS;

tale istituto trae origine dall'articolo 16, parte specifica *b)* del vigente ccnl;

il costo di tale assicurazione viene comunque computato come costo del lavoro;

la CISNAL ha più volte richiesto, tramite i suoi rappresentanti sindacali aziendali, di conoscere le clausole di assicurazione, onde esercitare il suo diritto-dovere di tutela nei confronti dei lavoratori comunque interessati;

la società Aeroporti di Roma non ha mai dato seguito alle suddette richieste —:

quali siano e con quali criteri siano state scelte le compagnie assicurative;

quali siano i costi relativi e se gli stessi siano adeguati a quelli di mercato;

quali siano le reali condizioni e clausole dei contratti assicurativi;

quali interventi intendano effettuare affinché l'azienda receda dai suoi comportamenti reticenti nei confronti delle organizzazioni sindacali e, nella fattispecie, della CISNAL. (4-20046)

RISPOSTA. — *La società aeroporti di Roma ha stipulato, ai sensi dello articolo 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto con i sindacati CGIL-CISL e UIL il 13 marzo 1988, una polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed extra-professionali.*

La polizza assicurativa è stata stipulata il 5 dicembre 1988, con una appendice di aumento e variazione sottoscritta il 20 giugno 1989, ed è stata riservata al personale impiegatizio e medico fino al 31 dicembre 1988 e poi estesa, come da accordo sindacale, a tutto il personale con decorrenza 1° gennaio 1989, compresi i medici, infermieri e assistenti sociali che, pur non avendo un rapporto di dipendenza diretta con la società, collaborano con la stessa.

*I soggetti coperti da tale assicurazione sono 5566 cosò suddivisi:
Livelli di categorie:*

1S-1-quadri: non assicurati all'INAIL 85; assicurati all'INAIL 114;

2A-2B-3 funzionari: non assicurati all'INAIL 354; assicurati all'INAIL 1472;

4-9 impiegati: non assicurati all'INAIL 109; assicurati all'INAIL 285;

4-9 operai, medici e paramedici: non assicurati all'INAIL 34; assicurati all'INAIL 3113.

La polizza infortuni è stata stipulata con la società Toro assicurazioni, ma dal 20 giugno 1989 il premio assicurativo è ripartito per quote fra la predetta società e la Fondiaria Assicurazioni SpA nella misura rispettivamente del 60 per cento e del 40 per cento.

Il citato ispettorato, inoltre, ha fatto presente che al personale sono state fornite ampie informazioni dell'avvenuta assicurazione infortuni, delle condizioni della polizza e delle procedure da seguire ed ha precisato

che, per ulteriori chiarimenti, esiste un ufficio assicurazione al quale i dipendenti possono rivolgersi.

La società ha, peraltro, affermato di avere fornito tutte le notizie richieste alle rappresentanze sindacali aziendali ed al sindacato CISNAL e che, comunque, l'ufficio assicurazione appositamente creato è in grado di evadere ogni richiesta di chiarimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

MATTEOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se corrisponda a verità il fatto che la compagnia Sipario stregato che svolge la propria attività teatrale e cinematografica a titolo precario presso gli stabilimenti dell'ex fabbrica Bulleri-Macchine siti in Cascina (Pisa), via Toscoromagnola, attualmente di proprietà della COOP di Uliveto (Pisa), percepisca contributi che in realtà sarebbero destinati solo ai teatri stabili.

(4-21123)

RISPOSTA. — *La compagnia Sipario Stregato (ora società cooperativa arl Sipario) è stata sovvenzionata, per la stagione 1989-1990 e 1990-1991, ai sensi dell'articolo 9 delle circolari ministeriali nn. 12 e 14 Interventi a favore delle attività teatrali di prosa rispettivamente di sovvenzioni a favore degli enti o associazioni stabili di promozione, produzione e ricerca teatrale...*

Detta cooperativa — che non risulta svolgere anche attività cinematografica — è stata inserita, sia per la scorsa stagione che per l'attuale, nell'elenco annuale ex penultimo comma dell'articolo 9 delle citate circolari ministeriali, a seguito accertata attività continuativa e non precaria, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante.

Inoltre fruisce di sovvenzioni i cui importi vengono imputati agli stanziamenti destinati appunto agli organismi teatrali di cui al summenzionato articolo 9, diversi da quelli riservati agli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, privata o mista, pubblico-privata (più comunemente

indicata come teatri stabili) di cui agli articoli 7 e 8 della suindicata normativa regolamentare.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

MATTIOLI, D'ACQUISTO, CARDETTI, PICCHETTI, RUSSO FRANCO, SCALIA, FIORI e VISCO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa. — Per sapere — premesso che:

recentemente a centinaia di anziani pensionati delle forze armate assegnatari di case *ex Incis* sono state recapitate raccomandate di provenienza Iacp di Roma aventi ad oggetto « Decadenza assegnazioni legge regionale n. 33 del 1987 articolo 30 lettera G e 31 » in cui l'ente, contestando il superamento del tetto di reddito previsto per l'assegnazione di alloggi pubblici, invita i destinatari della diffida a produrre opportuna documentazione che attesti per gli ultimi due anni il non superamento di detto limite reddituale, pena l'attivazione del procedimento di decadenza dall'assegnazione di asserita competenza sindacale;

la procedura posta in essere dall'amministrazione appare illegittima poiché violata da palese violazione di norme che regolano la materia. Difatti, la normativa regionale invocata, legge regionale Lazio n. 33 del 1987, è attuativa della legge statale generale 5 agosto 1978, n. 457, in materia di edilizia residenziale e di gestione del patrimonio immobiliare pubblico, mentre invece gli alloggi *ex Incis*-militari godono di apposita normativa speciale dettata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497. In detto testo infatti si legge, all'articolo 5, secondo comma, che gli alloggi di che trattasi sono soggetti alla normativa di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, il che rileva inconfutabilmente circa la presunta competenza dello Iacp nonché del sindaco a provvedere alla revoca, laddove invece il regio decreto del 1938 per la parte che qui interessa ed

ancora in vigore prevede in materia la competenza della amministrazione della difesa (cfr. il Consiglio di Stato II sez. che con parere 1585/76 ha ritenuto anch'esso che il passaggio ai locali istituiti per le case popolari del patrimonio immobiliare dell'Incis non sottrae i relativi alloggi alla normativa che li riguarda);

a monte, peraltro, in caso di superamento del limite di reddito, nella stessa legge n. 497 del 1978, all'articolo 22, è previsto che agli utenti delle case *ex Incis*-militari spetta la facoltà di avvalersi del disposto di cui all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, penultimo ed ultimo comma, cioè la possibilità di commutare in locazione ordinaria la pregressa assegnazione. Novazione che, nel caso in esame, è già stata posta in essere e riconosciuta legittima dalla prima sezione civile della Corte d'appello di Roma, con sentenza resa in data 15 ottobre 1986 sulla causa n. 2071/84 ruolo generale, la quale ha quindi dichiarato applicabile quanto disposto dalla legge 27 novembre 1978, n. 392, sulle locazioni urbane;

resta da segnalare, infine, il paradosso per cui, una volta « sfrattati » gli attuali pensionati residenti, lo Iacp dovrebbe concedere gli immobili a personale del Ministero della difesa con un reddito annuo di qualche milione di lire! Fatto ovviamente impossibile stante le ordinarie retribuzioni dell'amministrazione della difesa che anche ai più bassi profili superano di gran lunga il tetto di reddito;

ciò dimostra, anche in questa prospettiva, come sia illogico ed impossibile, oltretutto *contra legem*, pensare di applicare la normativa generale in materia di case popolari, che nella carenza di reddito ripone la sua giustificazione, ad un servizio sociale settoriale di provvigione di alloggio per personale delle amministrazioni pubbliche quale l'*ex Incis*-militari, la cui ragion d'essere è di ben altra natura e che quindi giustifica ed impone diversa regolamentazione —:

in base a quale interpretazione di legge lo Iacp della provincia di Roma stia

provvedendo alle procedure di accertamento reddituale ed eventuale decadenza dall'utenza;

in ogni caso, se i Ministri interrogati reputino opportuno e dovuto procedere in tal senso a danno di cittadini in avanzata età che rischiano cosò di trovarsi senza casa con i drammatici risvolti umani e sociali che è facile prevedere;

quali iniziative, quindi, si intendano adottare per ricondurre l'operato dello IACP su binari di legittimità, opportunità e sostanziale giustizia sociale, evitando, altresì, il sorgere di un annoso contenzioso giudiziario che, in assenza di immediati interventi, inevitabilmente verrà incardinato con inutile dispendio di tempo e denaro pubblico. (4-20382)

RISPOSTA. — *Gli alloggi cui fanno riferimento gli interroganti sono stati realizzati dal disciolto istituto nazionale case impiegate dello Stato per essere destinati agli ufficiali e sottoufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio, ai sensi dell'articolo 343 del testo unico 28 aprile 1938 n. 1165.*

Successivamente, tuttavia, fu consentito, per sopperire alle difficoltà abitative verificatesi nell'immediato dopoguerra e mutandone quindi la originaria destinazione, il permanere in tali alloggi non soltanto a militari non più in servizio ma anche a cittadini non appartenenti alle forze armate, che li avevano occupati, essendosi trovati privi di abitazione in conseguenza degli eventi bellici.

È da ritenere, pertanto, che — allo stato — i predetti alloggi non possano essere più considerati come di servizio ma che debbano rientrare nella generale categoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Infatti gli stessi, che a seguito dello scioglimento dell'INCIS sono stati trasferiti agli IACP ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036, sebbene contemplati nelle legge 18 agosto 1978 n. 497 concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio, dalla stessa legge sono stati esclusi dalla classificazione di infrastrutture militari.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti dei predetti alloggi, con l'articolo 22 della predetta legge n. 497, è stato esteso agli stessi il regime vigente per tutti gli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica, sempreché gli assegnatari siano in possesso dei prescritti requisiti, fra cui è compreso, ovviamente, anche quello relativo all'ammon-tare del reddito.

Si ritiene pertanto che l'operato dell'IACP di Roma debba considerarsi legittimo, anche perché l'istituto non fa che applicare la legge regionale 26 giugno 1987 n. 33 emanata dalla regione Lazio in attuazione della delibera CIPE 19 novembre 1981.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

MITOLO, SERVELLO, FRANCHI, PAZZAGLIA, TASSI, MARTINAT, MASSANO, PARIGI, PELLEGATTA, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TREMAGLIA e VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il Consiglio della provincia autonoma di Trento ha approvato in data 2 maggio 1990 la legge provinciale n. 13 recante « Interventi nel settore dell'emigrazione straniera extracomunitaria », anche in attuazione del disposto dell'articolo 2 comma 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

la citata legge provinciale (articolo 7) assume il concetto della « dimora » per la individuazione degli extracomunitari destinatari della normativa stessa —:

se non si sia rilevato che tale disposizione risulta in palese contrasto con quelle nazionali in materia che — con costanza — si riferiscono alla « residenza » di tali immigrati; infatti sia l'articolo 1 della legge 943/86 che dice « ... lavoratori extracomunitari legalmente residenti... », sia tutte le disposizioni legislative successivamente approvate dal Parlamento non si discostano dal concetto della « residenza »;

se non si ritenga, inoltre, di dover rilevare una contraddizione anche all'interno della stessa legge provinciale, in quanto consente — ex articolo 9 — l'iscrizione di tali cittadini stranieri sia nelle liste di collocamento, sia al Servizio sanitario nazionale, cioè senza che per essi sia richiesta la residenza, quando gli stessi cittadini italiani possono ottenere l'iscrizione al Servizio sanitario esclusivamente nel comune di residenza e non possono, pertanto, usufruire di tale assistenza nel luogo dei propri affari: cioè il domicilio; cosa che — al contrario — viene consentita dalla legge provinciale ai cittadini extracomunitari;

se non si debba ritenere viziata la legge provinciale che contraddice i principi della legge nazionale in materia, e se non sia opportuno intervenire per restituire la necessaria « sintonia » alle disposizioni locali, specie al fine di non creare ulteriori problemi nell'applicazione di una legge che risulta cosò disomogenea territorialmente. (4-23755)

RISPOSTA. — *Il Governo nell'esaminare la deliberazione legislativa in questione ne ha consentito l'ulteriore corso, formulando però alcune osservazioni, tra l'altro all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 9, commi 2 e 3 cui si riferisce l'interrogazione in oggetto.*

Con riguardo al primo dei due articoli citati, si è chiarito che il riferimento relativo agli interventi regionali a favore dei cittadini extracomunitari dimoranti nel territorio provinciale, deve essere inteso come comportante il pieno rispetto delle condizioni e dei limiti dell'articolo 1 della legge n. 943 del 1986 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della garanzia della parità di trattamento tra cittadini di pari status legalmente residenti nel territorio italiano ed alle indicazioni contenute nel decreto-legge n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39 del 1990.

Per quanto concerne il secondo articolo, poi, e con attenzione ai commi richiamati, si è osservato che, in ordine alla erogazione delle prestazioni sanitarie, si deve tenere conto dei disposti del vigente ordinamento

sanitario, cosò come indicato nell'articolo 9, comma 12, del ricordato decreto-legge n. 416 del 1989 e dalle relative modificazioni contenute nella norma di conversione n. 39 del 1990, tenendo in debito conto i dettami espressi alla legge n. 883 del 1978 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

MUNDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

per l'istituzione di una sede zonale dell'INPS a Trebisacce da anni v'è un vasto movimento di opinione pubblica, organizzazioni sindacali ed enti locali al fine di dare al decentramento un reale significato;

l'accorpamento del comprensorio di Trebisacce alla sede zonale di Rossano ha aggravato i problemi per gli utenti per cui si rende indispensabile una revisione del vecchio piano di decentramento per rendere effettivamente fruibile il servizio;

gli enti locali interessati (diciassette comuni) hanno a più riprese posto con forza il problema in quanto largamente sentito dalla gente e sostenuto da motivazioni oggettivamente valide;

la direzione provinciale dell'INPS di Cosenza, prendendo atto di una giusta rivendicazione da anni portata avanti dalle varie espressioni sociali ha avanzato proposta alla direzione generale, che già nel passato aveva assicurato attenzione e disponibilità; —

se non ritenga di dare ogni utile direttiva perché il problema possa essere finalmente recepito e risolto. (4-20879)

RISPOSTA. — *La proposta avanzata dal comitato provinciale dell'INPS di Cosenza, per la istituzione di un centro operativo nel comune di Trebisacce, sarà valutata nell'ambito delle iniziative che l'ente stesso sta assumendo per un nuovo piano di decentra-*

mento territoriale che sarà sottoposto all'approvazione degli organi deliberanti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

ORCIARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

le società SIMA di Jesi e RCD di Monsano, in amministrazione straordinaria in base alla legge n. 95 del 1979, sono state autorizzate alla continuazione dell'esercizio di impresa fino al 31 dicembre 1988;

alle stesse è successivamente subentrata la società SIRMAC di Calcara di Bologna, che si è impegnata in base alla procedura concordante ad assorbire le maestranze delle anzidette aziende, secondo una precisa ed articolata programmazione che prevede l'assunzione di circa 80 operai con effetto dal 9 gennaio 1989 e l'analoga sistemazione della rimanente forza nel corrente anno, a gruppi e in tempi differenziati;

in relazione a quanto sopra, poi, è stata autorizzata agli aventi diritto la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1975, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985 n. 143;

il Commissario straordinario, sui licenziamenti disposti successivamente alla continuazione dell'esercizio di impresa — alcuni dei quali con decorrenza prossima alla cessazione di detto esercizio (8 gennaio 1989) e gli altri già eseguiti o da eseguire nei mesi a venire prima dell'assorbimento da parte dell'impresa cessionaria — ha chiesto l'intervento del « Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto »;

la SIMA e la RCD durante il periodo di amministrazione straordinaria, erano state autorizzate al trattamento di integra-

zione salariale straordinaria ai sensi delle legge n. 675 del 1977 per crisi aziendale;

visto l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 23 del 1985, introdotto dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1985, n. 143 ed il messaggio n. 33033 in data 5 maggio 1989 del Servizio gestioni speciali dell'INPS —:

se per gli operai licenziati successivamente o ancora da licenziare ed in cassa integrazione guadagni straordinaria fino a tale evento, il trattamento di fine rapporto debba essere liquidato fino al 31 dicembre 1988 a carico del Fondo e dopo tale data a carico della cassa integrazione guadagni, per la parte di competenza, fino all'assunzione da parte della società cessionaria del personale delle aziende in questione.

(4-20139)

RISPOSTA. — *Le società SIMA di Jesi (Ancona) ed RCD di Monsano (Ancona) sono state destinatarie di decreti ministeriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale e quindi, in base alla legge n. 675 del 1977, sino alla data del 31 dicembre 1988; il trattamento stesso è stato prorogato fino al 31 dicembre 1989 ai sensi della legge n. 143 del 1985 (amministrazione straordinaria senza esercizio di impresa). Non risulta invece che sia stato emanato alcun decreto a favore della ditta SIRMAC di Calcara di Bologna, che sarebbe subentrata alle due citate società.*

Ciò premesso, si fa presente che, per i lavoratori dipendenti dalle predette società, licenziati al 31 dicembre 1988, le quote di trattamento di fine rapporto correlate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono state già liquidate dalla sede INPS di Ancona. Per quanto riguarda i lavoratori licenziati successivamente, la sede medesima ha liquidato le quote relative al trattamento in parola corrisposto sino al 31 dicembre 1988 e quelle concernenti il trattamento concesso ai sensi della legge n. 143 del 1985.

L'istituto ha precisato, inoltre, che, relativamente ai lavoratori licenziati dopo il 31 dicembre 1988, il trattamento di fine rapporto, spettante per l'intero periodo svolto

dagli interessati presso le aziende citate precedentemente all'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni, è stato liquidato dalla sede INPS di Ancona a carico del fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, in quanto l'esercizio dell'impresa, cui le due aziende erano state in precedenza autorizzate, era venuto a cessare a far tempo dal 1° gennaio 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dei trasporti e della sanità.* — Per conoscere — premesso che

a seguito di una lunga battaglia politica intrapresa dagli interroganti insieme a sessanta deputati di altri gruppi — con la sorprendente autoesclusione di quello comunista e di quello demoproletario — il 2 ottobre 1987 il ministro dei trasporti emanò il decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1987 e con il quale sono state fissate « le caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotte capacità motorie anche non deambulanti » ed « autobus e minibus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria »;

a seguito di interrogazione del primo degli interroganti n. 4-05668 dell'8 aprile 1988, con la quale si chiedeva (dopo l'esito della precedente interrogazione n. 4-02801 del 19 novembre 1987 e che ebbe risposta negativa il 12 gennaio 1989, mancando i relativi dati) quanti e quali regioni, enti ed aziende di trasporto avessero richiesto che fossero loro erogate le provvidenze al riguardo disponibili di cui alla legge n. 151, il ministro dei trasporti comunicò che avevano fatto ricorso a tale possibilità solo l'Emilia-Romagna (10 autobus per persone a ridotte capacità motoria anche non deambulanti), il Molise (1 autobus), le Marche (5 autobus) —:

quale sia la situazione alla data della risposta al presente atto ispettivo e se, dinanzi all'assurda ed inqualificabile indifferenza della più gran parte delle regioni italiane in ordine alla possibilità concreta di garantire la mobilità ed il trasporto pubblico agli handicappati, si voglia inviare alle regioni che non abbiano colto la suddetta opportunità una nota volta a promuovere il più ampio ricorso alle risorse per l'acquisto dei mezzi idonei al trasporto dei cittadini non deambulanti o con ridotta capacità motoria. (4-14282)

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, le regioni comunicano semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi per interventi sul settore del trasporto pubblico locale.*

A seguito del decreto ministeriale 2 ottobre 1987, la scrivente amministrazione ha chiesto alle regioni di specificare nelle precitate comunicazioni gli automezzi acquistati o da acquistare, idonei al trasporto pubblico di persone a ridotta capacità motoria.

Quanto sopra premesso, si riferisce che da dette comunicazioni risulta che solamente le seguenti regioni hanno effettuato acquisti di mezzi per i fini di cui trattasi:

regione Liguria: n. 8 autobus;

regione Emilia-Romagna: n. 13 autobus ed ha deliberato di contribuire, nell'ambito del programma di investimenti per gli anni 1989/90, all'acquisto di n. 11 veicoli;

regione Marche: n. 17 autobus;

regione Toscana: n. 37 autobus;

regione Piemonte: n. 4 autobus;

regione Molise: n. 1 autobus;

regione Puglia: n. 4 autobus;

regione Sicilia: n. 3 autobus.

Di recente è stato predisposto un decreto ministeriale per estendere agli autobus per servizio di linea — interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati

e frequenti fermate — le caratteristiche funzionali occorrenti al trasporto di persone a ridotta capacità motoria, ancorché non deambulanti. Al riguardo sono stati programmati, presso la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, incontri con le relative rappresentanze di categoria al fine di stabilire, a livello tecnico, gli accorgimenti necessari per rendere operativo tale decreto.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del bilancio, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere — premesso che il 30 marzo 1989 il CIPE ha assunto una deliberazione di approvazione relativamente alla « proposta italiana relativa al programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2052/88 » —:

se il CIPE abbia e quando, dopo aver inviato la delibera alle competenti autorità comunitarie, effettuato — come si era ripromesso — un ulteriore esame « prima della definizione del quadro comunitario di sostegno, al fine di determinare le linee complessive delle azioni che formeranno oggetto del cofinanziamento comunitario nel corso del predetto esame, particolare attenzione verrà riservata agli interventi intersettoriali di cui alla delibera del 21 dicembre 1988 citata in premessa ed all'efficacia degli interventi stessi ai fini del rientro della disoccupazione nelle zone di riferimento. In tale contesto verranno anche considerate le proposte relative agli obiettivi 2, 3 e 4, nonché 5-b — del citato regolamento n. 2052/88, al fine di verificare la coerenza e le sinergie tra i differenti programmi predisposti dai Ministeri capofila apportandovi gli eventuali necessari adeguamenti »;

a quali precise conclusioni sia giunto;

se siano state predisposte e quando le azioni attuative del programma « tenendo conto del proficuo utilizzo dei fondi comu-

nitari di cui alla citata delibera del 21 dicembre 1988 nonché delle esigenze di concertazione tra le amministrazioni capofila e le altre amministrazioni interessate » e quali esse siano;

se il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno abbia assicurato, e quando e come « nell'ambito delle responsabilità attuative del Fondo regionale di sviluppo europeo nel Mezzogiorno, la salvaguardia dell'organicità delle proposte operative, nonché la valutazione della compatibilità con il presente programma e le fattibilità degli interventi, con particolare riferimento a quelli attivabili a breve termine »;

quali siano fonti di finanziamento per fonti di finanziamento, intervento centrale, ordinario aggiuntivo, straordinario per intervento centrale, ordinario e aggiuntivo, regione per regione il preciso contenuto delle risorse disponibili, programma per programma, restati del tutto ignoti nel loro contenuto a tutt'oggi, il loro stato di attuazione, ed i soggetti esecutori. (4-15683)

RISPOSTA. — *Il piano globale di sviluppo delle regioni dell'obiettivo 1 per l'Italia (regolamento CEE n. 2052 del 1988 del Consiglio) deliberato dal CIPE il 30 marzo 1989, è stato recapitato alla Commissione CEE il 31 marzo, entro i termini previsti dal regolamento citato.*

Il regolamento prevede che la Commissione lo esamini, approvando il corrispondente Quadro comunitario di sostegno entro sei mesi, e cioè entro il 30 settembre; poiché il Quadro comunitario di sostegno comporta una differenza più o meno ampia rispetto al piano proposto, è stato previsto dal CIPE un nuovo esame per prendere formale consapevolezza delle modifiche apportate dalla Comunità. A conclusione del negoziato tra le amministrazioni italiane (centrali e regionali) e i servizi della Commissione CEE, si è addivenuti a un testo del Quadro comunitario di sostegno sul quale c'è l'intesa e si attende la decisione finale della CEE e il nuovo esame del CIPE.

In anticipo sull'approvazione del Quadro comunitario di sostegno sono stati trasmessi e ricevuti dalla CEE quattro programmi operativi concernenti:

Metanizzazione del Mezzogiorno: in data 19 maggio 1989;

Risorse idriche: in data 30 settembre 1989;

Infrastrutture industriali: in data 30 settembre 1989;

Telecomunicazioni: in data 5 ottobre 1989.

Sono state, inoltre, confermate le domande trasmesse nel 1988, rimaste prive di copertura finanziaria su quell'esercizio e finanziabili, in fase di normativa transitoria, nel 1989, nonché le domande su programmi pluriennali approvati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti strutturali.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha quindi esercitato le funzioni a lui attribuite sia nella definizione e trasmissione dei programmi e altre azioni operative formulate dal dipartimento del Mezzogiorno, sia nella istruttoria e trasmissione dei programmi operativi formulati da altri soggetti.

Le fonti di finanziamento nazionale sono quelle proprie delle azioni nazionali e dei soggetti responsabili delle stesse: per l'intervento straordinario, la legge n. 64 del 1986; per quello ordinario centrale, le leggi nazionali corrispondenti (legge n. 784 del 1980 per il metano, la SIP per le telecomunicazioni, eccetera); per quello regionale i fondi propri o di finanza derivata come, ad esempio, trasferimenti della legge n. 64 del 1986 per i programmi regionali di sviluppo o i fondi di cui all'articolo 13 della stessa legge.

Il Piano di sviluppo per le zone dell'obiettivo 1 trasmesso dall'Italia alla CEE è stato diffuso nel Mezzogiorno tramite il FORMEZ a livello di singoli enti locali. I documenti dei singoli programmi operativi sono disponibili presso gli enti responsabili mano a mano che gli stessi sono elaborati, trasmessi alla CEE e approvati.

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Galasso.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:*

il presidente della Commissione bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno è stato destinatario di un esposto datato 12 febbraio 1989 in Vallo della Lucania a firma di tale Ermenegildo Pagano, che si è definito « applicato di segreteria »; in tale esposto si afferma che: « il consorzio degli acquedotti del Cilento ha ricevuto finanziamenti da parte dello Stato per circa 150 miliardi, a fronte di opere già in parte eseguite da due anni e non ancora collaudate e per eseguire opere già realizzate almeno in parte ha in corso procedure in appalto con il metodo della concessione; presidente del consorzio degli acquedotti del Cilento è l'ingegner Angelo Criscuolo, il quale è anche sindaco di Ascea, nonché presidente della comunità montana del « Mingardo » di Futani (Salerno);

a seguito delle tre funzioni riunite nelle sue mani, il Criscuolo si è arricchito per tangenti imposte sugli appalti tanto che presso il Banco di Napoli, il credito commerciale Tirreno, il Banco di San Matteo e alcune Casse rurali è riscontrabile l'esistenza di un patrimonio in titoli-conti correnti per circa 22 miliardi truffati allo Stato, alla comunità, al comune ed al concorzio;

il Criscuolo più di recente nel corso dell'affidamento degli appalti per circa 25 miliardi di lavori per la costruzione degli acquedotti del Bussento, Faraone, Elce, Vallo di Diano, che in parte risultano invece già eseguiti, si è servito dell'opera dell'ingegnere capo dell'Ente Francesco Onorati per realizzare operazioni truffaldine: l'Onorati ha spedito allo studio del Criscuolo per mezzo del geometra Francesco Mazzei i progetti originali in carta lucida, già di proprietà dell'Ente; il Criscuolo di persona ha fatto eseguire i « raddex » di questo progetto presso il centro copie del geometra Antonio Di Rienzo in Omignano Scalo, sostituendo le cartelline

di intestazione con quelle del suo studio a firma dei suoi tecnici dipendenti ed ha presentato come opera loro i progetti degli appalti per conto della ditta Ritunnaro di Salerno e Mazzitelli di Lecce, risultate vincitrici delle concessioni grazie a commissioni perfettamente addomesticate dato che erano costituite da consiglieri del Criscuolo medesimo (Merola, Valente, Di Gregorio) dell'ingegner Di Muoio dipendente della Cassa per il Mezzogiorno (ora Agenzia) e già collaboratore — per la pratica di interesse della ditta Buontempi — con il Criscuolo nonchè dell'ingegnere capo Onorati; i commissari hanno ricevuto ciascuno dodici milioni di compensi per la falsa presenza di qualche giorno in commissione; l'Onorati ha cosò avuto due incarichi a titolo personale per i lavori oltre la percentuale del 3 per cento sull'importo dei lavori; il Criscuolo ha ottenuto la percentuale del 15 per cento sugli importi complessivi dei lavori ed il pagamento dei progetti a firma dei dipendenti tecnici del suo studio da parte delle ditte vincitrici; la ditta Mazzitelli per la verità ha ritenuto più opportuno, prudenzialmente, far firmare i progetti contraffatti dal Criscuolo da tecnici di fiducia della ditta; sia la ditta Mazzitelli che la ditta Ritunnaro erano state raccomandate al Criscuolo dal consigliere inquisito delle FF.SS. il democristiano Gaspare Russo»; il presidente della Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno ha informato il 13 ottobre 1989 di aver trasmesso per competenza l'esposto alla procura della Repubblica di Salerno;

appare tuttavia opportuno acclarare, anche in via amministrativa e politica, se i gravissimi fatti descritti nell'esposto rispondano in tutto o in parte, a verità —:

punto per punto se risponda al vero quanto affermato in detto esposto e sopra riportato ed in particolare: se davvero esiste l'ingegner Angelo Criscuolo, titolare di uno studio tecnico professionale e se esso è a capo dei tre enti di cui in premessa ed in tal caso come sia stato possibile;

se e quali finanziamenti siano stati disposti ed erogati negli ultimi tre anni in favore del consorzio per gli acquedotti del Cilento;

in caso affermativo per quali opere, e se progettate, eseguite e collaudate;

in caso affermativo attraverso quali pubbliche gare e procedure trasparenti siano stati scelti i progettisti e ditte appaltatrici;

se risponde a verità l'esistenza di molti cospicui depositi, in titoli ed in conti correnti, del Criscuolo negli istituti bancari e in caso affermativo come si giustifichi il possesso di tanti miliardi;

in particolare, quale sia stato negli ultimi tre anni, il reddito del Criscuolo per l'attività professionale e per gli emolumenti derivantigli dalle cariche ricoperte, secondo le dichiarazioni dei redditi da lui rese e se possenga in uno o disgiuntamente ai componenti del nucleo familiare anche immobili, quando acquisiti, di quale valore, dove ubicati;

se davvero siano stati appaltati lavori per 25 miliardi per la costruzione delle opere acquedottistiche, di cui all'esposto, quando, per quali importi, da chi progettate, a chi appaltate e con quali procedure trasparenti di pubbliche gare e comunque quali altre ditte — oltre la Ritunnaro e la Mazzitelli — vi abbiano partecipato e perchè le loro offerte siano state escluse;

se davvero le commissioni di gara fossero costituite come descritte nell'esposto e se le ditte affidatarie siano state la Ritunnaro e la Mazzitelli in quanto uniche ad essere invitate o a seguito di una selezione tra più concorrenti;

se risulti che il consorzio disponesse dei progetti, e se essi da approfonditi accertamenti, risultino essere stati gli stessi prodotti da tecnici dipendenti del Criscuolo o delle ditte concessionarie;

se risulti un'attività « promozionale » svolte in favore delle ditte da parte dell'ex consigliere delle ferrovie dello Stato Gaspare Russo;

se la procura della Repubblica di Salerno abbia avviato indagini, dopo aver ricevuto l'esposto e cosa risulti abbia accertato alla data della risposta al presente atto ispettivo. (4-16495)

RISPOSTA. — *Sui fatti esposti risulta che sono in corso indagini da parte della polizia giudiziaria per verificare l'esistenza di reati. Inoltre è stato comunicato che l'Agenzia per il Mezzogiorno ha disposto un'indagine amministrativa interna sul Consorzio degli acquedotti del Cilento (Salerno).*

Da tale indagine, che ha riguardato gli interventi finanziati nell'ambito dei primi due piani annuali della legge n. 64 del 1986, è risultata esclusa ogni competenza dell'Agenzia sia per quanto attiene la formazione dei piani stessi, sia per ciò che riguarda la gestione operativa delle convenzioni, assunte queste nella piena responsabilità dell'ente individuato dai piani.

I risultati dell'indagine inducono a ritenere che, sia rispetto ai fatti contenuti nell'esposto, sia in particolare rispetto al dipendente dell'agenzia citato nell'interrogazione, non sussistano fatti o atti rilevabili dal punto di vista amministrativo di interesse dell'amministrazione che possano determinare l'assunzione di provvedimenti al riguardo. L'agenzia ha, comunque, assicurato che sarà svolta ogni azione di vigilanza e di continuo aggiornamento della verifica della conduzione della convenzione in dipendenza dei vincoli sottoscritti e del rispetto dei tempi attuativi e di erogazione.

La Corte dei conti ha comunicato che su quanto rappresentato nella interrogazione in parola ha aperto un'inchiesta formale.

Su quanto precedentemente esposto si ritiene di non esprimere alcuna valutazione in quanto i fatti esposti sono oggetto di indagine giudiziaria.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere per quali motivi non è stato ancora*

dato corso all'assunzione di personale da assegnare agli uffici di collocamento prevista in 148 unità di IV livello e 148 di VI livello per la Campania in seguito all'avvenuto espletamento delle procedure concorsuali relative al concorso per 2.000 unità da assumersi a tempo determinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 1988. (4-17093)

RISPOSTA. — *Le procedure straordinarie di assunzione di duemila unità di personale, da inquadrare nei livelli retributivi IV e VI, sono state completate in tutte le regioni individuate dalla legge che ne ha previsto l'espletamento (legge 20 maggio 1988, n. 160).*

In particolare, il contingente di personale destinato agli uffici del lavoro ubicati nella regione Campania è stato immesso in servizio in data 14 maggio 1990. Si precisa inoltre che il lungo periodo occorso per la definizione delle relative procedure concorsuali è da imputare principalmente al gran numero di domande pervenute (oltre centomila complessivamente).

Per completezza, infine, si fa presente che la durata dei contratti stipulati con il personale in questione è stata elevata da dodici a ventiquattro mesi dall'articolo 19 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1991).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. — Per sapere:*

per quali motivi sugli aerei dell'Alitalia soprattutto sui voli internazionali, capitati di consumare succhi di frutta di marca straniera provenienti da frutteti esteri ed ivi prodotti, come ad esempio accade per i succhi d'arancia che risultano prodotti in Alsazia, là dove, tra l'altro, non risulta si producano arance;

come sia possibile che la compagnia di bandiera non utilizzi, anche a fini promozionali (almeno) i prodotti tipici dell'agrumicoltura ed agricoltura nazionali;

se non ritengano la cosa grave e scandalosa;

quali provvedimenti ritengano di adottare al riguardo;

se, infine, in sede di programmazione di approvvigionamento di forniture, alimentari e non, da parte di aziende pubbliche, a partecipazione statale ed operanti a seguito di conferimento di concessione o di appalto, si voglia disporre di consentire l'acquisto di prodotti non nazionali solo allorquando altrettanto si faccia da parte di analoghe aziende estere per i prodotti italiani. (4-21506)

RISPOSTA. — Il succo di frutta di produzione francese, servito sui voli della compagnia di bandiera, è stato sostituito, fin dal mese di settembre del 1990, da un prodotto italiano (Parmalat). Tuttavia, potrebbe essere accaduto che qualche bottiglietta rimasta nelle scorte di magazzino di alcuni scali esterni, sia stata servita a bordo dei voli Alitalia anche in data successiva alla suddetta sostituzione.

L'Alitalia, comunque, nei suoi programmi di catering attuali e futuri — come ha fatto sapere il Ministero delle partecipazioni statali — prevede di fornire solamente succhi italiani.

Il Ministro del commercio con l'estero: Ruggiero.

PORTATADINO. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che gravi perplessità solleva la lettura del recente rapporto annuale del CENSIS su come vengono elargiti quasi cinquanta-quattro miliardi di lire per l'edilizia agevolata nella regione Molise a fronte di una popolazione residente nella regione di sole 334 mila unità —: se siano a conoscenza:

dei gravi illeciti che sarebbero stati commessi dalla « I Cooperativa ospedalieri » costituitasi *ex lege* n. 457 nel comune di Sant'Agapito in provincia di Isernia;

dell'esorbitante somma ottenuta (venti miliardi di lire dai fondi regionali) a probabile discapito delle altre cooperative edilizie della regione;

di chi figurì tra i soci della cooperativa e se tutti assolvano ai requisiti indicati dalla legge 457;

di quali siano state le conclusioni delle indagini svolte dalle commissioni nominate, al tempo, dalla regione e dalla prefettura. (4-15171)

PORTATADINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'interno e per i rapporti con il Parlamento. — Per sapere — premesso che:

sullo stesso argomento sono state avanzate ben quattro interrogazioni — che qui si ritengono integralmente riprodotte — da parte dell'onorevole Benedikter e dell'interrogante nella scorsa e nell'attuale legislatura (onorevole Benedikter: 13 ottobre 1987 n. 4-02016 che faceva seguito a quella del 12 dicembre 1986 n. 4-19083 della IX legislatura; onorevole Benedikter: 16 febbraio 1989 n. 4-11681 e l'interrogante 3 agosto 1989 n. 4-15171 in questa X legislatura);

a nessuna della quattro interrogazioni è stata mai data risposta alcuna, venendo pertanto meno ad un preciso dovere verso il Parlamento e facendo sospettare che quel che poteva sembrare un semplice «affaire» regionale e locale nasconda invece interessi e motivazioni ben più generali e di portata più grave;

alla vicenda cui si riferiscono le precedenti interrogazioni parlamentari fa espresso riferimento una ulteriore (quinta) interrogazione, dovuta all'onorevole Benedikter (n. 4-16705) del 13 novembre 1989 per quanto riguarda la concessione elargita da parte del tesoro e del bilancio di ben

104 miliardi al Molise per l'edilizia popolare agevolata e sovvenzionata;

un magistrato socio della «I cooperativa ospedalieri» costituitasi *ex lege* n. 457 nel comune di Sant'Agapito in provincia di Isernia e il cui presidente *pro tempore* — per questioni inerenti all'attività della cooperativa stessa — è attualmente oggetto di indagine in un procedimento penale presso quest'ultimo tribunale, viene nominato giudice istruttore presso il tribunale di Campobasso, all'interno cioè del medesimo distretto della Corte d'appello di Campobasso dove l'attività della cooperativa (di cui il magistrato in questione è socio) è sottoposta ad indagine, provocando quindi, quanto meno, ora e per il futuro, un eventuale caso di legittima suspicione;

sono state concesse residenze nel comune di Sant'Agapito ai soci della «I cooperativa ospedalieri» all'atto della consegna dell'unità abitativa in località «Temennotte», agli stessi, cioè, che avrebbero invece dovuto già averle all'atto della richiesta del mutuo agevolato previsto *ex lege* n. 457, in palese violazione, quindi, della normativa vigente —

se sono a conoscenza:

che della «I cooperativa ospedalieri» costituitasi nel comune di Sant'Agapito in provincia di Isernia facevano e fanno parte soci non in possesso di requisiti indicati dalla legge n. 457, in aperto contrasto, pertanto, con la legge stessa;

che di detta cooperativa faccia parte — oltre che medici, tecnici di radiologia, un sottufficiale dell'Arma dei carabinieri ed un magistrato della Repubblica — lo stesso segretario comunale del comune di Sant'Agapito (poi dimessosi da socio della cooperativa stessa), trasferito successivamente d'autorità ad altro comune della provincia di Isernia, nella supposizione di farne l'unico capro espiatorio e chiudere cosò uno dei fatti più sconvolgenti mai avvenuti nella recente storia molisana;

che non si è mai potuto conoscere il nome del socio n. 12 di detta cooperativa,

facendo venire il sospetto che egli debba essere un personaggio «intoccabile»;

che il comune di Sant'Agapito vendette ai soci della cooperativa in questione terreni ad un prezzo inferiore a quello fissato dall'UTE di Isernia venendo quindi meno ad un preciso vincolo giuridico espresso dal legislatore;

che la «I cooperativa ospedalieri» in questione ha ottenuto fondi per alcune decine di miliardi monopolizzando pertanto l'ottenimento di fondi regionali per l'edilizia popolare a fronte di sbalorditivi rifiuti delle restanti cooperative edilizie della regione, facendo dedurre che queste ultime hanno subito pressioni non indifferenti, tali ad ogni modo da doversi ritirare da legittime e doverose competizioni;

che dette concessioni di decine e decine di miliardi di lire alla «I cooperativa ospedalieri» dai fondi regionali sono avvenute mentre venivano elargite nel 1988 dal Governo centrale (dicasteri del tesoro e del bilancio) somme per quasi cinquantaquattromiliardi di lire per l'edilizia agevolata nella regione Molise a fronte di una popolazione residente nella regione stessa di sole 334.000 unità e a fronte di «soli» 50 miliardi di lire dati all'edilizia sovvenzionata cosò come documentato dal rapporto CENSIS del 1988, il quale, esso per primo, solleva gravi perplessità su come venivano elargiti i miliardi in questione;

che a fronte di una delibera del consiglio comunale di Sant'Agapito che aveva bocciato il progetto di un viadotto che avrebbe dovuto collegare le costruzioni di proprietà della I cooperativa ospedalieri con i viadotti che immettono a Isernia per una spesa complessiva di ulteriori oltre 20 miliardi di lire, il comune di Sant'Agapito ha concesso subito dopo licenza edilizia unitamente all'autorizzazione dell'ANAS per l'attuazione di una variante a detto viadotto dando luogo alla sua immediata attuazione, come premessa di una ripresa del precedente progetto già cassato;

che la regione e la prefettura di Isernia nominarono a suo tempo commissioni di indagine *ad hoc* delle cui conclusioni — se mai ci sono state — non si è saputo nulla;

che la magistratura di Isernia aprò — or sono circa tre anni — procedimento penale contro il presidente *pro tempore* della cooperativa in questione e il sindaco *pro tempore* del comune di Sant'Agapito per i reati — a sentire le notizie date dalla stampa e in particolare da *Il Tempo*, cronaca regionale del Molise —, di truffa semplice, truffa aggravata, falso in bilancio, falso in atto pubblico e falso ideologico e che di tale procedimento — a sentire sempre le suddette notizie di stampa — l'istruttoria sembra essersi conclusa da tempo — con la comparizione e l'interrogazione da parte del giudice istruttore del tribunale di Isernia di testi (fra cui i consiglieri della minoranza del piccolo comune di Sant'Agapito) che confermarono i capi d'accusa — senza che essa venisse formalmente chiusa nè dando luogo a procedere. (4-17595)

RISPOSTA. — *La Prima cooperativa dipendenti ospedalieri è una società cooperativa edilizia, con sede in Isernia, che attualmente risulta costituita da 29 soci (in gran parte dipendenti pubblici, ma anche commercianti, lavoratori autonomi, pensionati, nonché una casalinga ed uno studente), di cui si allega l'elenco nominativo, con l'indicazione delle rispettive professioni ed attività. Al riguardo si precisa che, nonostante la denominazione della cooperativa, le norme del relativo statuto non prevedono, per i soci, il requisito dell'appartenenza alla categoria dei dipendenti ospedalieri.*

Alla cooperativa, che ha realizzato un insediamento abitativo in località Temenotte del comune di Sant'Agapito, è stato concesso dalla regione Molise un mutuo, in conto interessi, dell'importo complessivo di 648 milioni, ripartito tra 18 soci che hanno presentato la relativa istanza e le prescritte certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per ottenere la concessione del mutuo.

In merito agli illeciti, citati nell'interrogazione, risulta che il presidente della cooperativa, il sindaco, il segretario comunale ed altri due amministratori del comune di Sant'Agapito erano stati indiziati di reati in relazione alla cessione, al prezzo di lire 18 mila a metro quadro, del suolo di proprietà del comune, alienato alla cooperativa, sul quale è stato realizzato il predetto insediamento abitativo.

La vicenda giudiziaria si è, però, conclusa con sentenza in data 5 settembre 1989 del giudice istruttore, presso il tribunale di Isernia, che ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

L'elenco dei soci della predetta cooperativa risulta essere il seguente:

1) *Criscuolo Romolo nato il 12 dicembre 1950, professione: dipendente unità sanitaria locale Isernia;*

2) *Marcantonio Adolfo nato il 10 agosto 1947, professione: dipendente unità sanitaria locale Venafro;*

3) *Arena Vincenzo, nato il 5 aprile 1951, professione: dipendente comune di Isernia;*

4) *Vernacchio Marietta, nata il 27 aprile 1958, professione: insegnante*

5) *Veneziale Antonino, nato il 1° gennaio 1954, professione: lavoratore autonomo;*

6) *Izzi Domenico, nato il 12 ottobre 1955, professione: dipendente ufficio imposte dirette;*

7) *Giancola Walter, nato il 30 settembre 1949, professione: insegnante;*

8) *Capone Rosalia, nata il 7 gennaio 1952, professione: dipendente regione Molise;*

9) *Colella Assunta, nata il 15 agosto 1953, professione: impiegata studio notarile;*

10) *Izzi Emidio, nato il 7 agosto 1932, professione: dipendente unità sanitaria locale Isernia;*

11) *Rufo Mariangela, nata il 24 gennaio 1910, professione: pensionata;*

12) *Taglione Romeo*, nato il 16 febbraio 1954, professione: collaboratore farmaceutico;

13) *Iadanza Antonio*, nato il 20 gennaio 1947, professione: insegnante IAL-CISL;

14) *Frattaruolo Antonio*, nato l'11 aprile 1942, professione: dipendente unità sanitaria locale Isernia;

15) *Bucciaglia Antonio*, nato il 16 novembre 1946, professione: dipendente ferrovie dello Stato;

16) *Antenucci Elisabetta*, nata il 28 agosto 1957, professione: dipendente unità sanitaria locale Isernia;

17) *Grande Francesco*, nato il 9 marzo 1954, professione: appuntato arma dei carabinieri;

18) *Di Nezza Leonardo*, nato il 14 ottobre 1954, professione: commerciante;

19) *Sozio Antonino*, nato il 15 maggio 1951, professione: dipendente unità sanitaria locale Isernia;

20) *Aurilio Francesco*, nato il 7 ottobre 1951, professione: collaboratore farmaceutico;

21) *Matteo Anna Maria*, nata il 6 febbraio 1941, professione: impiegata commissione tributaria;

22) *Fratini Franco*, nato il 26 agosto 1954, professione: impiegato provveditorato alle opere pubbliche;

23) *Pinto Giuseppe*, nato il 15 luglio 1930, professione: pensionato ENEL;

24) *Del Buono Domenico*, nato il 7 febbraio 1949, professione: commerciante;

25) *Di Leonardo Cosmo*, nato il 9 settembre 1958, professione: operaio;

26) *Antonilli Concetta*, nata l'8 dicembre 1959, professione: casalinga;

27) *Sozio Clotilde*, nata il 18 ottobre 1966, professione: dipendente delle poste e delle telecomunicazioni;

28) *Siracusa Marco*, nato il 9 maggio 1971, professione: studente;

29) *Di Giacomo Vincenzo*, nato il 25 gennaio 1955, professione: magistrato (dimessosi in data 8 luglio 1989 da socio assegnatario).

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

RALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che malgrado le numerose promesse ed assicurazioni da parte della società « Camiceria Castello S.r.l. » con sede in Brolo, via Mazzini, 11, posta in amministrazione controllata con provvedimento del tribunale di Patti del 23 dicembre 1989, confermato dal commissario giudiziale, di una pronta ripresa economica ed aziendale della società e nonostante la disponibilità dei lavoratori, aderenti alla Cisanal-tessili, della stessa Camiceria Castello a continuare l'attività lavorativa e produttiva, pur non avendo le relative spettanze dal mese di settembre 89, ancora oggi la situazione economica ed aziendale risulta estremamente precaria tanto da porre in serio e concreto pericolo il posto di lavoro di tutti i dipendenti della Camiceria Castello —:

se non ritenga, per tali motivi, di intervenire per evitare la seria ed imminente possibilità di perdita di circa 150 di lavoro con conseguenziale crisi economica ed occupazionale dell'intera area di Brolo, tenendo conto della crisi occupazionale del meridione e della Sicilia in particolare e quindi agendo in concorso con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (4-18700)

RISPOSTA. — *La situazione della camiceria Castello srl ha costituito oggetto, nel maggio del 1990, di una riunione tenutasi presso l'ufficio del lavoro di Messina. In quella occasione, alla presenza della rappresentanza sindacale aziendale, nonché dei delegati della CISNAL-tessili, preso atto della*

momentanea situazione di non liquidità dell'azienda, si è convenuto sulla opportunità di inoltrare richiesta di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento, ai sensi della legge 27 luglio 1979, n. 301.

Per effetto della citata legge, com'è noto, l'efficacia dei licenziamenti intervenuti, in costanza o successivamente alla dichiarazione di fallimento, rimane sospesa ed i relativi rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni.

La durata massima del trattamento è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data del fallimento (legge 24 luglio 1981, n. 390 e successive modificazioni).

Nel dicembre del 1990, pertanto, in seguito alla delibera del CIPI di accertamento dello stato di crisi aziendale, è stato disposto con decreto, a favore dei dipendenti della ditta in questione il trattamento di integrazione salariale per il semestre che va dal 7 aprile al 6 ottobre dello stesso anno.

Si precisa infine che all'ufficio del lavoro locale a tutt'oggi non è pervenuta da parte dei rappresentanti sindacali alcuna richiesta di un nuovo incontro con il curatore fallimentare della ditta per esaminare la posizione dei lavoratori licenziati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

RAUTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della vera e propria « levata di scudi » in atto nel Molise contro la paventata soppressione del distretto militare di Campobasso, cui si accompagnerebbe il trasferimento dal capoluogo regionale anche dell'ufficio leva e del gruppo tele-selettore, rispettivamente a Bari e a Caserta, restando a Campobasso soltanto un « ufficio » con il compito « di certificazione e di informazione per il pubblico ». In un loro recente ordine del giorno, tutti i presidenti delle federazioni provinciali e regionali di Campobasso dell'Associazione combattenti e reduci, del Nastro Azzurro fra decorati al valor mili-

tare, dell'Opera nazionale caduti senza croce, dell'Associazione del fante, degli aviatori, del genio, dei marinai, dei carabinieri, degli alpini, mutilati ed invalidi di guerra, delle famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'Unuci, hanno protestato contro l'ipotesi della soppressione, denunciando i gravissimi disagi che ne deriverebbero a migliaia di giovani e alle loro famiglie — che vivono in una zona economicamente depressa; con un'altissima percentuale di disoccupati, e sottoccupati e con gravi carenze nel sistema stradale interno — costretti a spostarsi più volte in città distanti rispettivamente 260 e 195 chilometri.

Si fa inoltre notare che, essendo il Molise Regione a sé stante, ha il diritto di vedersi conservati tali uffici, come avviene in ogni altro capoluogo di regione, e si fa notare altresì che la soppressione stessa appare illogica anche perché a Campobasso funzionano la scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, la Caserma « Frate » e la scuola sottufficiali della polizia, e cioè, — insieme al distretto — un insieme organico e come tale funzionale di strutture complessivamente e singolarmente valide. (4-22136)

RISPOSTA. — *I provvedimenti concernenti il distretto militare e l'ufficio di leva di Campobasso si inquadrano nel progetto di riordinamento generale della organizzazione della leva e reclutamento al fine di razionalizzare le strutture e ottimizzare il rapporto costi-benefici.*

In tale contesto il ridotto gettito della leva del Molise (circa 2.200 giovani per anno pari a 10 visite al giorno) non giustifica il mantenimento in Campobasso di strutture con funzioni complete. Nelle stesse condizioni si trovano altre 73 province, 60 delle quali con popolazione superiore a quella di Campobasso.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RENZULLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il contratto di lavoro del settore cartario è scaduto da circa un anno;

i lavoratori hanno effettuato oltre 80 ore di sciopero;

persiste una sostanziale incertezza di interlocuzione tra le parti, dovuta ai continui palleggiamenti di responsabilità fra l'Assocarta ed i suoi associati;

ciò determina il fatto che i lavoratori subiscano sindacalmente gli effetti di una politica settoriale quanto mai contraddittoria sul piano industriale e finanziario;

il permanere di questa situazione provoca un danno economico rilevante e genera tensioni nelle comunità locali —:

a) quale sia il giudizio del Governo sulla vertenza in atto;

b) quali siano le azioni intraprese e quale sia il ruolo svolto;

c) quali iniziative intenda assumere per risolvere, in termini assolutamente rapidi, la questione. (4-19537)

RISPOSTA. — In data 26 maggio 1990 fra le parti sociali interessate al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei settori cartari e cartotecnici è stata siglata una ipotesi di accordo, successivamente sottoposta alle assemblee dei lavoratori e quindi approvata.

I principali punti dell'intesa, che ha consentito di porre fine alla difficile tornata contrattuale dei settori suddetti, sono i seguenti:

1) un aumento medio di lire 170 mila, più un ulteriore incremento medio di lire per i lavoratori addetti ai turni più disagiati;

2) una tantum di lire 500 mila;

3) una riduzione di due giorni per il ciclo continuo e di una giornata per chi lavora su tre turni;

4) il riconoscimento di alcune nuove professionalità, lo sblocco dello sbarramento che impediva alle categorie più basse una mobilità che riveda integralmente l'inquadramento alla luce delle innovazioni tecnologiche;

5) un deciso rafforzamento del sistema informativo che permetta di affrontare i problemi contrattuali nel quadro delle politiche industriali del settore.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

RENZULLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

recentemente è entrata in vigore la legge 2 maggio 1990, n. 104, che — all'articolo 5 — prevede il riconoscimento a favore delle imprese commerciali, industriali ed artigiane ubicate nelle regioni maggiormente colpite da servitù militari, di una quota pari al 39 per cento delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti militari ivi insediati;

la normativa in questione prevede che le disposizioni attuative dovranno essere emanate, dal ministero della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

recentemente gli enti militari competenti di Padova e di Treviso hanno bandito gare di appalto per revisioni e riparazioni di mezzi che si trovano in dotazione a reparti operanti in caserme insediate nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza tener conto di quanto previsto dal succitato articolo 9 della predetta legge;

il Consorzio officine meccaniche goriziane, unico insediamento del suo genere della regione Friuli-Venezia Giulia, ha effettuato ingenti investimenti finanziari tesi alla realizzazione di strutture tecnologiche di avanguardia nel settore della riparazione, revisione generale, rivitalizzazione ed ammodernamento dei veicoli militari in genere e in particolare dei mezzi corazzati e ad alto contenuto tecnologico, con una entità operativa di oltre 150 dipendenti di elevatissime capacità professionali, in maggioranza giovani —:

se non ritenga di dovere emanare con tempestività la normativa in questione, che rappresenta un indispensabile

apporto per il superamento della contingente situazione e garantisce lo sviluppo delle numerose aziende interessate operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(4-20856)

RISPOSTA. — La questione cui l'interrogante fa riferimento si inserisce nel più ampio problema sollevato, con riferimento alla riserva del 30 per cento in favore del Mezzogiorno, dalla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 20 marzo 1990 con la quale si afferma che l'articolo 30 del trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale che riserva a imprese di determinate regioni percentuali nei pubblici appalti.

Questa decisione comunitaria, interpretativa del trattato, fa sorgere una serie di problemi e, innanzitutto, quello del coordinamento tra l'ordinamento dello Stato e quello della Comunità, secondo le previsioni del Trattato di Roma, la cui osservanza forma oggetto, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, di una speciale, piena e continua garanzia, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione. Da ciò consegue l'immediata applicabilità non solo delle norme del trattato e dei regolamenti ma anche delle sentenze interpretative degli stessi.

Sono allo studio soluzioni appropriate del complesso, delicato problema. Nelle more, non si è ritenuto di poter continuare e procedere con il sistema attuale di preferenze.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RENZULLI e ARTIOLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in Italia si ritiene che il fenomeno delle persone affette da malattie infiammatorie croniche dell'intestino abbia le stesse dimensioni del Nord Europa secondo i dati forniti dai comitati per l'epidemiologia della CEE, vale a dire 10/12 nuovi casi per milione all'anno e quindi 100.000 ammalati;

le invalidità temporanee indotte dalla malattia possono comportare il licenziamento per assenteismo, con una ricaduta di costi sociali, poiché i soggetti — con riduzione solo temporanea della capacità lavorativa — vengono definitivamente estromessi dal mondo del lavoro e spinti ad avvalersi del riconoscimento di una incapacità a produrre redditi proficui;

la patologia presenta notevoli analogie con la tubercolosi —

se non ritenga di dover assumere iniziative in vista del risultato di sancire l'obbligo di conservazione del posto di lavoro ai dipendenti affetti da malattie croniche intestinali. (4-22998)

RISPOSTA. — La soluzione al problema della invalidità temporanea provocata da malattie croniche intestinali, potrebbe favorire l'assenteismo di lavoratori, stante, comunque, la garanzia del posto di lavoro.

Ciò premesso, si ritiene, confortati dalla giurisprudenza in materia, che nei casi noti col nome di « eccessiva morbilità » e costituiti da stati di alterazioni psicofisiche che si svolgono in una serie prolungata di episodi, il diritto del lavoratore alla conservazione del posto è misurato da un unico periodo di comporto, computabile per sommatoria; in difetto di tale previsione da parte dei contratti collettivi, spetta al giudice fissarlo secondo parametri equitativi.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

RONCHI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Rossi, nato a Parenti il 10 agosto 1933 e residente a Cosenza in via Alberto Serra 42, subì il furto della propria automobile, targata CS 107428, in data 31 ottobre 1979;

nei primi mesi del 1988 ha ricevuto un bollettino di versamento da parte del-

l'ACI di Cosenza per un importo di lire 93.400, relativo al bollo per il suddetto autoveicolo;

nonostante la comunicazione della competente questura circa il furto dell'autoveicolo avvenuto parecchi anni fa, l'ufficio ACI insiste nel pretendere il pagamento della cifra indicata, minacciando in caso contrario un atto ingiuntivo —

se non ritenga di dover intervenire per porre fine a tale assurdit  burocratica.
(4-14383)

RISPOSTA. — *Facendo seguito alla replica ministeriale n. 743/GA. 2/537 concernente l'interrogazione indicata in oggetto, risposta pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 2 marzo 1990, si trasmette la nota n. 414735/90 del 10 gennaio 1991 del Ministero delle finanze relativa ad ulteriori informative fatte qui pervenire sulla questione di cui trattasi.*

ALLEGATO.

Con la nota a margine, codesto dicastero ha espresso delle perplessit  in ordine all'applicabilit  della legge 28 febbraio 1983, n. 53, ai casi di furto dell'autoveicolo verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Al riguardo, si chiarisce che la legge citata, nell'intento di « purgare » i pubblici registri — le cui risultanze, in base alla stessa legge, sarebbero divenute determinanti per stabilire la debenza del tributo ed individuare il responsabile del pagamento — con l'articolo 5, comma 52, consent  « senza penalit , agli intestatari, di chiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento entro i termini successivamente stabiliti con decreto ministeriale, del 26 aprile 1983 (Gazzetta ufficiale n. 188 del 2 maggio 1983). Con il successivo comma 53, la stessa legge stabil  delle sanzioni (da lire 500 mila a lire un milione) a carico di « colui che, essendovi tenuto » in base al precedente comma 52, non avesse provveduto a « richiedere le formalit  suindicate ».

In presenza di tale normativa, considerato che l'annotazione della perdita di possesso rientra, senza possibilit  di dubbio, nel concetto di « aggiornamento » dei registri, non pu  disconoscersi, nel caso, la fondatezza della pretesa erariale.

Si rammenta tuttavia che nei casi di specie, ova ricorrano i presupposti, trovano applicazione i benef ci di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 187.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

RONCHI, TAMINO e SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Maurizio Galante risiede a Grado ed ha 22 anni. Il 15 settembre 1988 ha presentato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge n. 772 del 1972;

il Ministero della difesa ha respinto tale istanza in data 25 ottobre 1988;
002200

tale rifiuto deriva da una serie di denunce per alcuni fatti accaduti durante l'occupazione studentesca del liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia nel 1986;

si tratta di denunce sicuramente esagerate. Infatti la denuncia per violenza contro cose si riferisce ad un vetro rotto ed ad alcuni banchi di scuola accatastati all'ingresso della scuola per circa dieci minuti, mentre l'accusa di violenza contro persone si basa su fatto che una delle persone incriminate (e non si tratta di Maurizio Galante) per quanto successo nel lontano 1986 ha trattenuto per qualche istante un bidello per il braccio;

per tali fatti non si   ancora svolto il processo, mentre Maurizio Galante ha ampiamente dimostrato le proprie scelte non violente in questi anni;

infatti Maurizio Galante ha ribadito il suo rifiuto del servizio militare dichiaran-

dosi obiettore al momento di presentarsi in caserma per la chiamata di leva il 7 marzo 1990. Allo stesso tempo si è dichiarato disponibile a prestare servizio civile presso una comunità di distrofici —:

se non ritenga che sia impossibile stabilire una presupposta malafede di Maurizio Galante nella presentazione della domanda di obiezione di coscienza, il tutto sulla base di accuse di reati per cui non si è ancora svolto un processo, ed a cui inoltre Maurizio Galante è in gran parte estraneo;

se non ritenga che la determinazione del giovane nel voler svolgere un servizio civile sostitutivo di quello militare, oltretutto in un settore d'impiego non certo facile, dimostri ampiamente le profonde convinzioni di Maurizio Galante, certo più provate di accuse per fatti accaduti oltre quattro anni fa. (4-20411)

RISPOSTA. — *Il giovane Maurizio Galante è imputato, in concorso con altre 13 persone, dei reati di violenza privata, invasione di edifici e danneggiamento.*

Il comportamento tenuto dal Galante durante le circostanze che hanno originato il procedimento penale è risultato in contrasto con le sue affermazioni di essere contrario alla violenza ed ha costituito elemento ostativo al riconoscimento della sua domanda di obiezione di coscienza.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RUSSO FRANCO e RONCHI. — *Ai Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sono ripresi i lavori all'interno dell'ospedale militare del Celio, a Roma;

tali lavori, che si svolgono a ridosso del muro di cinta dal lato di via Annia, vengono eseguiti con delle ruspe, e sono finora essenzialmente di scavo;

nel 1988, rispondendo a un'interrogazione presentata dagli interroganti, il ministro della difesa affermò che i piloni per il collegamento tra le aree esistenti erano

già stati costruiti, mentre rimanevano da edificare i corpi di fabbrica sospesi sui piloni suddetti, lavori che evidentemente nulla hanno a che fare con quelli ora intrapresi;

nella stessa risposta, testualmente si affermava che « per quanto riguarda la basilica hilariana, per l'importanza storico-religiosa e per le particolari caratteristiche architettoniche e decorative del monumento, il Ministero per i beni culturali e ambientali si è opposto all'edificazione sulla basilica stessa del previsto polo didattico »;

i lavori con le ruspe, tanto più quelli di scavo, sono del tutto incompatibili con la salvaguardia dei reperti archeologici che sicuramente si trovano nell'area interessata, dal *pagus* di cui si è trovata testimonianza in un'iscrizione rinvenuta in via Annia e oggi custodita nei Musei vaticani, alla *Domus* degli Annii, che ha dato il nome alla via suddetta;

la fisionomia architettonica dell'ospedale militare risulta già compromessa dai lavori di ampliamento finora eseguiti —:

qual è lo scopo dei lavori iniziati;

se tali lavori sono stati autorizzati dalla sovrintendenza e dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché dalla speciale commissione permanente istituita dallo stesso ministero con decreto del 9 gennaio 1987;

se l'eventuale autorizzazione prevede l'utilizzo di ruspe;

se non ritengono di dover sospendere immediatamente i lavori per procedere a una valutazione dell'impatto ambientale e architettonico di ulteriori ampliamenti ed edificazioni, oltre che per verificare la probabile presenza di reperti archeologici nell'area;

a che punto sono i lavori di recupero e salvaguardia della basilica hilariana;

se non ritengono di dover avviare un serio e dettagliato programma di conoscenza, recupero e salvaguardia di tutti i

reperiti archeologici che si trovano nell'area su cui insiste l'ospedale militare.

(4-20408)

RISPOSTA. — *Il programma di lavori avviato presso l'ospedale militare Celio ha lo scopo di recuperare, sotto il profilo architettonico e funzionale, una struttura ospedaliera realizzata nell'Ottocento e non più rispondente alle moderne esigenze.*

L'intervento complessivo, che riguarderà tutto il nosocomio, è stato suddiviso in quattro lotti successivi al fine di non compromettere la funzionalità del complesso ed è stato approvato sia dal comitato speciale di cui alla legge n. 497 del 1978, sia dalla commissione tecnica permanente che nel corso delle periodiche riunioni controlla l'andamento dei lavori, ne verifica la rispondenza alle linee programmatiche concordate, e, in relazione alla presenza — accertata o ipotizzata — di reperti archeologici, fissa limiti e modalità esecutive degli interventi.

In particolare, al fine di salvaguardare gli eventuali reperti presenti nel sottosuolo, è stato deciso di effettuare, su tutta l'area interessata ai lavori, una serie di carotaggi per accertare la presenza di reperti e definirne la quota (detti carotaggi hanno permesso di rilevare la presenza di alcuni ruderi a quote variabili fra 3,5 e 22,5 metri sotto il piano di campagna); di impiegare mezzi meccanici fino a raggiungere la quota archeologica per poi procedere nello scavo a mano sotto la diretta sorveglianza del personale della sovrintendenza archeologica; di utilizzare le palificazioni di fondazione delle nuove strutture sospese, che sorgeranno fra i corpi di fabbrica esistenti, quali supporto alle opere di sostegno del terreno che si renderanno necessarie per procedere in futuro agli scavi archeologici che la sovrintendenza riterrà opportuno effettuare.

Infine i lavori di scavo vengono condotti da una ditta di fiducia del Ministero per i beni ambientali, specializzata in lavori di recupero archeologico e controllata costantemente da incaricati di detto ministero.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RUSSO FRANCO, TAMINO e RONCHI.
— *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

martedì 11 dicembre, il sostituto procuratore della Repubblica Armati ha avviato le pratiche di incriminazione dell'ex assessore regionale alla sanità Violenzo Ziantoni e di altri 39 membri dei comitati di gestione delle USL romane, accusati di turbativa in un pubblico servizio, poiché non furono aperti in tempo 4 centri di diagnosi e cura cioè i posti letto che per legge in ogni ospedale dovrebbero essere riservati ai malati di mente in piena crisi e quindi bisognosi di un ricovero immediato (i presidi sanitari in questione sono il Santo Spirito, il Sant'Eugenio, il San Giacomo e il San Filippo Neri);

un altro processo penale è stato avviato a carico della vecchia giunta della regione Lazio, presieduta dal socialista Gabriele Panizzi, responsabile di aver votato compatta per il rinnovo delle convenzioni con le case di cura private sui malati psichici —:

se non si ritenga opportuno avviare una indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 180 nella regione Lazio, accertando anche le responsabilità degli amministratori, dato che, fino ad oggi, le poche strutture pubbliche per la psichiatria a Roma sono state realizzate dietro le pressioni della magistratura. (4-23122)

RISPOSTA. — *Sui prospettati problemi dell'attuale situazione dell'assistenza psichiatrica nella regione Lazio risulterebbe necessario acquisire gli elementi di valutazione delle competenti autorità regionali, che — invece — non sono a tutti oggi pervenuti da quel commissariato del Governo. Comunque, questo ministero nel deliberato intento di attivare un regolare canale conoscitivo sulla programmazione e sui criteri in concreto adottati per l'attuazione dell'assistenza psichiatrica nel territorio di ciascuna regione, ha ritenuto — da parte sua — opportuno realizzare un raccordo stabile con i vari responsabili del settore della salute mentale delle regioni e delle province autonome.*

Dalla ricognizione in corso nella regione Lazio risultano finora attivate le seguenti strutture di assistenza nel settore:

n. 12 servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), per complessivi 124 posti-letto sui 160 programmati;

n. 66 servizi psichiatrici territoriali;

n. 7 strutture intermedie semi-residenziali;

n. 38 strutture intermedie residenziali, le cosiddette comunità protette.

Ad esse vanno aggiunti, per un completo quadro della situazione, tre ospedali psichiatrici ancora in funzione, il cosiddetto residuo manicomiale, con 883 pazienti assistiti. Non vi è dubbio che il confronto con altre realtà, riscontrabili in diverse regioni, ponga in luce una certa carenza, soprattutto riguardo alle strutture intermedie ed in ispecie per quelle semi-residenziali.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

RUSSO SPENA e CIPRIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

domenica 20 maggio ha avuto luogo in località Battiloro-Vigiano nel comune di Borgo San Lorenzo (prov. di Firenze) una esercitazione interforze della NATO iniziata nel pomeriggio e conclusasi a tarda notte;

non risulta che il sindaco di Borgo San Lorenzo e i sindaci degli «altri comuni confinanti siano stati preventivamente avvisati della esercitazione. Anzi, né formalmente né ufficiosamente le autorità comunali sono state informate di ciò che è avvenuto nel loro territorio domenica 20 maggio. Neanche il locale comando dei carabinieri risulta essere stato informato della imminenza della esercitazione;

i militari della NATO hanno imperversato per ore in equipaggiamento da guerra e visibilmente armati, invadendo boschi, terreni privati e strade pubbliche. L'abitazione della famiglia di Giuseppe

Paladini si è trovata al centro dell'esercitazione stessa. Svegliata in piena notte si è trovata nel bel mezzo di ripetuti colpi di mitragliatrice e di lampi di vario genere prodotti da armi da fuoco e da razzi;

non risulta che quella zona sia soggetta a vincolo alcuno di servitù militare, né ricopra importanza strategica per l'Alleanza Atlantica —:

le motivazioni che hanno portato i comandi NATO a svolgere una esercitazione nel Mugello senza il necessario preavviso alle autorità locali competenti e fuori dai territori sottoposti a servitù militare;

quali e quanti reparti sono stati mobilitati nella esercitazione, la nazionalità degli stessi e se le armi da fuoco utilizzate potevano pregiudicare l'incolumità delle persone residenti;

con quale diritto e in forza di quale legge si è invaso territori di proprietà privata e strade pubbliche;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per impedire che simili episodi abbiano a ripetersi. (4-19821)

RISPOSTA. — *L'esercitazione cui si riferiscono gli interroganti era stata portata a conoscenza, fin dal mese di aprile, di tutti i comandi dei carabinieri e della polizia di Stato, interessati per territorio. Inoltre, la stazione dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze) era stata incaricata il pomeriggio precedente di avvisare la popolazione. I militari, dodici paracadutisti italiani e uno USA, che hanno sostato nella zona per circa 16 ore, hanno tenuto atteggiamento corretto e hanno ricevuto offerte di ospitalità.*

L'abitazione della famiglia Paladini distava circa 200 metri dal luogo della esercitazione e almeno uno degli abitanti era stato informato nel precedente pomeriggio che durante la notte avrebbero potuto essere sparati alcuni colpi a salve.

La scelta della zona è avvenuta solo per esaminare le modalità di difesa di un ponte ferroviario in muratura a più arcate, come quello in località Battiloro-Vigiano. La zona,

inoltre, rispondeva anche al requisito di arrecare meno disturbo, mentre non vi era nessuna possibilità di danneggiamenti. Il munizionamento (dodici colpi a salve) e gli artifici (due nebbiogeni non rumorosi) sono stati impiegati in condizioni di massima sicurezza. Non sono stati recati danni a proprietà private.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 4 aprile 1989 veniva indetto un concorso pubblico per titoli a 507 posti di dattilografo, quarta qualifica funzionale;

detto concorso era riservato a coloro che prestavano servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;

con decreto ministeriale del 28 novembre 1989 è stata approvata la relativa graduatoria generale di merito;

le esigenze di codesto ministero sembra siano maggiori e le assunzioni dovrebbero riguardare circa 1600 partecipanti al concorso —:

quale sia la distribuzione nel territorio nazionale delle esigenze riscontrate;

se sia intenzione di codesto ministero rispettare la graduatoria già approvata;

quali siano i tempi previsti per il completamento delle assunzioni;

se sia garantita la collocazione dei vincitori nelle sedi vicine alla loro residenza;

quale sia l'effettivo numero delle assunzioni avviate ad oggi. (4-20238)

RISPOSTA. — *Le assunzioni a tutt'oggi effettuate in esito al concorso a 507 posti di dattilografo giudiziario (IV qualifica funzionale) indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1989, sono esattamente 1.604, di cui:*

507 unità assunte con decreto ministeriale del 23 ottobre 1989;

15 unità assunte con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1990;

2 unità assunte con decreto ministeriale del 23 maggio 1990;

1.080 unità assunte con decreto ministeriale del 29 maggio 1990 (assunte ex articolo 1, legge n. 9 del 1990).

La distribuzione degli assunti sul territorio nazionale è avvenuta secondo lo schema che si allega.

Nella nomina degli assunti è stato rigorosamente seguito l'ordine della graduatoria. Non esiste un problema di completamento delle assunzioni, atteso che la graduatoria comprende oltre 12 mila tra vincitori ed idonei e che nel termine di validità della graduatoria medesima l'amministrazione conta di procedere ad altre assunzioni (altre 186 unità verranno probabilmente assunte entro il mese di gennaio 1991) secondo le sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.

Nella assegnazione delle unità assunte questa amministrazione ha seguito il criterio della residenza, dando precedenza al personale residente e, solo nel caso di esaurimento di quest'ultimo, facendo ricorso a candidati provenienti da regioni limitrofe.

ALLEGATO.

Distribuzione numerica degli assunti per distretto:

Corte di appello:

Ancona: 44;

Bari: 45;

Bologna: 95;

Brescia: 53;

Cagliari: 49;

Caltanissetta: 8;

Campobasso: 14;

Catania: 57;

Catanzaro: 45;

Firenze: 81;
 Genova: 52;
 L'Aquila: 20;
 Lecce: 44;
 Messina: 18;
 Milano: 181;
 Napoli: 136;
 Palermo: 99;
 Perugia: 13;
 Potenza: 17;
 Reggio Calabria: 41;
 Roma: 184;
 Salerno: 33;
 Torino: 138;
 Trento: 9;
 Trieste: 26;
 Venezia: 102.

Il Ministro *ad interim* di grazia e giustizia: Martelli.

RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

dal rendiconto generale dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), risulta che nel 1988 l'attivo del fondo di indennità di buonuscita del personale (FIBP) presentava una consistenza di circa 40,5 miliardi di lire, di cui 7,2 giacenti sul conto corrente della Banca nazionale del lavoro n. 206971, circa 33,2 investiti in titoli pubblici (BOT, CCT e BTB) e circa 100 milioni di residui attivi;

al personale dell'ISTAT, per l'anno 1988, risultano liquidate indennità di buonuscita per circa un miliardo di lire —:

a) quale è stata la suddetta giacenza media, nel 1988, sul conto corrente BNL n. 206971;

b) nel caso in cui la suddetta giacenza avesse di gran lunga superato l'importo

delle liquidazioni erogate ai dipendenti cessati dal servizio, i motivi per i quali non si sia provveduto ad investire l'eccedenza in titoli pubblici;

c) il tasso annuo d'interesse praticato, nel corso del 1988, dalla Banca nazionale del lavoro a favore dell'ISTAT per le somme giacenti sul conto corrente n. 206971;

d) nel caso in cui il tasso di cui al punto c) fosse stato inferiore al tasso di rendimento dei titoli pubblici emessi nel corso del 1988, i provvedimenti che si intendono adottare a carico degli amministratori dell'ente che eventualmente avessero preferito amministrare ingenti fondi in maniera antieconomica. (4-20769)

RISPOSTA. — *Il presidente dell'ISTAT ha fatto pervenire i seguenti elementi di risposta:*

a) *La giacenza media del conto corrente bancario ISTAT presso la Banca nazionale del lavoro, nel corso del 1988, è stata di circa 6,2 miliardi di lire;*

b) *effettivamente, per quanto sopra precisato, la giacenza media sul conto corrente supera l'importo delle liquidazioni erogate ai dipendenti cessati dal servizio. Non risponde a verità, invece, che non si sia provveduto ad investire l'eccedenza in titoli pubblici. Difatti, con deliberazione del comitato amministrativo, sin dal 27 gennaio 1988 si era disposto l'investimento dell'eccedenza in titoli pubblici; solo in data 28 maggio 1988 è stata concessa l'autorizzazione da parte delle competenti autorità (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del tesoro), per cui solo il 16 giugno 1988, e cioè diciannove giorni dopo, si è potuto disporre in concreto l'investimento.*

Il ritardo di diciannove giorni per l'esecuzione dell'operazione, tenuto conto del suo importo, sembra congruo e ragionevole in relazione alle complesse procedure che tali operazioni comportano, come è ben noto a chi ha pratica del settore;

c) *il tasso annuo di interesse praticato dalla Banca nazionale del lavoro è stato nel*

corso del 1988 pari all'8 per cento fino al 30 aprile e del 7,5 dal 1° maggio al 31 dicembre. Tale tasso è quello praticato dall'ufficio enti della Banca nazionale del lavoro ed è superiore di circa un punto rispetto a quello utilizzato per altri correntisti;

d) effettivamente il tasso di cui al punto c) è inferiore al tasso di rendimento dei titoli pubblici ma ciò dipende esclusivamente dalla destinazione che le somme disponibili per tale titoli hanno potuto avere per dettato normativo. Infatti, per quanto sopra detto, fino alla data del 25 maggio 1981 l'istituto non poteva disporre un investimento più proficuo non essendo a ciò autorizzato dalle competenti autorità.

Corre l'obbligo infine di precisare che, intervenuta l'autorizzazione all'investimento in titoli, la giacenza sul conto corrente — quale risulta dal prospetto in calce — si è mantenuta in misura pressoché analoga a quella necessaria per far fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle indennità di buonuscita.

ALLEGATO.

Anno 1988 (milioni di lire):

gennaio — giacenza media: 7.422; febbraio — giacenza media: 7.352; marzo — giacenza media: 7.880; aprile — giacenza media: 8.033; maggio — giacenza media: 8.234; giugno — giacenza media: 8.380; luglio — giacenza media: 8.367 — investimenti deliberati dal comitato amministrativo (milioni di lire): 6.000; agosto — giacenza media: 2.498; settembre — giacenza media: 2.925; ottobre — giacenza media: 2.979; novembre — giacenza media: 3.658; dicembre — giacenza media: 7.134.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 11 luglio 1987, con lettera prot. 6982 Rep. 2 D, l'intendenza di finanza di Sassari concedeva al comune di Torralba la custodia e gestione della « Reggia Nuragica Santu Antine » subordinandone l'occupazione — visto il parere positivo espresso dal Ministero per i beni culturali e ambientali con nota datata 10 giugno 1987, prot. 5062 — alla corresponsione da parte del comune di Torralba di canone annuo provvisorio di lire 400.000 ed alla gestione e custodia mediante cooperative giovanili o personale dipendente;

con la stessa lettera la Soprintendenza archeologica di Sassari si impegna a dotare il complesso delle infrastrutture di salvaguardia per l'incolumità delle persone in visita, dell'impianto di illuminazione, di transennatura e segnaletica di eventuali pericoli, e che, inoltre, il comune di Torralba avrebbe provveduto all'illuminazione interna, al ripristino, manutenzione e transennatura, all'apertura e chiusura del complesso nuragico con orario prefissato esposto, all'istituzione di accompagnatori turistici qualificati con divieto di esazione di tassa di ingresso, alla istituzione delle infrastrutture di ristoro ed igiene (compresi bagni, ritiro rifiuti, interdizione all'ingresso di animali vaganti), alla segnaletica turistica, alla custodia del complesso 24 ore su 24 (nelle ore diurne da parte del personale del comune e nelle ore notturne da parte di personale specializzato assunto per contratto dal comune stesso);

nessuno degli obblighi assunti è stato finora adempiuto, ed è risultato che il complesso della « Reggia Nuragica » è da quella data in stato di completo abbandono, essendo stato, tra l'altro, licenziato anche l'unico preesistente custode;

l'attuale gestione del complesso nuragico si riduce all'affidamento a giovani volontari, in servizio presso il museo archeologico di Torralba, a quattro chilometri di distanza, del compito di consegnare la chiave di ingresso e una lampada ad acetilene, previo deposito di un documento di riconoscimento, al visitatore, che deve

poi provvedere con proprio mezzo, o a piedi, al viaggio di andata e ritorno per un percorso complessivo di ben otto chilometri: scomoda e abnorme procedura di accesso al nuraghe, neppure indicata da cartelli;

risulta che quell'unico fortunato, volenteroso visitatore in possesso della chiave di accesso e di lanterna, si vede poi costretto ad assumersi la personale responsabilità di affrontare ed indirizzare i moltissimi visitatori che si accalcano impazienti all'ingresso del nuraghe —:

se non ritengano necessario che tale assurda situazione venga sanata, sia con l'adempimento degli impegni intercorsi tra intendenza di finanza di Sassari e comune di Torralba, sia con l'inquadramento dei giovani volontari quali accompagnatori turistici e l'immediata riassunzione in servizio dell'unico precedente custode, il signor Italo Puggioni (abitante a Torralba, in via Sardegna n. 14) sottolineando che il predetto oltre ad abitare nelle immediate vicinanze del nuraghe, fino alla data del suo licenziamento aveva provveduto, con diligenza e passione, sia alla custodia della « Reggia Nuragica » — perpetuando un'antica consuetudine di famiglia risalente sino agli scavi del Taramelli — sia alla pulizia, all'illuminazione e a tutti quegli impegni che, venuti meno fin dal lontano 1987, non sono stati mai più adempiuti, provocando grande disappunto e danno per tutti coloro che l'ò giunti sono costretti ad arrestarsi dinanzi ai cancelli dell'unico grande complesso nuragico ufficialmente « aperto » essendo ancora chiusi per restauro « su Nuraxi » di Barumini e il nuraghe « Losa » nell'altipiano di Abbasanta. (4-21951)

RISPOSTA. — *Dall'epoca degli scavi del Taramelli (1933) ad oggi, diverse famiglie torralbesi si sono alternate nell'attività di custodia del nuraghe in oggetto, in quanto fin dalle origini vi fu istituita una assuntoria di custodia, impegnando, a contratto e per una irrisoria cifra annua, un unico individuo a sorvegliare saltuariamente il monumento. Si precisa che nessuno degli assuntori di custodia può essere considerato as-*

sunto, ma solo vincolato contrattualmente a limitatissimi obblighi di sorveglianza saltuaria.

Con l'andare del tempo, con l'apertura di strade e superstrade e con il rilevante aumento della frequentazione turistica, la semplice assuntoria di custodia, anche da parte dei più volenterosi, si è rivelata assolutamente insufficiente.

Soluzione al problema si sarebbe potuta trovare con l'istituzione di un regolare turno di custodia affidato a personale della soprintendenza archeologica di Sassari; tale soluzione si è purtroppo rivelata impercorribile per la carenza di personale di custodia della predetta soprintendenza che deve soddisfare alle esigenze delle due province di Sassari e Nuoro, dei musei, collezioni e aree archeologiche. Per il suddetto motivo, si è ricorso all'uso della concessione. In base a tale concessione la soprintendenza interveniva come concedente del complesso nuragico, assumendosi il compito della vigilanza sulla corretta gestione dello stesso ed alcuni oneri, come la manutenzione straordinaria e l'asportazione delle erbacce, ed il comune come concessionario l'obbligo della pulizia giornaliera e dell'illuminazione del complesso, l'installazione di apposita segnaletica turistica, l'accesso dei visitatori. La stipula della convenzione ha portato come conseguenza alla sospensione del contratto di assuntoria con il signor Puggioni, la cui riassunzione è ritenuta impossibile dal comune di Torralba.

Per quanto attiene la sistemazione del complesso, la soprintendenza archeologica è intervenuta adottando i più urgenti provvedimenti di sicurezza (grate, catene, ringhiere, chiusini, eccetera).

È stato poi elaborato un progetto e presentata una perizia per la sistemazione dell'area archeologica finanziata con decreto ministeriale 29 luglio 1989 ai sensi della legge n. 67 del 1988 e concordata con l'amministrazione regionale e comunale che, a loro volta, hanno in esecuzione un progetto di una struttura polivalente e sistemazione dell'area nuragica, dell'importo di lire 1.280 milioni. Entro la prossima primavera dunque, tutte le infrastrutture e strutture previste saranno realizzate, nel rispetto della sicurezza, del monumento archeologico che potrà

cosò avere la migliore conduzione e garantire una visitabilità ottima.

Per quanto riguarda le iniziative poste in essere dal comune di Torralba, quest'ultimo ha confermato che l'ottima gestione del complesso è dimostrata dall'elevato numero di visitatori, attestato dal registro delle presenze tenuto dai giovani volontari addetti al servizio, dalle numerose agenzie turistiche in continuo contatto con gli stessi giovani ed il museo di Torralba e dalle attestazioni che potrebbero essere rilasciate dai ricercatori e dai professori delle università di Cagliari e Sassari i quali, diretti dai professori Lilliu e Contu, effettuano continue visite al nuraghe assieme a studiosi stranieri di tale materia, senza che mai abbiano avuto di che lamentarsi.

Il comune, altresì, ha indicato una serie di provvedimenti adottati per meglio salvaguardare e tutelare il complesso nuragico:

1) istituzione di un servizio di volontariato tra giovani, muniti di un regolare certificato di frequenza a corsi di specializzazione in tale materia;

2) progettazione, in fase di realizzazione, di un auditorium a circa 400 metri dal nuraghe con 600 posti a sedere per ospitare tutti i convegni che si svolgeranno in provincia di Sassari;

3) affidamento del servizio di sorveglianza notturna alla locale compagnia baracellare, che ha anche il compito di salvaguardare il patrimonio comunale e statale.

Infine il Ministero delle finanze — direzione generale del demanio ha comunicato che, in data 5 gennaio 1991, per regolarizzare la concessione già posta in essere, ha incaricato l'intendenza di finanza di Sassari di fornire la documentazione necessaria per la stipula di un regolare atto concessivo del bene de quo in favore del comune interessato, ai sensi della legge n. 390 del 1986 — sempre che si accerti che l'uso a cui il bene è destinato rientri tra i compiti istituzionali dell'ente civico — con l'inserimento delle clausole che saranno dettate dalla compe-

tente soprintendenza a salvaguardia dell'importante interesse rivestito dal compendio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

RUSSO SPENA e CIPRIANI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nella giornata di venerdì 14 dicembre 1990 due organizzazioni sindacali del Marocco — la Cdt (Confederazione democratica del lavoro) e la Ugtm (Unione generale dei lavoratori marocchini) — avevano indetto uno sciopero generale per chiedere maggiore giustizia sociale nel paese;

le manifestazioni svoltesi in diverse città del Marocco sono state brutalmente represses dalla polizia e dall'esercito;

in modo particolare nella città di Fez l'intervento della polizia e dell'esercito ha provocato un numero elevato di morti, di feriti e di arresti;

il numero dei morti denunciato dalle fonti governative — 5 (di cui 4 civili e 1 poliziotto, e 127 feriti) — è assolutamente non credibile, essendoci dati e testimonianze ben più gravi ed allarmanti. In modo particolare il « Comitato per la liberazione dei prigionieri politici in Marocco » di Parigi parla di ottanta vittime ed un portavoce dell'opposizione marocchina in esilio a Madrid ne denuncia addirittura trecento;

non è possibile verificare con certezza queste notizie, dal momento che le comunicazioni con il Marocco sono bloccate e, secondo quanto dichiarato dagli stessi corrispondenti dei giornali italiani, i telefoni sono sotto controllo;

per evitare rappresaglie della polizia i familiari delle vittime occultano i cadaveri. Malgrado ciò le richieste di permessi di inumazione concessi a Fez sarebbero già 16, contrastando quindi con i dati ufficiali sul numero dei morti:

sono circa duecento i giovani arrestati nel corso delle stesse manifestazioni, incarcerati e in attesa di processo;

a tutt'oggi l'esercito continua a presidiare Fez ed altre città del Marocco con carri armati;

la situazione politica e sociale in Marocco — con un elevatissimo grado di disoccupazione e di povertà che colpisce gran parte della popolazione ed un regime monarchico in cui la « democrazia parlamentare » è esclusivamente di facciata e gravemente condizionata da violazione dei diritti umani ed in cui il re Hassan II ha nei fatti poteri di tipo dittatoriale — fa prevedere il permanere delle tensioni che hanno portato allo sciopero del 14 dicembre, alle manifestazioni di rivolta da parte della popolazione ed alla repressione del regime;

le centrali sindacali marocchine hanno già preannunciato un nuovo sciopero generale per il 26 dicembre prossimo —:

1) se il governo italiano non intenda intervenire con urgenza presso il governo marocchino per protestare ufficialmente contro la repressione ai danni di una manifestazione sindacale di cui lo stesso governo di Hassan II si è reso responsabile, causando decine di morti, centinaia di feriti e di arresti e mantenendo il paese (o, quantomeno, alcune sue parti come la città di Fez) in stato di assedio militare;

2) tenuto conto dei rapporti economici che esistono tra Italia ed il Marocco, quali misure intenda adottare il governo italiano — anche di tipo sanzionatorio — per chiedere al governo marocchino:

di liberare immediatamente gli oltre duecento giovani arrestati durante o in seguito alle manifestazioni del 14 dicembre e tutti gli altri detenuti politici attualmente in carcere in Marocco;

di fornire un elenco ufficiale delle vittime e dei feriti, da verificare con rappresentanti dell'opposizione al regime e

delle associazioni che si battono per il rispetto dei diritti umani in Marocco;

di risarcire in modo adeguato i familiari delle vittime cosò individuate;

di interrompere la politica di repressione nei confronti della popolazione e dell'opposizione politica e sociale al regime di Hassan II, a cominciare dalla abolizione delle misure di presidio militare nella città di Fez e da un impegno esplicito del governo di rispetto del pacifico svolgimento dello sciopero generale preannunciato per il 26 dicembre;

3) quali misure intenda adottare il governo italiano per garantire l'effettivo rispetto del diritto di asilo in Italia per i rifugiati politici provenienti dal Marocco, per i quali la « programmazione dei flussi » per il 1991 decisa dal Consiglio dei ministri, l'obbligo di visto e la gestione restrittiva ai posti di frontiera delle richieste di asilo politico rischia di configurare l'impossibilità di cercare rifugio dalle persecuzioni del regime di Hassan II, rendendo il nostro governo complice delle sue violazioni dei diritti umani. (4-23235)

RISPOSTA. — Gli incidenti verificatisi in alcune città del Marocco in concomitanza con lo sciopero generale proclamato da due organizzazioni sindacali, l'unione generale dei lavoratori marocchini e la confederazione democratica del lavoro, lo scorso 14 dicembre hanno suscitato nel paese preoccupazione e condanna delle violenze.

Nella prima ricostruzione dei fatti fornita ufficialmente le autorità marocchine, in attesa delle conclusioni definitive cui perverrà una commissione d'inchiesta appositamente istituita, sono parse attribuire la responsabilità principale dell'accaduto ad elementi isolati, non collegati al movimento sindacale, i quali, colte di sorpresa le stesse forze dell'ordine che avevano ricevuto istruzioni di non aprire il fuoco, ne avrebbero provocato in alcuni casi la reazione inattesa ed eccessiva.

In un piano più generale, le ragioni profonde della protesta sindacale si ricollegano strettamente alla situazione economica

e sociale del paese, che vede, peraltro, il governo impegnato nella ricerca di un costruttivo dialogo con le parti sociali, nel difficile intento di contemperare le contrapposte esigenze connesse da una parte all'adozione di una linea di politica economica austera, richiesta da organismi internazionali quali il Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare la difficile situazione economica del paese, dall'altra collegate alle legittime aspettative di un più diffuso benessere e di una maggiore giustizia sociale. In quest'ottica sembrano muoversi ora anche le forze sindacali che hanno accettato il dialogo tripartito con imprenditori e governo.

Nel discorso alla nazione pronunciato agli inizi dell'anno, re Hassan ha posto significativamente l'accento sui principali problemi sociali del paese, evidenziando, fra l'altro, l'esigenza di elaborare una sorta di Carta che garantisce la pace sociale almeno per i prossimi 4-5 anni, annunciando al contempo la decisione del governo di concedere un aumento generalizzato dei salari, nonché di varare misure per contrastare la disoccupazione e facilitare l'acquisizione di alloggi.

Il Governo italiano, senza svolgere pressioni che interferiscano nel dominio di un altro Stato, segue con costante attenzione gli sviluppi dei recenti avvenimenti in Marocco nonché lo stato di diritti umani in quel paese. Nel contempo, incoraggia ed accoglie con favore l'adozione di una linea capace di meglio corrispondere alle esigenze degli strati più deboli della popolazione. Esso d'altronde non ha inteso frapporre alcun ostacolo né alcuna preclusione nei riguardi di eventuali rifugiati politici provenienti dal Marocco.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

SAVIO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

l'aeroporto « Catullo » di Verona è interdetto ad aeromobili immatricolati nei Paesi dell'est, in forza di un vecchio trattato che impone agli aeroporti sotto il controllo NATO il divieto, appunto, di concedere a tali aeromobili il permesso di atterrare:

la sorpresa è stata riservata ad un gruppo di belgi — 180 giornalisti e 80 dirigenti di azienda — che viaggiavano su due « Tupolev », immatricolati in Bulgaria, e si recavano a Verona per assistere alla partita Belgio-Corea del Sud. I suddetti aerei, a causa del divieto di atterraggio, sono stati dirottati all'aeroporto di Orio sul Serio (Bergamo), con grave disagio per i passeggeri e danno economico per gli operatori del settore che avevano organizzato tutto —:

se non ritenga, il Ministro, possibile derogare, in attesa della modifica al trattato, dall'applicazione della clausola di cui trattasi, in rapporto alle mutate condizioni politico-militari dei Paesi dell'Est, allo « sfaldarsi » del Patto di Varsavia, al progresso della tecnologia, infine, che, con i satelliti spia, ha reso anacronistici e inattuali i trattati passati. (4-20539)

RISPOSTA. — In relazione ai mutamenti in atto nei paesi dell'est europeo, è stato avviato lo studio di un'iniziativa volta a riconsiderare la disciplina dei sorvoli e scali sul territorio nazionale.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

SCARLATO. — Ai Ministri delle finanze, degli affari esteri, del commercio con l'estero e per il coordinamento delle politiche comunitarie. — Per conoscere —

premessi che, secondo la tabella B, modificata con decreto-legge n. 853 del 1984 e allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, risultano inclusi tra i beni considerati di lusso e quindi sottoposti all'aliquota IVA massima del 38 per cento, i motocicli di cilindrata superiore ai 350 centimetri cubici;

rilevato che il 94,17 per cento della produzione nazionale di motocicli si pone al di sotto della soglia dei 350 centimetri cubici mentre l'85,42 per cento dei motocicli importati, in particolare dalla Repubblica Federale Tedesca e dal Giappone, risulta essere di cilindrata superiore al

limite dei 350 centimetri cubici, circostanza che ingenera il ragionevole sospetto che l'IVA maggiorata risponda in questo caso all'esclusivo intento di tutelare la produzione nazionale;

rilevato che tanto il Trattato istitutivo della CEE quanto l'accordo GATT, cui aderiscono anche l'Italia, la Repubblica Federale Tedesca ed il Giappone, vietano agli Stati membri di servirsi dello strumento impositivo per ragioni di politica protezionistica, disposizioni che hanno di recente costretto l'Italia a rivedere il regime irapositivo dello *champagne* francese, sino a poco tempo fa fiscalmente penalizzato rispetto ai similari prodotti nazionali;

rilevato altresì che l'imposizione IVA maggiorata per i motocicli di cilindrata superiore ai 350 centimetri cubici costituisce una vera e propria soprattassa di carattere punitivo proprio nei confronti degli acquirenti di mezzi certamente meno inquinanti, meno ingombranti e meno dannosi per la circolazione rispetto alle automobili di cilindrata inferiore ai 2000 centimetri cubici, sottoposte ad un carico IVA del 18 per cento, ciò in palese contrasto con la decisa tendenza, emersa di recente in sede legislativa, di incentivare, anche mediante l'adozione di misure di carattere fiscale, l'uso di veicoli dotati di propulsori meno inquinanti;

rilevato ancora che i motocicli di cilindrata superiore ai 350 centimetri cubici sono sottoposti ad un regime impositivo IV superiore a quello stabilito per altri beni il cui acquisto, per prezzi, rifiniture e prestazioni, è ben più evidentemente rivelatore di elevata capacità contributiva, quali imbarcazioni ed autovetture di prestigio, costituenti 003700gveri e propri *status symbol'* indici di capacità contributiva sicuramente maggiori rispetto ad un motociclo di qualsiasi cilindrata, il cui prezzo di acquisto, senza un'IVA tanto pesante, sarebbe accessibile ad una fascia di utenza media, che troverebbe in tale mezzo l'appagamento e le soddisfazioni di altri beni dal costo molto maggiore —:

quali iniziative, alla luce delle considerazioni suesposte, intendano adottare o

sottoporre al vaglio del Parlamento in vista della improcrastinabile scadenza del 1992 — entro la quale le aliquote IVA attualmente in vigore andranno necessariamente sottoposte ad una drastica ristrutturazione per metterle al passo con quelle degli altri paesi della CEE — ed in considerazione del fatto che, contro le disposizioni riguardanti il regime IVA attualmente operante per le moto oltre 350 centimetri cubici, ritenuto discriminatorio ed incurante di accordi internazionali liberamente stipulati, è stata di recente sollevata dalla Federazione motociclistica italiana questione di legittimità costituzionale. (4-11113)

RISPOSTA. — *L'assoggettamento all'aliquota IVA del 38 per cento dei motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici non risulta in contrasto con alcuna norma del trattato CEE o dell'accordo GATT stante la uniformità di trattamento che la vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto riserva ai predetti motocicli sia nel caso di importazione dei beni stessi che in quello di produzione nazionale.*

Invero, nel caso di specie il riferimento al livello di cilindrata per la determinazione dell'aliquota di tassazione costituisce un criterio obiettivo che prescinde dalla provenienza dei prodotti e, pertanto, pienamente legittimo. A tal proposito giova ricordare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia l'assoggettamento di determinati prodotti ad una aliquota IVA più elevata in funzione della loro qualifica di prodotti di lusso è un elemento del sistema fiscale IVA nazionale, compatibile con le norme del trattato.

Tuttavia il problema sollevato con l'interrogazione cui si risponde troverà la sua naturale soluzione nell'ambito del processo di armonizzazione fiscale in atto, che, per l'appunto, prevede la soppressione dell'aliquota IVA del 38 per cento, appositamente maggiorata per colpire il consumo dei beni di lusso.

Il Ministro delle finanze: Formica.

SCARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con due successivi provvedimenti veniva disposto lo sgombero dell'edificio del Tribunale di Salerno della Sezione Fallimentare nonché della Pretura del Lavoro, in quanto i locali occupati dai predetti uffici erano pericolanti;

a seguito di ciò altri uffici del Tribunale e della Pretura di Salerno hanno cessato ogni attività per i timori di crolli dell'edificio, determinando la sostanziale paralisi della giustizia civile a Salerno;

anche presso gli uffici ancora funzionanti nello stesso edificio si preannunciano assemblee dirette a pervenire alla decisione di sospendere ogni attività —

se il Governo non intenda intervenire per porre immediato rimedio alla situazione di assoluta assenza di attività giurisdizionale che sta per determinarsi nel circondario del tribunale e della Pretura di Salerno. (4-19468)

RISPOSTA. — Con nota 12 febbraio 1990, il presidente del tribunale di Salerno informava questo ministero che l'aula della seconda sezione penale era divenuta inagibile a seguito di cadute di intonaco di notevole entità; che l'ufficio tecnico del comune, avendo rilevato lesioni, anch'esse di notevole entità, nelle strutture, aveva interessato il provveditorato regionale alle opere pubbliche per i necessari lavori di straordinaria manutenzione da eseguire nel predetto edificio, di proprietà demaniale; che erano in corso accertamenti relativi alla statica dei locali, il cui piano di calpestio corrispondeva al solaio dell'aula sopra specificata.

Inoltre detto presidente con nota 16 febbraio 1990 trasmetteva un fonogramma in data 15 febbraio 1990, con il quale il provveditorato regionale alle opere pubbliche — sezione staccata di Salerno comunicava al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli di aver ravvisato, a seguito di un sopralluogo nel palazzo di giustizia, estremo pericolo per la pubblica incolumità in locali adibiti ad archivio al piano terra ed in un'aula della seconda sezione penale; di aver pertanto affidato ad una ditta del posto lavori da eseguire con somma urgenza.

La competente direzione generale di questo ministero, essendo stata informata per via telefonica dalla Corte d'appello di Salerno, prendeva atto con nota del 14 marzo 1990, che la sezione staccata di Salerno aveva posto in atto tutte le necessarie cautele per evitare ogni pericolo e restava in attesa di notizie circa l'esito degli accertamenti eseguiti dalla sezione staccata predetta.

Successivamente perveniva alla stessa direzione generale una nota del 14 marzo 1990 con la quale la Corte d'appello trasmetteva copia del verbale della riunione, tenuta in data 13 marzo 1990, della commissione per la manutenzione del palazzo di giustizia, dal quale risultava che la commissione medesima aveva tra l'altro deliberato all'unanimità di partecipare all'amministrazione comunale la precaria situazione delle strutture del palazzo di giustizia ed il pericolo costante di dichiarazione di inagibilità di parte dell'edificio con conseguente sospensione dell'attività giudiziaria.

Con riferimento a detto verbale di riunione, la direzione generale degli affari civili con nota 24 marzo 1990, invitava il comune di Salerno a reperire con urgenza altri immobili, affinché gli uffici giudiziari potessero disporre degli spazi indispensabili, particolarmente per l'alleggerimento dei carichi.

Con nota 22 marzo 1990 veniva rimessa al ministero una relazione in data 19 marzo 1990 del provveditorato regionale alle opere pubbliche — sezione staccata di Salerno. In tale relazione veniva riferito circa l'accertamento di lesioni diffuse nella muratura perimetrale di tufo dei locali riservati alla seconda sezione penale, imputabili a danni subiti a causa del terremoto del 23 novembre 1980; si rappresentava la necessità che in tutti i locali del terzo piano fossero evitati sovraccarichi superiori a 300 chilogrammi per metro quadro e pertanto che fossero rimossi urgentemente gli archivi presenti in tali locali; si rappresentava altresì l'urgenza e l'indifferibilità che nelle altre aule d'udienza, in via preliminare e fatte salve le risultanze di ulteriori saggi tesi a verificare lo stato delle strutture, si procedesse alla spicconatura degli intonaci pericolanti; si riferiva altresì in ordine allo stato di estremo degrado delle strutture orizzontali dei locali

del piano terra e si rappresentava infine l'urgenza e l'indifferibilità dello sgombero dei locali del primo piano relativi ad archivi.

Di conseguenza, il presidente del tribunale, con decreto in data 26 marzo 1990, ordinava la sospensione dell'attività della sezione fallimentare del tribunale di Salerno fino al reperimento di nuovi locali per la stessa.

A sua volta il pretore circondariale, con provvedimento del 31 marzo 1990, ordinava la sospensione dell'attività amministrativa e giudiziaria della sezione civile e di quella del lavoro fino al reperimento di nuovi locali e la funzionale sistemazione degli uffici delle sezioni stesse.

La direzione generale degli affari civili, a sua volta, con nota 5 aprile 1990 invitava la sezione staccata di Salerno del provveditorato regionale opere pubbliche a far eseguire nel palazzo di giustizia di detta città ulteriori accertamenti sulla stabilità dei locali, i lavori indispensabili per eliminare ogni pericolo immediato e le opere necessarie per il risanamento ed il consolidamento delle strutture.

Peraltro, essendosi determinato nel personale uno stato di agitazione con conseguente astensione dal lavoro, il presidente della Corte d'appello con lettera 4 aprile 1990 invitava il provveditorato regionale ad eseguire una verifica tecnica allo scopo di accertare le reali condizioni statiche sia dei singoli uffici che avessero inoltrato specifica richiesta di verifica, sia dell'intero palazzo di giustizia e di accertare altresì se e in quali settori sussistesse reale pericolo per la pubblica incolumità.

L'organo predetto con nota 4 aprile 1990 diretta al presidente della Corte d'appello, precisava, relativamente allo stato di degrado delle strutture orizzontali della pretura, di aver provveduto, in attesa del definitivo consolidamento, a garantire l'agibilità dei locali interessati a mezzo di idonee puntellature che ne consentissero l'uso al personale, pur limitandone l'accesso al pubblico; ribadiva la necessità dello sgombero solamente degli archivi al primo piano, in attesa della definitiva sistemazione dei solai; rappresentava l'esigenza che una parte del corridoio della pretura fosse transennata al fine di consentire la realizzazione di un inter-

vento pilota di consolidamento; faceva infine presente di aver interessato il Ministero dei lavori pubblici, al fine di provvedere ad un rilievo e ad una più completa verifica dell'intero complesso, aventi carattere prioritario rispetto all'elaborazione di un progetto generale di consolidamento.

Successivamente, con nota 5 aprile 1990 diretta al presidente della Corte d'appello e per conoscenza anche al sindaco di Salerno, la predetta sezione staccata precisava ulteriormente di non aver motivo di ritenere che nel suo complesso le strutture del palazzo di giustizia di Salerno presentassero deficienze tali da far paventare pericoli per la pubblica incolumità, ad eccezione dei settori già individuati nella precedente relazione 20 marzo 1990; faceva presente che su tali settori stava già intervenendo ed in particolare chiariva di aver collocato idonee puntellature per rendere agibili i locali del primo piano e di avere in stato di avanzata esecuzione l'intervento di consolidamento dell'aula d'udienza della II sezione penale; ribadiva infine la necessità di non adibire ad archivio locali i cui solai si avesse motivo di ritenere non essere stati calcolati per i carichi previsti dalla normativa vigente per tale destinazione e pertanto raccomandava la delocalizzazione degli archivi presenti nel palazzo di giustizia e la loro ubicazione in locali idonei; segnalava infine la presenza di alcuni distacchi del rivestimento di marmo in un androne d'ingresso, la cui riparazione, trattandosi di manutenzione ordinaria, rientrava nella competenza del comune.

Sulla base di quanto riferito dalla sezione staccata con la predetta nota 5 aprile 1990, il pretore circondariale in data 6 aprile 1990 revocava il provvedimento con il quale aveva sospesa l'attività amministrativa e giudiziaria delle sezioni civili e del lavoro della pretura.

La commissione per la manutenzione del palazzo di giustizia, nella seduta dell'11 aprile 1990, deliberava tra l'altro la destinazione alla sezione fallimentare del tribunale dei locali dell'edificio Vicinanza lasciati liberi dalla Corte d'appello e dalla procura generale.

Il presidente del tribunale, con provvedimento 11 maggio 1990, dopo aver rilevato

che gli uffici della predetta sezione erano stati sistemati in via provvisoria e che pertanto era possibile una ripresa sia pure parziale dell'attività, ordinava con decorrenza dal 14 maggio 1990 e fino al 19 maggio 1990 l'apertura al pubblico della cancelleria fallimentare dalle ore 11.00 alle ore 13.00, unicamente per il deposito degli atti e per il rilascio dei certificati e la ripresa dell'attività normale dal 21 maggio 1990.

Più recentemente il presidente della Corte d'appello di Salerno, invitato con le note 5 giugno 1990 e 20 settembre 1990 ad informare circa i provvedimenti assunti dal comune di Salerno, con lettera 22 settembre 1990 ha fatto conoscere che detto comune ha soltanto posto a disposizione del tribunale un capannone ove sono stati sistemati provvisoriamente gli atti dell'archivio civile e penale, che prima erano custoditi al piano terra, e che nessun locale è stato posto a disposizione della pretura circondariale per consentire l'alleggerimento dei carichi secondo le prescrizioni del provveditorato regionale alle opere pubbliche — sezione staccata di Salerno.

Pertanto la direzione generale degli affari civili di questo ministero, che aveva già invitato con nota 16 luglio 1990, rimasta inevasa, il comune di Salerno a reperire altri immobili per porre a disposizione degli uffici giudiziari gli ulteriori spazi indispensabili per l'alleggerimento dei carichi, con nota 20 ottobre 1990 ha sollecitato detto comune ad adottare con la massima urgenza provvedimenti al riguardo.

Nel contempo, il provveditorato regionale, anch'esso sollecitato con la nota 20 settembre 1990 a dare notizie circa i lavori eseguiti e da eseguire per i dissesti di cui trattasi, con lettera 18 ottobre 1990 ha fatto conoscere di avere ultimato nel palazzo di giustizia una prima fase di lavori relativa alla puntellatura del primo impalcato, al consolidamento dell'aula della II sezione penale e ad una serie di saggi nei locali adibiti a sede della procura della Repubblica presso la pretura circondariale dai quali in particolare è emersa una situazione di deficienza statica degli orizzontamenti, inadeguati normativamente ai carichi di esercizio corrispondenti essenzialmente agli archivi correnti; di aver

dato conoscenza di tale situazione ai competenti uffici giudiziari; di essere stato informato dell'inserimento nel programma finanziario relativo all'esercizio 1990 dei fondi necessari al consolidamento del primo impalcato del palazzo di giustizia.

Con successiva nota 24 ottobre 1990, pervenuta a questo ministero per conoscenza, la sezione staccata di Salerno ha trasmesso al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli per i provvedimenti di competenza la perizia dei lavori relativi al predetto consolidamento ed al ripristino del piano terra del palazzo di giustizia di Salerno.

Il Ministro ad interim di grazia e giustizia: Martelli.

SERVELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:

se siano a conoscenza che, di recente, da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Milano è stato richiesto a tutti gli inquilini una documentazione che, per lo meno, sbalordisce anche perché non sono chiari i fini e gli scopi cui tende;

in primo luogo viene chiesto lo stato di famiglia, e sin qui la richiesta pare normale, ma meno normale è l'ulteriore domanda di documentazione nel caso in cui una persona non risulti abitante nell'alloggio dal 1989 poiché in tal caso lo interessato è obbligato a comprovare l'allontanamento, la data in cui è avvenuto, presentando o un certificato di residenza, o di matrimonio, o di morte, o contratti di affitto, oppure (chi lo sa perché) contratti di utenze gas, luce, eccetera eccetera con l'avvertenza che in mancanza l'IACP considererà la persona come facente parte del nucleo familiare e, quindi, sarà costretta ad esibire la documentazione del proprio reddito;

in base a quale norma o disposizione l'IACP sia abilitato a chiedere ai propri inquilini la dichiarazione dei redditi, di ciascun componente della famiglia nel 1989 ma anche con la precisazione che

« debbono essere documentati tutti i redditi, compresi quelli esenti da tassazione: pensione di guerra, invalidità civile, pensione estera, assegno di sostentamento, collaborazione familiare, assistenza, etc »;

se siano a conoscenza che l'IACP, a titolo esemplificativo, precisa che deve essere presentato il modello 740 del 1990 completo di ogni allegato, comprese le attestazioni del versamento IRPEF/ILOR e la ricevuta di presentazione alla vigilanza urbana o di spedizione al centro servizi II.DD.; oppure, per chi è titolare di solo reddito dipendente il modello 101 del 1990 sempre con la ricevuta di presentazione;

se siano a conoscenza che l'IACP per i titolari di solo reddito di pensione chiede il modello 201/1990 - Mod. 0 bis M, con tagliando degli importi bimestrali di pensione; i tagliandi mensili delle pensioni del 1988 erogate dal Tesoro, quelli delle pensioni estere, oppure certificati sostitutivi;

se siano al corrente che nel caso di altri redditi del nucleo familiare, e non dichiarati nelle forme sopra indicate, l'IACP chiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale deve essere specificato l'anno o i mesi del 1990, il tipo di attività e gli importi percepiti;

se siano a conoscenza che l'IACP chiede anche la documentazione con certificato o con tesserino dei periodi di disoccupazione; per gli studenti in certificato di frequenza dell'anno scolastico 1989-90; per coloro che hanno prestato il servizio militare nel 1989 il foglio di congedo o un certificato sostitutivo;

se siano a conoscenza che, dopo tutta questa incredibile documentazione, l'IACP in nota al foglio in cui sono comprese queste istruzioni, aggiunge che: « per ciascun componente della famiglia superiore ad anni 15 debbono risultare giustificati (non si comprende che cosa - forse i periodi di disoccupazione) da certificazione completa ed esauriente, tutti i mesi del 1989 », e quindi, come se non bastasse, che « l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere

ogni altra documentazione utile a chiarire la posizione reddituale della famiglia » !

Di fronte a questa farneticante richiesta di documenti, quale sia la posizione soprattutto del Ministro dei lavori pubblici, al fine di chiarire se gli inquilini dell'IACP debbano subire passivamente una persecuzione del genere, e se di fronte a questa incredibile girandola di certificati ci si debba sorprendere se l'elettore sceglie la strada della protesta. (4-19835)

RISPOSTA. — Il CIPE con delibera 19 novembre 1981 ha emanato i criteri generali per le assegnazioni e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

In tale delibera sono enunciati i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti aspiranti all'assegnazione dell'alloggio.

Fra tali requisiti vi è anche quello del reddito che deve essere riferito al nucleo familiare dell'assegnatario (il reddito è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti compresi quelli esentasse).

I predetti requisiti oltre che al momento dell'assegnazione devono permanere in costanza del rapporto e, pertanto, vengono verificati annualmente dagli enti gestori.

Inoltre nella stessa delibera CIPE 19 novembre 1981 è esplicitamente disposto che la regione disciplini le modalità procedurali di accertamento del reddito prevedendo che gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesamente inattendibile, richiedano agli uffici finanziari di procedere agli opportuni accertamenti.

Esposto quanto sopra, si ritiene che l'IACP di Milano stia operando nel rispetto delle disposizioni contenute nella richiamata delibera e di quelle emanate dalla regione Lombardia cui, peraltro, ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, compete la vigilanza dell'istituto di cui trattasi.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Gorla in qualità di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha affidato l'11 marzo 1988 all'Istituto per l'assistenza e lo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) progetti per più di quattrocento miliardi;

l'ente in questione essendo di natura privata non è soggetto ad alcun controllo, pure gestendo esclusivamente denaro pubblico;

nella relazione al Parlamento del luglio 1986, la Corte dei conti raccomandava che si ponesse particolare attenzione alla necessità di adeguare lo IASM e la sua organizzazione agli ingenti fondi pubblici gestiti dall'ente;

tra gli sprechi dell'ente vi è da rilevare un organico gonfiato a dismisura che ha consentito di far crescere dal 31,8 per cento del 1980 all'82,1 per cento del 1987 le spese generali amministrative e di personale a fronte di un esiguo 17,9 per cento di spese operazionali realizzato nel 1987;

ingenti spese (dieci miliardi nel 1985, cinque miliardi nel 1986, quattro miliardi nel 1987) risultano effettuate per consulenze affidate di regola all'esterno;

un consigliere di amministrazione dello IASM, l'ingegner Domenico La Cava, nei verbali della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari del novembre del 1970 viene così descritto: « trattasi di persona che in pubblico gode di scarsa reputazione perché

considerato di pochi scrupoli e di discutibile condotta morale (...) risulta legato da amicizia al noto avvocato civilista Vito Guarrasi » e con quest'ultimo in grado di influenzare il mondo politico ed economico ed il vicesegretario DC Giovanni Gorla —:

a quanto ammonti esattamente la cifra affidata dall'onorevole Gorla, in qualità di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno allo IASM, e come risulti investita;

quali siano le imprese che hanno beneficiato degli investimenti in questione;

se, infine, non ritengano opportuno accelerare la riforma delle numerose società collegate alla Agenzia per il Mezzogiorno che, pur gestendo denari pubblici, sono associazioni di diritto privato sottratte a qualsivoglia controllo amministrativo. (4-14977)

RISPOSTA. — *L'articolo 10, punto 2), del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2128 del 1978 stabilisce che il ministro per gli interventi straordinari esercita, nei confronti della Cassa per il mezzogiorno (ora Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno) e degli enti ad essa collegati (ora enti di promozione), poteri di direttiva e di vigilanza e assicura che la loro attività sia conforme al programma e alle direttive del CIPE. In particolare, nella successiva lettera g) del citato articolo 10 viene stabilito che il ministro approva i programmi esecutivi dello IASM e del FORMEZ.*

In effetti, tra il 1980 ed il 1987 le spese generali, amministrative e del personale dello IASM, fatto 100 l'indice calcolato sulla base 1967, sono passate da 31,8 a 82,1.

Ciò trova spiegazione nel fatto che ormai da alcuni anni la situazione finanziaria dello IASM, che, come è noto, si avvale di conferimenti pubblici, si è notevolmente appesantita per effetto della segnalata scarsità dei conferimenti stessi, tanto che di fatto le spese obbligatorie e d'ordine sono andate progressivamente costituendo una parte significativa e prevalente sulle uscite comples-

sive dell'istituto costretto a ridimensionare in modo sostanziale i programmi operativi.

Comunque, a maggior precisione, dal 1986 allo IASM sono stati assegnati per direttiva del ministro e del CIPE incarichi e competenze speciali di notevole dimensione finanziaria ed impegno organizzativo.

Si fa riferimento al compito di attuazione dei fondi FESR per oltre 120 miliardi — che hanno riguardato e che riguardano circa 260 iniziative nel settore dei servizi reali alle piccole e medie imprese e dell'innovazione tecnologica — e dei progetti sull'azione organica n. 2 dei quali si parla in seguito ed ammontanti ad oltre 597 miliardi.

Pertanto, i costi di struttura rapportati al complesso delle risorse finanziarie (fondi di bilancio ordinari e fondi speciali), risultano di modesta incidenza.

Per quanto concerne i riferimenti relativi all'ingegnere Domenico La Cavera, consigliere di amministrazione dello IASM, va considerato che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia non ebbe alcunché da eccepire riguardo al medesimo.

Circa le altre questioni sollevate nella interrogazione, si fa presente che l'allora ministro per il Mezzogiorno onorevole Goria, con direttive n. 2001 e 2003 dell'11 marzo 1988, ha affidato allo IASM l'attuazione di 6 interventi previsti nella seconda azione organica del primo piano annuale di attuazione della legge n. 64 del 1986, con uno stanziamento complessivo, deliberato dal CIPE nel dicembre 1986, di 427 miliardi (al netto di 28 miliardi di contributi comunitari — programma STAR — e di 142,2 miliardi relativi ai progetti della direttiva ministeriale n. 2558 del 19 aprile 1989).

Detto importo è così ripartito tra gli interventi predetti:

rete di centri servizi specialistici: 150 miliardi;

rete di laboratori socio-tecnici: 125 miliardi;

centro fornitura e servizi informatici all'industria ed al terziario in Val Vibrata: 50 miliardi;

sistema informativo aree interne: 2 miliardi;

polimodello informativo per servizi pubblici: 30 miliardi;

progetto TERRA del sud — tecnologie elaborazione rilevazione risorse agro-meteo-ambientali del Sud: 70 miliardi;

totale: 427 miliardi.

Nell'ambito degli adempimenti affidati allo IASM per la realizzazione dei predetti interventi sono state individuate oltre 400 imprese direttamente interessate ad utilizzare i servizi previsti che, in taluni casi, interessano anche numerosi enti locali del Mezzogiorno e società di servizi per le quali, ad oggi, non è possibile definire, in maniera puntuale, il numero.

Circa, infine, la notazione con cui si conclude il testo dell'atto parlamentare, si fa presente che è intendimento di questa amministrazione, utilizzando tutti gli elementi informativi e propositivi acquisiti, operare per il riassetto organizzativo e funzionale degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986.

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Galasso.

STRADA, COLOMBINI e BOSELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la giunta provinciale di Cremona, nella seduta del 29 dicembre 1989 (atto n. 2205), preso atto che la legge finanziaria 1990 ha stanziato 20 miliardi per il 1989 e 20 miliardi per gli anni successivi 1990-1991 per il fondo di cui alla legge n. 13 del 1989 per finanziare progetti di abbattimento delle barriere architettoniche «nelle strutture private; ed ha stanziato 50 miliardi a favore del fondo speciale costituito presso il Ministero dei lavori pubblici relativo agli interventi dei comuni già previsti dalla legge finanziaria n. 67 del 1988;

detta legge, per i trascorsi anni 1988-1989, ha stanziato 75 miliardi presso la Cassa depositi e prestiti per mutui agevolati;

lo stanziamento dei suddetti 75 miliardi presso la Cassa depositi e prestiti per mutui agevolati a favore dei comuni e province è stato completamente assorbito dai comuni e province che hanno presentato i piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro il 31 marzo 1989, lasciando inevase tutte le altre domande legittimamente presentate per l'anno 1989;

la quantificazione dello stanziamento della legge n. 13 del 1989 è stata definita sulla base di criteri (contenuti nella relazione tecnica) riduttivi e non condivisibili dato che: viene adottato come unico criterio quello dei fruitori dell'indennità di accompagnamento (legge 11 dicembre 1980, n. 18) mentre sono ormai in vigore, in regioni come la Lombardia e la Liguria ed altre, normative in materia che definiscono come soggetti interessati all'abbattimento delle barriere architettoniche, una ben più vasta fascia di cittadini (anziani, donne gravide, bambini);

tutto ciò avviene in contrapposizione rispetto alle statistiche elaborate dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità per l'anno 1980, che individuano per l'Italia un numero ben più alto di cittadini interessati;

solo quattro regioni: Campania, Lazio, Lombardia e Piemonte hanno già presentato al Ministero dei lavori pubblici una richiesta di contributi che complessivamente ammontano a lire 19.865.071.880, pari cioè all'intero stanziamento previsto per l'anno 1989 —;

se non si intenda modificare i criteri adottati per la ripartizione del fondo;

come si intenda provvedere per dotare la Cassa depositi e prestiti di un fondo adeguato per i mutui agevolati a favore dei comuni e province che non hanno ancora i piani di eliminazione delle barriere architettoniche, dal momento che, in caso con-

trario, gli enti locali saranno nella impossibilità di applicare la legge;

come s'intende provvedere ad un consistente adeguamento del « Fondo » presso il Ministero dei lavori pubblici di cui alla legge n. 13 del 1989 per potere accogliere le domande di contributo presentate dalle regioni in applicazione della legge suddetta. (4-18293)

RISPOSTA. — L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto che non possono essere approvati progetti di costruzione e ristrutturazione di opere pubbliche difformi dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ed ha anche previsto l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici destinato a fornire ai provveditorati alle opere pubbliche i mezzi necessari per gli interventi di eliminazione delle barriere negli edifici pubblici.

Dal canto suo l'articolo 29 della legge n. 67 del 1988 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ai comuni e alle province per un importo complessivo di 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. A questo fine, la anzidetta Cassa ha comunicato che sono state presentate 3715 istanze di finanziamento, per un importo complessivo di lire 850.353.000.000.

Di tali istanze ne sono state respinte 784, per un importo di lire 360.300.000.000, in quanto presentate fuori termine o non sufficientemente documentate. Le restanti sono state accolte o sono in via di accoglimento, ovviamente con importi proporzionalmente ridotti, non essendo lo stanziamento disponibile sufficiente a coprire le richieste.

Sono stati, pertanto, concessi o sono in via di concessione prestiti per un importo complessivo di lire 149.780.000.000.

Per quanto riguarda l'adeguamento degli edifici privati alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la legge 9 gennaio 1989, n. 13, all'articolo 10, ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il fondo speciale per l'eliminazione ed superamento delle barriere architettoniche.

L'articolo 1 dell'anzidetta legge stabilisce che i progetti relativi alla costruzione di

nuovi edifici ovvero la ristrutturazione degli stessi, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, devono essere redatti in conformità alle norme tecniche di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il fondo speciale è stato alimentato da complessivi 60 miliardi nel triennio 1988-1990, che sono stati poi ripartiti tra le regioni in relazione alle loro richieste, che peraltro non hanno potuto trovare intero accoglimento per l'esiguità delle somme assegnate al fondo.

La legge finanziaria 1991 ha accantonato per le esigenze del citato fondo la somma di lire 115 miliardi nel triennio 1991-1993 e proprio in questi giorni è stato diramato lo schema di disegno di legge che prevede l'utilizzo di tale accantonamento. Una volta acquisiti i pareri dei ministri del tesoro e per gli affari sociali, il disegno di legge sarà portato all'esame del Consiglio dei ministri.

L'utilizzo di tali nuove disponibilità consentirà di soddisfare la gran parte delle richieste delle regioni.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

TASSI. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e per gli affari regionali e i problemi istituzionali. — Per conoscere:

se risulti ai ministri interrogati che presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma siano attualmente in sospenso gli atti relativi a diversi lavori di costruzione e di recupero edilizio di fabbricati, perché non regolarmente firmati dal direttore dei lavori ingegner Alberto Manfredi, ora direttore dell'istituto, e in tal caso per quali motivi detto ingegnere rifiuti o rinvii la sua firma;

se gli atti di collaudo dei lavori di costruzione di un edificio in Parma, P.E.E.P. Montebello, siano stati approvati dal consiglio di amministrazione IACP fin dal gennaio 1988 pur in mancanza di tutte le rituali approvazioni e firme del predetto

ingegner Manfredi e senza il parere della commissione tecnica, obbligatorio a norma della legge n. 865 del 1971, fatti questi che, se accertati, potrebbero configurare reati di falso e di omissione di atti d'ufficio;

se risulta che il medesimo ingegner Manfredi abbia dichiarato che i lavori di cui al punto precedente sono stati diretti da altro tecnico, il quale nel certificato di collaudo (controfirmato dal Presidente IACP e dall'impresa esecutrice) viene rettamente indicato come assistente ai lavori stessi;

se corrisponde al vero che la commissione tecnica, convocata nei giorni scorsi dal presidente IACP per una riunione con l'aggiunta all'ordine del giorno anche di questo argomento, non abbia avuto la possibilità di esaminare, discutere ed esprimere il parere obbligatorio sul quadro economico relativo, con conseguente ulteriore ritardo nel pagamento del dovuto all'impresa esecutrice dei lavori;

se risulta ai ministri che la regione Emilia-Romagna, che dovrebbe esercitare la vigilanza sugli enti di edilizia economica pubblica, sia al corrente delle situazioni esposte e abbia assunto provvedimenti per ristabilire la legalità ed evitare che irregolarità del genere abbiano a ripetersi in futuro;

se in merito siano in atto altre inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, istruttorie o procedimenti penali. (4-11836)

RISPOSTA. — La regione Emilia-Romagna ha fatto pervenire i seguenti elementi di risposta.

a) Lavori di costruzione di un edificio in Parma — zona PEEP Montebello.

Il consiglio di amministrazione dello IACP di Parma in data 18 gennaio 1988 con delibera n. 46 ha approvato la relazione, il verbale di visita e il certificato di collaudo redatto in data 10 giugno 1987 dall'ingegner Franco Lucci, collaudatore dei lavori di un edificio di 30 alloggi eretto in Parma — zona PEEP Montebello — lotto V — ed. E) e ha

stabilito di liquidare il residuo credito all'impresa esecutrice di lire 8.949.203.

b) questioni inerenti all'attribuzione degli incarichi di direzione dei lavori.

Il consiglio di amministrazione dello IACP di Parma, con delibera n. 125 del 14 marzo 1988, dopo aver condotto un esame articolato sul problema dei contrasti tra il direttore dello IACP di Parma ingegnere Alberto Manfredi ed alcuni dipendenti dell'istituto decise all'unanimità quanto segue:

1) di ordinare al dottor ingegner Alberto Manfredi, coordinatore generale, nella sua qualità di ingegnere capo all'epoca degli interventi sulla legge n. 457 del 1978, di completare ora per allora la ricognizione dei tecnici che, distintamente per ciascun intervento, hanno svolto la direzione dei lavori, finanziati ai sensi della legge n. 513 del 1977, articolo 25, della legge n. 457 del 1978, I°, II°, III°, IV° biennio e con fondi propri IACP;

2) di disporre perché, in conformità delle ricognizioni di cui al precedente 1) effettuate dall'ingegner Manfredi, l'ingegnere capo provveda, entro trenta giorni dalla presente deliberazione, a far perfezionare, ai singoli tecnici, gli atti dei rispettivi lavori a ciascuno affidati, completandoli, ove occorra, ed apponendo le prescritte firme di competenza secondo le qualifiche indicate dall'ingegner Manfredi nella citata ricognizione. Detti atti saranno completati, altresì, ai sensi del regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, con la firma dell'ingegnere capo all'epoca dei lavori, per essere successivamente inoltrati all'attenzione del consiglio di amministrazione;

3) di ordinare all'ingegner Manfredi, all'epoca ingegner Capo, affinché provveda entro tre mesi dalla data della presente delibera, ad effettuare le collaudazioni tecnico-amministrative di tutti gli interventi di cui al precedente punto 1), che ricadono nella competenza, riguardo al conferimento, del consiglio di amministrazione.

L'assessorato regionale all'edilizia e urbanistica ritenne che tale questione rientrasse nella esclusiva competenza dello IACP: non di meno intervenne anche per le vie brevi allo

scopo di consentire l'approdo ad una definitiva e soddisfacente soluzione della vertenza aperta (vedi anche telegramma in data 1 giugno 1989 che qui si riporta: riferimento nota 18 aprile 1988 n. 450 et delibera 14 marzo 1988 n. 125 recante collaudazione et regolare esecuzione interventi costruttivi legge n. 457 del 1988 chiesi dettagliati ed urgente quadro situazione ordine adempimenti preannunciati relativamente ad individuazione direzioni lavori et sottoscrizione atti et collaudazione interventi).

Corre l'obbligo di sottolineare che si è in presenza di un aspetto della gestione amministrativa e tecnica dell'istituto, relativamente all'impiego del personale dipendente, che trova nel R.O. e nelle norme di settore la sua naturale disciplina.

Successivamente, in data 19 dicembre 1988, il consiglio di amministrazione dello IACP di Parma ha adottato la delibera n. 537 che ha per oggetto la verifica stato di attuazione atto n. 125 del 14 marzo 1988. A seguito di ciò il presidente ha inviato nel gennaio 1989 a tutti i tecnici interessati le risultanze della ricognizione effettuata dall'ingegner Manfredi, così come riportata nella succitata deliberazione. Si è appreso che gli atti tecnici relativi sono in corso di perfezionamento.

Per quanto concerne i tre tecnici, interessati al problema in questione, allora inquadrati nella IV F.F. (ora VI livello regionale), si è appreso che essi sono stati collocati, a seguito dell'attività svolta in qualità di direttori dei lavori, al 7 livello, in quanto, in conseguenza della delibera n. 138, l'amministrazione dell'istituto ha riconosciuto in data 29-30 dicembre 1986 che detti geometri avevano svolto l'attività di direzione lavori nell'ambito delle competenze professionali del geometra, e quindi ha riconosciuto con l'inquadramento superiore i relativi emolumenti retributivi con decorrenza 24 maggio 1982, che gli interessati non hanno rifiutato.

In sostanza a seguito dell'attività svolta gli stessi dipendenti sono stati inquadrati al settimo livello regionale, che è il livello dei laureati.

c) Inchiesta.

Non risulta che riguardo alle questioni di cui in a) e in b) vi siano inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, istruttorie o procedimenti penali in corso.

Inoltre il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che non risultano sui fatti specifici indicati nell'interrogazione indagini di polizia giudiziaria o procedimenti penali in corso.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità, dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se sia vero che nonostante numerose e continue ispezioni fatte dal personale dell'USL n. 3 di Piacenza (Fiorenzuola d'Arda) presso gli stabilimenti UNICEM e Raggio di Sole, rispettivamente di Lugagnano Val d'Arda e Fiorenzuola d'Arda, presso i quali erano stati rilevati dati di notevole e pericoloso inquinamento atmosferico e acustico, dannoso soprattutto e innanzitutto per gli stessi addetti ai predetti opifici, non risultano poi essere seguiti tempestivi e regolari rapporti alla magistratura;

se sia noto, invece, che detta USL n. 3 risulta particolarmente attenta e persino « fiscale » nei confronti di tutte le piccole aziende agricole e artigianali della zona;

se questi fatti siano addebitabili a una « politica » generalizzata della predetta USL ovvero alla particolare sensibilità del responsabile del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dottor Arcari Claudio;

se risulti che l'unico rapporto nei confronti della Raggio di Sole sia stato presentato con notevole ritardo, e nel periodo coincidente con le ferie in atto del predetto dottor Arcari, da chi lo sostituiva dottor Angiolini;

quali controlli siano stati fatti in merito alla esecuzione e ai pagamenti relativi della convenzione dell'ENEL con la predetta USL n. 3, in merito alla centrale nucleare di Caorso, che, tra l'altro, era esclusa dalla specifica competenza della USL, perché sotto i controlli specifici e specializzati previsti dalla legge. Sembra, infatti, che, in realtà, l'unica attività degli addetti alla USL sia stata limitata — e non poteva essere diversamente, anche stante la strumentazione a disposizione — al controllo del « microclima » e della rumorosità negli uffici;

chi materialmente abbia, di fatto, incassato le somme versate dall'ENEL;

se in merito, siano in atto inchieste amministrative, anche da parte degli organi di controllo regionali, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richiesta di informazioni o notizie da parte della Procura generale presso la Corte dei conti.

(4-14624)

RISPOSTA. — *Le ispezioni effettuate dalla unità sanitaria locale n. 3 di Fiorenzuola (Piacenza) a carico delle ditte UNICEM e Raggio di Sole non hanno evidenziato finora ad abusi od omissioni, come è emerso dalle specifiche indagini penali intraprese a seguito dell'interrogazione e che si sono concluse con provvedimento di archiviazione emesso dal giudice istruttore penale in data 7 aprile 1990, su conforme richiesta del pubblico ministero presso la pretura circondariale di Piacenza.*

Per quanto concerne in particolare la ditta Raggio di Sole, la unità sanitaria locale n. 3 ha inviato a detta pretura un rapporto sui casi di ipoacusia riscontrati in data 24 giugno 1988, per cui è stata elevata imputazione nei confronti del legale rappresentante per i reati ex ex articolo 590 e 583 del codice penale e articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Il relativo procedimento è tuttora in corso.

Per la ditta UNICEM è stato inviato alla medesima pretura un rapporto per infortunio sul lavoro di un dipendente. Sono in corso le relative indagini.

I controlli operati dalla unità sanitaria locale n. 3 nei confronti delle aziende agricole e artigianali della zona risultano essere stati effettuati in base ad un documento programmatico, elaborato nel 1984 e continuamente aggiornato, concernente la mappa dei rischi dell'industria e dei fattori di nocività degli ambienti di vita e di lavoro. E' stato precisato, inoltre, che nel territorio di competenza della unità sanitaria locale n. 3 sono ubicate solo aziende di media e piccola dimensione.

Per quanto concerne, infine, la centrale nucleare ENEL di Caorso è stato fatto presente che essa è stata oggetto di indagini concernenti la sicurezza e l'igiene del lavoro, l'esposizione a radiazioni ionizzanti, prima da parte dei consorzi socio-sanitari e poi dal servizio di medicina preventiva ed igiene del lavoro, in attuazione di apposita convenzione stipulata nel 1980.

Tale convenzione ha disciplinato anche i rapporti economici e le rimesse dell'ENEL risultano essere state introitate dal tesoriere della unità sanitaria locale n. 3, come riferito anche dalla compagnia dei carabinieri di Fiorenzuola in data 19 dicembre 1989.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità, del turismo e dello spettacolo e di grazia e giustizia. — Per sapere:*

quali controlli faccia il Governo e, in particolare i Ministri interrogati per la loro specifica competenza in materia, in merito agli abusi che società sportive commettono in danno di tesserati alle varie federazioni sportive, specie a seguito di infortuni sul campo, che, spesso ignorati, non vengono denunciati dalle società per colpa e 001600ypigrizia dei dirigenti locali e si risolvono in gravi danni alla salute e alla carriera anche sportiva dei giovani.

È il caso di Natale Adriano, nato a Piacenza il 4 gennaio 1965, tesserato con la US Sarmatese di Sarmato (Piacenza) calciatore dilettante, il quale nel corso della

partita Podio-Sarmatese ebbe un infortunio alla gamba destra, che, come del resto è costume mancando specifico obbligo, non venne annotato dall'arbitro, e venne ignorato dai dirigenti della società. L'infortunio avvenne il 22 ottobre 1989, con notevoli e gravi postumi ancora rilevanti, sì che ancor oggi il giovane è impossibilitato alla attività sportiva, nonostante abbia seguito uno specifico corso di riabilitazione in apposito e specializzato centro. I dirigenti si difendono dicendo che essi hanno « conoscenze a Roma » e quindi non rischiano nulla, ma il giovane deve essere pure risarcito, senonché anche una specifica diffida del 15 settembre 1990 è rimasta inevasa e senza risposta (oltre alla ripetuta millantante dichiarazione di cui sopra);

se siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti penali o, in genere, giudiziari, in proposito e se la cosa sia nota alla procura generale presso la Corte dei conti anche per l'accertamento delle responsabilità contabili addebitabili a pubblici ufficiali implicati nei fatti. (4-21982)

RISPOSTA. — *La federazione italiana giuoco calcio, appositamente interpellata al riguardo ha fatto sapere per il tramite del CONI, di aver incaricato il proprio competente ufficio di compiere tutti gli accertamenti del caso in ordine alla vicenda segnalata dall'interrogante.*

Questa amministrazione ha, altresì, provveduto ad interpellare sulla questione i ministeri in indirizzo e si riserva di inviare ulteriori informative non appena in possesso.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

TATARELLA e COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

è incomprensibile il comportamento dell'INPS che, nel pagare l'indennità di cui all'articolo 3 della legge n. 33 del 1980,

discrimina, nel riconoscere gli incrementi annuali dovuti agli scatti di contingenza, tra disoccupati che si trovano nelle identiche situazioni, per cui si verifica l'assurdo che ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, non raggiungevano la somma di lire 600.000, a termini del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 33 del 1980, non viene riconosciuto il diritto alla rivalutazione di cui alla legge citata, colpendo così i più deboli di una già debole categoria di cittadini;

in merito, l'interrogante ha notizia che alcuni disoccupati edili di Manfredonia: Leonardo Bitondi, Michele Latronica, Antonio Marasco, Andrea Russo, Francesco Bitondi, ecc., pur nelle precarie condizioni in cui versano, devono adire le vie legali, con intuibili sacrifici economici, per vedere riconosciuto il loro diritto a percepire l'indennità aumentata degli incrementi annuali, citando la sede INPS di Foggia —

quali azioni intenda intraprendere per far rispettare dall'INPS di Foggia l'articolo 3 della legge n. 33 del 1980 che così recita: «A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427 è elevato dai due terzi all'ottanta per cento. L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente» —

quali provvedimenti intenda adottare con urgenza per porre fine a quella che appare una evidente errata interpretazione della legge. (4-17184)

RISPOSTA. — *La determinazione dell'importo erogabile a titolo di trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dell'edilizia è disciplinata dall'articolo*

10 della legge n. 427 del 6 agosto 1975, con le modifiche introdotte dall'articolo 3 della legge n. 33 del 29 febbraio 1980. Tale norma prevede che, con decorrenza 16 dicembre 1979, l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1966, n. 1115 e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, sia elevato dai due terzi all'ottanta per cento. È stabilito, inoltre, che l'importo del citato trattamento non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000 che, con effetto dal primo gennaio di ciascuno anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, detto importo massimo sia aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.

Da quanto esposto ne consegue che solo per i trattamenti il cui importo al momento della decorrenza della prestazione sia superiore al limite massimo stabilito per ciascun anno deve essere corrisposta agli interessati, per le giornate di prestazione cadenti in uno o più anni successivi, la differenza tra l'importo iniziale, ridotto in applicazione del massimale, e quello più elevato eventualmente spettante negli anni successivi, in conseguenza del variare del massimale stesso.

L'importo dei trattamenti inizialmente pari od inferiore al limite massimo resta invece definitivamente determinato, senza possibilità di rivalutazione alcuna.

La sede INPS di Foggia, pertanto, non ha operato alcuna discriminazione, ma ha sempre corrisposto agli aventi diritto le indennità per trattamento speciale di disoccupazione nel rispetto delle leggi.

In particolare, il trattamento in parola viene determinato sulla base delle ore e delle retribuzioni relative alle ultime quattro settimane di effettivo lavoro precedenti il giorno del licenziamento e nella misura dell'80 per cento della retribuzione media giornaliera denunciata da ciascun datore di lavoro.

Infatti, nel caso in cui l'importo giornaliero risulti inferiore al massimale vigente all'atto della concessione della prestazione, l'indennità di disoccupazione viene corrisposta nella misura dell'80 per cento delle

retribuzioni dichiarate dal datore di lavoro; nell'ipotesi, invece, in cui detto importo risulti superiore al tetto fissato per legge, l'indennità stessa viene corrisposta nella misura del massimale vigente all'epoca della erogazione della prestazione (articolo 3 legge n. 33 del 1980).

Per quanto concerne, infine, i giudizi promossi dai lavoratori contro i provvedimenti adottati in materia dalla sede dell'istituto di Foggia, si precisa che tali provvedimenti non sono stati censurati dalla locale magistratura.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TEALDI. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere — premesso che;

con circolare n. 166 del 9 novembre 1989, il Ministro dei trasporti — direzione generale motorizzazione civile — direzione centrale — div. IV — ha emanato una propria circolare indicante la procedura da seguire per la conferma di validità annuale o biennale delle patenti di guida, precisando che il declassamento di patente comporta la richiesta di un duplicato della patente da rivolgersi all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile;

l'annotazione « declassata alla categoria » dovrebbe essere sufficiente per il titolare ad utilizzare la patente stessa nell'ambito della nuova categoria di declassamento senza costringere l'interessato, entro tre mesi, al costoso rinnovo di una nuova patente e senza ingorgare gli uffici di un nuovo inutile lavoro —:

se non ritiene il Ministro di emanare disposizioni nell'auspicato senso che l'annotazione di declassamento della patente è sufficiente per abilitare il titolare all'uso dell'autovettura senza obbligarlo o procurarsi una nuova patente rettificata.

(4-21831)

RISPOSTA. — La circolare n. 166 del 9 novembre 1989, cui è fatto riferimento nell'interrogazione alla quale si risponde, con-

tiene al paragrafo terzo disposizioni circa la procedura da seguire in caso di declassamento della patente di guida

Tali disposizioni sono state emanate per consentire l'aggiornamento dello schedario dei titolari di patente di guida previsto dall'articolo 92 del vigente codice della strada e dall'articolo 503 del regolamento di esecuzione.

Il rinnovo del documento di guida comporta una spesa di lire 20.000 comprensiva dei diritti da corrispondere alla motorizzazione civile trasporti in concessione (MCTC) per l'operazione richiesta e per bollo sulla domanda.

Le operazioni di riclassificazione sono state, nel primo semestre dell'anno 1989 n. 101.152 su un totale di n. 1.130.495 patenti emesse e costituiscono, quindi, meno del 9 per cento delle operazioni compiute dagli uffici provinciali MCTC nell'area patenti di guida.

Tutto ciò premesso nel rappresentare che l'aggiornamento dello schedario potrebbe anche attuarsi con procedure diverse da quelle adottate, si rileva però che l'operazione non ne risulterebbe semplificata e non si avrebbe la certezza della concordanza fra le annotazioni riportate sulla patente di guida e i contenuti dello schedario stesso.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

TEALDI, CAVIGLIASSO, RABINO, RINALDI e ZAMBON. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 22 della legge 17 ottobre 1979, n. 60, e successive modificazioni, della regione Piemonte, occupandosi degli abbattimenti di esemplari di specie faunistiche non cacciabili, attribuisce alle giunte provinciali la competenza per disporre abbattimenti di tali specie nel caso in cui, moltiplicandosi eccessivamente ed alterando l'equilibrio naturale arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico e alla piscicoltura;

l'articolo stesso subordina tale attività della giunta provinciale al parere

obbligatorio dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina avente sede a Bologna;

tale istituto ancorché tempestivamente richiesto ritarda incomprensibilmente (a volte per parecchi mesi) l'espressione del suo richiesto parere in ordine alla esposta necessità di abbattimento mirato di selvaggina (in particolare di corvidi);

tale ritardo provoca la vanificazione dei piani di abbattimento diligentemente disposti dalle province a tutela e salvaguardia del patrimonio agricolo e faunistico con conseguenti proteste da parte dei danneggiati;

a causa di tale vanificazione di programmi di abbattimento, aumentano a dismisura le richieste di risarcimento danni presentate dagli agricoltori con la necessità di fortissimi esborsi da parte della pubblica amministrazione così danneggiata dagli inspiegabili ritardi del predetto istituto —:

quali interventi immediati intende adottare il Ministro interrogato nei riguardi del predetto istituto per 002000assicurare l'auspicata massima celerità nell'espressione del richiesto parere per l'approvazione dei piani di abbattimento succintamente elencati in premessa. (4-23193)

RISPOSTA. — *L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina Alessandro Chigi di Bologna, il cui statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, n. 82, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste.*

Questo ministero si limita a partecipare alla gestione dell'istituto attraverso un proprio rappresentante nel suo consiglio di amministrazione.

Risulta confermato, in effetti, che, in una delle ultime sedute di tale consesso, nell'introdurre la relazione illustrativa al bilancio preventivo del 1991 il presidente abbia dovuto porre l'accento sulle specifiche ragioni, di preta natura finanziaria, responsabili di una situazione di funzionalità dell'istituto non adeguatamente commisurata alle effettive esigenze di sviluppo delle sue attività

istituzionali. Si tratta di problemi né nuovi, perché in più occasioni analizzati dal precedente consiglio d'amministrazione, né — di certo — trascurati, poiché non si può riconoscere in quale misura una serie di concrete iniziative di tale organo abbia favorito una crescita notevole dell'istituto rispetto alla realtà che lo caratterizzava ancora all'inizio degli anni ottanta, sempre più in armonia con le maggiori richieste emergenti dai settori e sui problemi in cui l'istituto è istituzionalmente impegnato.

Sensibilizzato dal proprio rappresentante sulla grave situazione economica in cui era venuto a trovarsi l'ente, questo ministero non ha mancato di sensibilizzare ulteriormente il Ministero dell'agricoltura e foreste, quale amministrazione vigilante, sull'assoluta necessità di riconoscere all'istituto un finanziamento adeguato all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, nella piena consapevolezza dell'importanza tutta peculiare da annettersi all'attività, di indubbio interesse generale, da esso esplicata nell'ampio settore della patologia della fauna.

In questo senso, pur senza tralasciare il rilievo dell'attività di ricerca da esso svolta, è stato posto l'accento sui motivi e sulle finalità dell'attività esplicata dalle amministrazioni sanitarie sul comportamento e sulla patologia dei selvatici che, a causa dei noti, profondi e pluridecennali squilibri ambientali tipici dei territori altamente industrializzati, pongono i maggiori problemi per la sopravvivenza delle stesse specie e anche per la tutela della salute pubblica sotto tale specifico profilo.

È stato, perciò suggerito il ricorso ad adeguati finanziamenti che rendono possibile, in prospettiva, opportuni rapporti di collaborazione organica e programmata con gli istituti zooprofilattici sperimentali attraverso apposite convenzioni, in modo da favorire lo scambio e l'integrazione reciproca delle rispettive competenze tecnico-scientifiche su obiettivi di sanità pubblica di comune interesse.

Allo stesso fine è stato, del pari, prospettato come vi sia la possibilità di accedere a fondi disponibili, a livello comunitario, proprio per il finanziamento di programmi di ricerca inerenti alla patologia della selvag-

gina, sottolineando l'esigenza — in relazione a tale prospettiva — di valutare le potenzialità dell'istituto rispetto all'attuazione di detti programmi, preve opportune intese con i competenti servizi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dell'ambiente per il tramite dello stesso Ministero dell'agricoltura e foreste.

E' vivo interesse ed auspicio di questo ministero che, anche per tale via, l'istituto Alessandro Chigi possa esser messo in condizione, per il futuro, di soddisfare le richieste inerenti ai propri compiti istituzionali, oltre che con competenza, con la massima sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Bruno Paolo.

TESSARI e BONINO. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

si ritiene pretestuoso trasformare di fatto un conflitto di lavoro, in atto tra il personale della Pinacoteca di Brera di Milano e la sovrintendenza della stessa, in un sequestro di beni universale godimento —:

quali iniziative intenda rapidissimamente prendere per ripristinare la legalità e restituire ai cittadini italiani e stranieri il diritto inalienabile di godere dei tesori della Pinacoteca di Brera di Milano.

(4-22889)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 5 novembre 1990, in corso di registrazione, sono stati nominati nel profilo di addetto ai servizi di vigilanza della quarta qualifica funzionale 20 idonei per la regione Lombardia del concorso a 170 posti di custode e guardia notturna in prova, bandito con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, dei quali 12 assegnati alla sovrintendenza per i beni artistici e storici di Milano da cui dipende la pinacoteca di Brera.

Le lettere di nomina del predetto personale sono state spedite dalla competente direzione generale per gli affari generali

amministrativi e del personale di questo ministero con raccomandata andata e ritorno in data 17 dicembre 1990.

La situazione organica attuale della sovrintendenza per i beni artistici e storici di Milano, da cui dipende l'istituto sopracitato, per quanto concerne il personale addetto ai servizi di vigilanza, è la seguente: organico 140 unità — servizio effettivo 138 unità; pertanto detto personale corrisponde all'incirca a quello stabilito dalle dotazioni organiche attualmente in vigore.

Per quanto concerne un eventuale ampliamento delle piante organiche, si comunica che con decreto ministeriale 29 dicembre 1989 è stata costituita presso la predetta direzione generale una commissione di studio per l'esame delle procedure relative all'ampliamento delle dotazioni organiche di questo ministero in relazione ai carichi di lavoro dei vari uffici.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

TRANTINO e RALLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

quali procedure conoscitive sono state sollecitate e quali risultanze acquisite, in ordine alla improvvisa e tragica scomparsa del giovane militare Illuminato Arcifa, siciliano di Bronte, in servizio con il grado di caporale maggiore istruttore presso il 92° battaglione Basilicata di Foligno, avvenuta il 25 maggio 1990; ed in particolare se sia stata accertata la « causa mortis », apparendo di limpida evidenza che tra le ipotesi formulabili due se ne impongono alla riflessione: o il giovane Arcifa è deceduto a seguito di malattia contratta durante il periodo di leva, con conseguente omissione dei doverosi controlli, ovvero il predetto era affetto da possibile patologia sin dal momento della visita di leva (cosiddetto « dei tre giorni ») o del successivo arruolamento ed, in tale evenienza, ricorrente la colpevole superficialità dei sanitari del controllo;

per sapere, ancora, se non si ritenga di estendere la doverosa indagine anche

alla sfera di attività addestrative svolte dal giovane militare, il quale per essere un « graduato di truppa », era inevitabilmente sottoposto a maggiore stress psicofisico e, dunque, maggiormente esposto ad esiti negativi di patologie originarie o sopravvenute, esaltati dal ruolo di « istruttore ».

(4-20035)

RISPOSTA. — Le cause del decesso del militare Illuminato Arcifa potrebbero emergere solo dalle risultanze dell'esame autoptico della salma, disposto dal procuratore della Repubblica di Perugia, che ha proceduto d'ufficio.

Tali risultanze, peraltro, unitamente a tutta la documentazione sanitaria dell'interessato, non sono attualmente disponibili, poiché in possesso del magistrato e coperte da segreto istruttorio.

Il predetto militare, dichiarato idoneo al termine della visita medica per l'arruolamento, era stato sottoposto alle vaccinazioni di rito nei mesi di agosto e settembre 1989 e non aveva mai manifestato disturbi di alcuna natura.

Si fa presente, inoltre, che era stato sottoposto a maggiori stress », in quanto le attività addestrative da lui svolte riguardavano le normali attribuzioni di graduato istruttore, che non presuppongono particolari disagi fisici.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso:

che esiste una grave situazione in Valle Camonica, dove la ditta Dicese ha avviato procedure di licenziamento per 120 dipendenti;

che non devono essere i lavoratori e le loro famiglie a dovere pagare la ristrutturazione aziendale;

che la zona della Valle Camonica registra alti tassi di disoccupazione rispetto alle medie dell'area bresciana e dell'intera Lombardia e non può quindi venire ulteriormente penalizzata —:

quali interventi intenda adottare, oltre quelli di competenza regionale, per la sospensione della richiesta di licenziamento, al fine di approfondire con le parti interessate — azienda e lavoratori — i termini della questione, garantendo comunque l'occupazione ai lavoratori.

(4-20466)

RISPOSTA. — La situazione occupazionale dello stabilimento di Cagno (Brescia), di proprietà del Cotonificio Olcese Veneziano SpA, ha costituito oggetto di un accordo siglato in data 26 giugno 1990 presso questo ministero dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e dai rappresentanti aziendali.

Com'è noto la direzione della filatura di Cagno nel maggio del 1990 ha iniziato la procedura dei licenziamenti collettivi per 121 lavoratori, su di un totale di 494 dipendenti in organico.

In particolare nel mese successivo di giugno sono state notificate n. 49 lettere individuali di licenziamento ad altrettanti lavoratori, risultati in esubero per effetto di un processo di ristrutturazione avviato nel giugno del 1988 dalla precedente proprietà SNIA-BPD (in conseguenza di detto processo deve ancora essere corrisposta l'integrazione salariale dal 25 giugno 1969 al 24 giugno 1990).

L'attuale azionista, accertata la situazione di assoluta antieconomicità dello stabilimento in questione che presenta gravi squilibri nei costi, nella qualità e nella produttività, ha deciso di proseguire ed approfondire il processo di ristrutturazione che dovrà svolgersi fino a tutto il 1993.

Tale piano comporterà investimenti per circa 40 miliardi, sarà realizzato in due fasi e determinerà ulteriori sospensioni di lavoratori, per le quali si farà ricorso all'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, al prepensionamento anticipato ex lege n. 155 del 1981 e successive modificazioni, al turnover, alla mobilità interaziendale.

In considerazione di ciò le parti hanno convenuto il ritiro di tutti i licenziamenti già notificati e la richiesta al CIPI per concessione di cassa integrazione guadagni ex legge

n. 675 del 1977 per ristrutturazione e organizzazione della filatura di Cogno; sino a tutto il 31 dicembre 1993. A tale scopo saranno effettuate verifiche in sede ministeriale durante tutto il corso della riconversione, con cadenza annuale, per accertare l'evolversi del processo di ristrutturazione.

È prevista inoltre la possibilità di ricorso al prepensionamento per 41 unità ed un impegno sulla cassa integrazione guadagni speciale non ancora corrisposta dal 25 giugno 1989 al 24 dicembre 1990.

L'accordo comporta anche la realizzazione di un reparto di ritorcitura che potrà assorbire circa 20 dipendenti, una riduzione dell'attuale orario individuale di lavoro (204 giorni annui) a partire dal primo gennaio 1991 per scaglioni ed un premio di produttività fisso (bloccando la contrattazione aziendale decentrata fino al 21 dicembre 1993).

L'ufficio provinciale del lavoro di Brescia infine ha reso noto che in data 2 luglio 1990, presenti 354 lavoratori della Olcese corrispondenti al 71,75 per cento dei dipendenti, è stato indetto un referendum per l'approvazione dell'accordo esposto.

I lavoratori si sono espressi con 224 voti a favore, corrispondenti al 63,27 per cento, contro il 33,05 per cento, contrari.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TREMAGLIA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

secondo i dati raccolti ed elaborati dal servizio di igiene pubblica dell'assessorato alla sanità della Regione, i casi di AIDS segnalati a Brescia e provincia sono 301 dall'inizio dell'anno sino a tutto il 30 settembre 1990;

tale cifra è pari all'11,68 per cento del totale dei casi segnalati in Lombardia;

Brescia si riconferma così, dopo Milano, la seconda provincia per numero di malati di AIDS;

la Giunta regionale ha deliberato una serie di provvedimenti in attuazione del secondo piano nazionale contro l'AIDS, attualmente però bloccati, in attesa delle direttive statali per la formazione e l'aggiornamento del personale dei reparti di malattie infettive, e per l'indizione di concorsi per l'assunzione di medici, tecnici e infermieri —:

come intenda procedere soprattutto per ovviare alla situazione particolare in cui viene a trovarsi a Brescia, dove alla prima divisione dell'ospedale civile « malattie infettive » esistono gravi carenze di personale, gli spazi sono ristretti e assolutamente inadeguati, mancano posti letto. Rispetto al totale di quelli previsti per i pazienti dell'AIDS solo nella prima divisione ne mancano ben 34;

quale sia la ripartizione dei fondi del Governo, perché attualmente risulta all'interrogante che non sono distribuiti in modo proporzionale alle reali esigenze delle regioni e quindi delle diverse città, ma in modo molto irrazionale e improvvisato. (4-22354)

RISPOSTA. — In materia di programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS l'articolo 2, comma 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135 prevede — come è noto — che siano le regioni e le province autonome a determinare ed a comunicare a questo ministero la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture inerenti ai reparti ospedalieri di malattie infettive ed agli altri che risultino, comunque, particolarmente impegnati nella lotta alle infezioni da HIV, secondo il disposto del relativo articolo 1, comma 1.

Proprio per favorire un corso accelerato delle specifiche procedure, la stessa legge prescriveva per tale adempimento il termine perentorio di trenta giorni dal 9 luglio, data di entrata in vigore delle proprie disposizioni.

Per quanto riguarda, in particolare, la ripartizione dei posti-letto, questo ministero vi ha provveduto nei confronti di ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle indicazioni espresse dalla commissione

nazionale per la lotta contro l'AIDS, informando, di norma le proprie determinazioni al criterio-guida di conseguire in tutte le regioni la dotazione-tipo, per i reparti di malattie infettive, di 12 posti-letto per 100.000 abitanti, in modo da assicurare un fabbisogno complessivo stimato in 6.900 posti-letto per il nostro Paese, dei quali 1.320 sottoforma di day hospital.

Considerata la diversa incidenza delle infezioni da HIV nelle varie zone, si ritenuto, inoltre, necessario aggiungere a detti 6.900 posti-letto, intesi come quantitativo-base da assicurare in ogni caso, altri 1.000 posti-letto espressamente destinati ad una ripartizione proporzionalmente commisurata al numero dei casi di AIDS registrati in ciascuna regione o provincia autonoma.

In concreto, in data 14 giugno 1990 sono stati, così, ad esse comunicati, attraverso l'invio di apposite linee-guida, i conseguenti dati sulla ripartizione dei posti-letto, di cui tener conto in sede di localizzazione degli obiettivi da perseguire.

Alla regione Lombardia, in questo senso, è stata notificata una dotazione ufficialmente attribuita di 1.272 posti-letto da costruire, di cui 254 in regima di day hospital.

Mancano ancora elementi di valutazione di competenza, al riguardo, della regione Lombardia in ordine allo specifico caso dell'ospedale di Brescia, cui allude l'interrogazione. Consta, tuttavia, ai competenti servizi di questo ministero che il programma di interventi in materia predisposto da detta regione per gli interventi da realizzarsi nell'ospedale civile di Brescia — reparto malattie infettive prevede la costruzione di 62 posti-letto, la ristrutturazione di altri 48 e la realizzazione di 22 posti-letto in regime di day hospital, cui si aggiungono 5 posti-letto da ristrutturare presso la divisione di ostetricia e ginecologia ed 1 posto-letto da ristrutturare presso il servizio di rianimazione.

Poste tali premesse, si soggiunge che la ripartizione dei relativi fondi di finanziamento, per un ammontare complessivo non superiore a 2.100 miliardi (ex articolo 1, comma 1 lettera b) della legge n. 135 del 1990) ai sensi del successivo articolo 2, comma 3 non potrà che avvenire sulla base

dell'apposito programma approvato dal comitato interministeriale per la programmazione economica — CIPE in data 3 agosto 1990, con l'indicazione e la localizzazione degli interventi da realizzare per ciascuna regione e provincia autonoma, sentito il consiglio sanitario nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione in convenzione internazionale della signora Masello Catalina, vedova Del Corno, nata il 1° gennaio 1898, riferimento 997/30824871-02, attualmente residente in Argentina.

(4-22525)

RISPOSTA. — Al fine di favorire una rapida definizione della domanda di pensione di reversibilità presentata dalla signora Catalina Masello, la sede regionale dell'istituto di Catanzaro è in attesa di ricevere dal distretto militare di Cosenza il foglio matricolare del dante causa, il cui invio è stato più volte sollecitato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

VELTRONI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:

come intenda tutelare non solo l'attività cinematografica degli attori italiani, ma anche il patrimonio culturale ed espressivo della lingua italiana, visto che si è arrivati al paradosso di far interpretare in lingua inglese ad attori italiani opere universalmente riconosciute e apprezzate anche per la ricchezza espressiva della nostra lingua, come i Promessi Sposi, con un danno non soltanto alla dignità degli artisti e della stessa opera, ma con effetti negativi anche nella resa sui mercati internazionali;

come intenda intervenire per assicurare il rispetto degli accordi già intercorsi tra il sindacato attori e la Rai, in base ai quali la Rai si sarebbe dovuta impegnare

a produrre opere italiane soltanto in lingua italiana e che invece, 002700 come è stato giustamente denunciato dal sindacato tori con la clamorosa occupazione del di « Donne armate » film er la televisione prodotto dalla Rai insieme a Odeon e Italian International Film, è stato del tutto ignorato;

infine, quali iniziative intenda porre in essere il Governo a tutela della produzione nazionale di film a sostegno di un patrimonio culturale che rappresenta una grande risorsa per il nostro Paese.

(4-19278)

RISPOSTA. — Nel quadro delle iniziative per la tutela della produzione cinematografica nazionale, merita particolare attenzione il disegno di legge governativo recante interventi a favore del cinema, presentato alla Camera dei Deputati l'8 novembre 1989 ed attualmente all'esame della competente VII Commissione parlamentare.

In esso, infatti, sono contenuti specifici strumenti destinati a favorire e rilanciare la produzione nazionale di fila, in particolare mediante la concessione di mutui a tasso agevolativo ai film prodotti da imprese italiane ed a quelli realizzati con la partecipazione di autori, tecnici ed attori in prevalenza di nazionalità italiana o comunitari.

Nel corso della discussione parlamentare è emerso la possibilità di prevenire maggiori

agevolazioni per i film considerati di interesse nazionale e cioè per quei film che attuino il cosiddetto voce-volto con riferimento ai personaggi italiani del film, i quali devono essere interpretati da attori che si esprimono in lingua italiana sia nelle riprese filmiche che nell'eventuale doppiaggio.

Tale orientamento deve essere condiviso ed in tal senso ci si adopererà in sede parlamentare.

Non va dimenticato, infine, l'impegno in favore della produzione cinematografica nazionale, svolto da questa amministrazione del più vasto quadro comunitario.

In tale contesto particolare attenzione è stata riservata alla promozione dei progetti comunitari di intervento in favore delle produzioni e coproduzioni cinematografiche europee, quali Euroimage e Media, che rappresentano preziosi strumenti operativi attraverso i quali attivare a livello europeo, interventi articolati e sinergici nelle varie fasi del processo industriale del settore, per superare l'attuale fase di sbilanciamento del sistema cinematografico e audiovisivo europeo, nei confronti dei quello extraeuropeo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.